

Gli Enti di Terzo Settore come veicolo per lo sviluppo delle Comunità Energetiche

**Guida operativa per creare e
gestire le CER come ETS**



CON IL CONTRIBUTO DI:



IN COLLABORAZIONE CON:



Fratello Sole
Far bene all'ambiente, far bene alle persone

MEDIA PARTNER:



INDICE

Prefazione	3
Introduzione	5
Parte 1 – casi studio e interviste	8
1. I principali risultati	11
Parte 2 – l'analisi giuridica	24
1. Premessa. Le comunità energetiche come fenomeno emergente	25
2. La comunità energetica nel contesto italiano e le possibili forme giuridiche	26
3. Il decreto attuativo degli incentivi per le comunità energetiche	31
4. L'impatto della riforma del Terzo settore sulle comunità energetiche rinnovabili	34
5. Fiscalità delle comunità energetiche e raffronto con la disciplina degli ETS	35
6. La convenienza di costituire una CER dotata della qualifica di ETS	40
7. Modello CER-ETS: l'individuazione della forma giuridica	43
8. CER nate su impulso della P.A.	45
9. CER nate su impulso di enti religiosi	51
10. CER nate su impulso di privati	55
Parte 3 – la guida operativa	59
1. La costituzione della comunità energetica rinnovabile	60
2. Definire la visione, gli obiettivi e formazione	61
3. Identificare le risorse e le competenze.	62
4. Sviluppare un piano strategico	
5. Il piano strategico	62
6. L'analisi tecnica	63
7. L'analisi economico-finanziaria	64
8. L'analisi sociale	65
9. L'analisi giuridica	65
10. La ricerca dei fornitori	66
11. Implementare le soluzioni tecnologiche e richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso	67
12. Monitorare e valutare i risultati	68
Conclusioni	70
Parte 4 – modelli di statuto	73
1. Fondazione ETS	74
2. Fondazione Impresa sociale	83
3. Associazione ETS	93
4. Associazione Impresa sociale	103
5. Cooperativa Impresa sociale	112

PREFAZIONE

a cura di Luigi Bobba

Presidente Fondazione Terzjus ETS

Questo report di ricerca su “Gli Enti di terzo settore (ETS) come veicolo di sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER)” nasce dall’osservazione di un’esperienza promossa dalla Fondazione di Comunità di Messina che – già da alcuni anni – ha dato vita nel proprio territorio ad alcune CER come strumento per attivare processi di economia circolare, realizzare risparmio energetico mediante la produzione di energia rinnovabile e promuovere inclusione delle fasce sociali più deboli della popolazione.

Dall’osservazione di tale esperienza, è sorta la domanda di ricerca che ha guidato lo sviluppo di questo progetto. Ovvero: possono essere gli ETS un veicolo appropriato per lo sviluppo delle CER? Detto in altri termini, ci si è domandato se e come le norme approntate per la riforma del Terzo settore potessero rivelarsi utili per potenziare e diffondere un’esperienza – quella delle CER – che si qualifica proprio per un coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni e imprese mobilitando in rete le risorse di una comunità, con la finalità precipua di accelerare la transizione ecologica mediante la produzione, l’accumulo, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.

L’idea progettuale ha trovato nella Fondazione Cariplo – già attiva nel sostenere e qualificare il fenomeno delle CER – un partner essenziale per la realizzazione di un report di ricerca e di una guida operativa che vengono presentati in questo agile volume. La Fondazione Terzjus si è altresì avvalsa della collaborazione di Fratello Sole – Energie solidali, un’impresa sociale da qualche tempo attiva nella promozione di interventi di risparmio energetico, in particolare su immobili di enti del Terzo settore e di enti religiosi.

Le CER, in questi anni, hanno suscitato una convergente attenzione non solo da parte di realtà associative, cooperative o fondazionali ma altresì di poteri pubblici locali e della stessa Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Non a caso sia ANCI, - l’associazione nazionale dei comuni italiani - sia la CEI hanno recentemente prodotto due utili “vademecum” per la nascita, l’avvio e la gestione di una CER.

Il Governo stesso, con il D.lgs.199/2021, ha introdotto significativi incentivi per tutte le CER che entreranno in funzione entro il 30 giugno 2026 e, con una specifica norma del PNRR, sono state disposte risorse per le CER dislocate nei Comuni con popolazione sotto i 5000 abitanti. Queste ultime potranno godere, non solo della tariffa incentivante per una durata di 20 anni per la produzione di energia rinnovabile, ma altresì di un contributo in conto capitale a fondo perduto per la messa in opera delle stesse CER.

A ciò si aggiunga - per venire alla specificità delle CER in forma di ETS – che, con l’art. 3 – septies del D.l. 57/2023, sono stati inseriti, tra le attività di interesse generale (previste dall’art.5 del Codice del Terzo settore), alla lettera e) anche gli “interventi e servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.lgs. n.199/2021.

Dunque, nel mentre si predisponiva il report di ricerca, sia la modifica sopra richiamata, sia l’ottenimento (gennaio 2024) dell’autorizzazione comunitaria relativa al trattamento della tariffa incentivante, hanno creato le condizioni per un pieno sviluppo delle CER e per un utilizzo sistematico delle diverse tipologie giuridiche degli ETS, quale forma organizzativa tipica di una CER. Non di meno restano non pochi problemi interpretativi che, man mano, si vanno

sciogliendo sia mediante interventi chiarificatori del MASE, sia attraverso le risposte a specifici interpelli o all'emanazione di circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La scelta allora di creare una CER in forma di ETS appare coerente non solo per una qualificata consonanza ideale con le finalità tipiche delle CER; ma anche per una possibile convenienza sul piano del trattamento fiscale della stessa.

Infatti una CER, dovendo per statuto essere un ente di tipo collettivo; non avere finalità di lucro; avere una struttura aperta con condizioni di ingresso non particolarmente gravose; e perseguendo finalità di fornitura di benefici ambientali, molto si avvicina all'orientamento valoriale e alla struttura organizzativa tipica di un ETS. Alla convergenza ideale e alla contestuale coerenza nella forma organizzativa, si associa anche una convenienza economica in quanto la CER/ETS potrà accedere a tutti i benefici fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore: accesso alle erogazioni liberali, imposta di registro in misura fissa per tutti gli atti, possibilità di partecipare a procedure di amministrazione condivisa, utilizzo del social bonus.

Non di meno restano due problematiche che sono state ampiamente discusse e documentate in questa guida operativa. Quale delle diverse forme giuridiche tipiche degli ETS è meglio scegliere? E come gestire l'intero processo – ideazione, avvio, gestione e verifica dell'impatto – di una CER/ETS?

Temi che sono stati affrontati nella parte centrale della guida fornendo un'analisi delle possibili forme giuridiche a seconda del soggetto promotore e provando a formulare una risposta mediante il contributo del partner Fratello Sole che si sostanzia in una piccola guida operativa con tutte le tappe del percorso da compiere per coloro che volessero gestire una CER in modo efficace sul piano giuridico, tecnico, sociale ed economico e continuando a perseguire le finalità tipiche della stessa CER.

Un'ultima considerazione: la scelta della CER in forma di ETS potrebbe rivelarsi maggiormente coerente e appropriata nel caso in cui la produzione e il consumo di energia rinnovabile non si riverberi unicamente come vantaggio economico per i promotori della CER; ma sia altresì indirizzata verso la generazione di benefici sociali per la comunità di appartenenza, favorendo, al contempo, l'accesso ad energia meno costosa per le fasce più vulnerabili della popolazione e valorizzando gli utili derivanti dalla produzione di energia per finalità squisitamente sociali.

In conclusione, si può affermare che siamo solo all'inizio di un processo che potrebbe rivelarsi di vasta portata sia per i benefici ambientali derivanti, sia per una possibile democratizzazione dell'accesso alle fonti energia.

INTRODUZIONE

a cura di Antonio Fici

Direttore Scientifico Fondazione Terzjus ETS

Il rapporto della Fondazione Terzjus, "Gli ETS come veicolo di sviluppo delle CER", arriva in un momento particolarmente propizio, considerata l'intervenuta inclusione, ad opera del decreto legge n. 57/2023, della "produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo" tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 ("CTS"), nonché di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017, che segna un decisivo punto di svolta nel percorso di avvicinamento delle comunità energetiche rinnovabili ("CER") al terzo settore. Lo svolgimento quanto meno prevalente di una o più attività di interesse generale è infatti necessario per poter qualificare un ente come ente del terzo settore, consentendone l'accesso al RUNTS e al relativo regime promozionale.

È senz'altro vero quanto opportunamente si sottolinea nel rapporto di ricerca, ovverosia, che sarebbe stato comunque possibile, pur in assenza di esplicita menzione legislativa, ritenere questa attività un'attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti del CTS. Tuttavia, il riferimento esplicito adesso contenuto nel CTS (e nel decreto sull'impresa sociale) all'attività tipica delle CER da un lato rimuove ogni dubbio sulla possibilità di considerare l'attività in questione di interesse generale ed in quanto tale eleggibile da un ente che ambisca ad iscriversi nel RUNTS, dall'altro lato presenta l'indiscutibile merito di segnalare il legame sussistente tra questa particolare attività e l'ordinamento del terzo settore, incentivando così CER costituite o costituenti a valutare la possibilità di acquisire la qualifica di ETS iscrivendosi al RUNTS (o nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese).

Invero, la natura di interesse generale dell'attività svolta non è l'unico punto di contatto tra le CER di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e gli ETS di cui al CTS.

La CER, infatti, deve avere come obiettivo principale "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità". Tale scopo è chiaramente inquadrabile tra le "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" che caratterizzano gli ETS, pur dovendosi segnalare che queste finalità devono essere da un ETS perseguite "in via esclusiva" (cfr. art. 8, comma 1, CTS) e non già soltanto "principale" (come è invece concesso ad una CER dall'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021).

Per quanto riguarda la *governance* dell'ente, la "virtuosità" della CER è in alcuni casi persino maggiore di quella di un generico ETS, e ciò per effetto di una disciplina a tratti più esigente della disciplina degli ETS. Così è con riferimento alla necessità che la CER sia un soggetto giuridico non solo distinto dai propri membri ma anche da essi "autonomo" (un ETS, invece, è in linea di principio controllabile da singoli soggetti, interni o esterni alla base sociale, purché essi non siano gli enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS), necessariamente (e non solo potenzialmente, come invece accade per gli ETS) aperto a nuove adesioni e tendenzialmente *multistakeholder*, ovverosia composto e diretto da diverse categorie di soggetti, quali persone fisiche, PMI, associazioni, enti territoriali, amministrazioni locali, enti religiosi, enti del terzo settore, ecc.

In ragione di questi elementi, qui solo rapidamente accennati, l'ipotesi che una CER acquisisca la qualifica di ETS mediante iscrizione nel RUNTS assume non solo maggiore concretezza, ma si presenta altresì foriera di opportunità per l'ente che decida di percorrerla; si tratta di opportunità non solo di natura identitaria, ma anche fiscale e d'altro genere (si pensi all'accesso all'istituto dell'"amministrazione condivisa", che la legge riserva agli ETS), che il rapporto mette bene in luce.

V'è di più. Acquisire la qualifica di ETS, o meglio quella di impresa sociale, può essere l'unica via percorribile se si intende strutturare una CER in forma di società di capitali. Se infatti i requisiti identitari della CER, così come individuati dall'art. 31 d.lgs. 199/2021, senz'altro si conciliano con un ente costituito in forma di associazione e di società cooperativa (ed in particolar modo, come diremo, con quest'ultima), i medesimi requisiti appaiono invece incompatibili con la forma societaria, che nel nostro ordinamento rimane vincolata allo scopo di perseguire un utile da distribuire ai soci (art. 2247 c.c.). Una CER, infatti, è tenuta a fornire benefici ambientali, economici o sociali e non già a distribuire utili ai propri soci, sicché il ricorso alle forme giuridiche della s.p.a. e della s.r.l., nonché di altre forme societarie diverse dalla cooperativa, precluderebbe ad una CER di potersi qualificare come tale. Tuttavia, se una società fosse per legge vincolata al perseguimento di finalità sociali piuttosto che lucrative, il tipo societario tornerebbe ad essere utilizzabile da una CER. È quanto si verifica per le società "imprese sociali", che sono società senza scopo di lucro, tenute al reinvestimento dell'utile eventualmente conseguito attraverso l'esercizio dell'impresa, ancorché autorizzate entro certi limiti, e sempre che lo statuto non preveda diversamente, alla distribuzione di utili ai soci (art. 3 d.lgs. 112/2017). Senz'altro ammissibile sarebbe pertanto (pur dovendosi tenere conto della necessità di disposizioni statutarie ad hoc) una CER "impresa sociale" in forma di s.p.a. o s.r.l., perché questa CER s.p.a. o s.r.l. non avrebbe scopo di lucro e potrebbe darsi obiettivi ambientali, mutualistici o sociali, come ad essa imposto dalla legge.

La possibilità di istituire CER in diverse forme giuridiche, nonché l'ulteriore possibilità di attribuire ad una CER la qualifica di terzo settore, accendono ed alimentano il dibattito relativo all'analisi di ciascun modello di CER, al confronto tra i possibili modelli e ai vantaggi e ai limiti di ciascuno di essi, anche con riferimento agli elementi di fatto che dovrebbero caratterizzare una determinata CER, al fine di poter comprendere quale sia il modello preferibile in ciascun caso o classe di casi. Il rapporto che qui si introduce fornisce il suo contributo in questa direzione, ponendo le basi per una riflessione di questo tipo.

A nostro avviso, vi sono diversi elementi che conducono a ritenere che, tendenzialmente e al netto di particolari esigenze che possano giustificare soluzioni diverse, la cooperativa sia la forma più congeniale per dare veste giuridica ad una CER. La cooperativa è un tipo di ente che di per sé presenta già diversi elementi che caratterizzano una CER, dallo scopo mutualistico alla "porta aperta" per menzionarne solo alcuni, e che per di più si presta ad essere strutturata statutariamente per dare risalto alla territorialità (l'esperienza delle banche di credito cooperativo lo dimostra) e voce alle diverse possibili categorie di soci, e dunque di interessi, che dovrebbero per legge coesistere in una SCE (qui può essere utile la prassi delle cooperative sociali). I dati a livello europeo confortano questa conclusione, essendo la cooperativa una forma di CER molto utilizzata nei paesi in cui le CER sono più sviluppate. Inoltre, nell'ordinamento italiano, nel quale è possibile attribuire ad una cooperativa CER la qualifica di impresa sociale (ciò che, invero, sarebbe possibile anche in altri ordinamenti giuridici nazionali), la cooperativa impresa sociale potrebbe assurgere a modello di riferimento per le CER e chi intende costituirle, nonché naturale punto di partenza e necessario termine di confronto per valutare l'eventuale uso di forme giuridiche alternative. Molto opportunamente, dunque, nel rapporto si dà adeguato risalto alla cooperativa impresa sociale tra le possibili forme giuridiche di CER, accanto alla fondazione di partecipazione come ulteriore possibile modello, che però a noi appare una soluzione più complessa e delicata di quella cooperativa e perciò da trattare con molta attenzione.

Ad ogni modo, l'esiguo numero di CER accreditate fino a giugno scorso è certamente in via di crescita (presto sarà reso pubblico un dato aggiornato) e ciò proietta nel futuro ogni discorso sull'evoluzione delle CER del terzo settore. Le CER del terzo settore non sono ancora una realtà, ma sembrano avere tutte le carte in regola per poterlo diventare, come anche nel rapporto non si trascura di sottolineare. A tal fine sarà a nostro avviso essenziale la semplificazione dell'attuale quadro normativo, ma anche la sua divulgazione e promozione, al fine di rendere le CER più note ed accessibili a tutti, come questo rapporto contribuisce a fare.

Non è qui in questione soltanto l'opportunità della scelta (che enti come le CER che si pongono scopi non lucrativi non possono permettersi il lusso di sottovalutare), ma anche il suo carattere simbolico, poiché CER ed ETS condividono la medesima "anima" ed è questa loro comune essenza ad incrementarne la capacità di contribuire al bene comune. Se alle CER si attribuiscono in generale numerose virtù (tra cui la tutela dell'ambiente, la democratizzazione del mercato elettrico, la riduzione della povertà energetica, la capacità di favorire la partecipazione dei cittadini), ancora maggiori sono le aspettative da riporre nelle CER del terzo settore. Le CER del terzo settore potrebbero rivelarsi ancora più in grado di rinvigorire il "pilastro" comunitario in quel riequilibrio tra i diversi pilastri ritenuto essenziale per il benessere della nostra società (da Raghuram Rajan, nel fortunato volume del 2019, dal quale la terminologia è stata qui presa in prestito, ma ancor prima dall'economista, premio Nobel, Joseph Stiglitz, che in un importante scritto di quindici anni fa invitava ad andare oltre il mercato, verso un sistema economico più bilanciato e plurale, maggiormente popolato da cooperative ed enti non profit).

Infine, appare qui importante sottolineare un dato che emerge dal presente rapporto (e che per la verità ne determina anche il titolo stesso), ovvero che la connessione tra CER e terzo settore non è solo nel segno della CER del terzo settore, ovvero della CER che assume la qualifica di terzo settore iscrivendosi al RUNTS (o, nel caso di impresa sociale, nell'apposita sezione del Registro delle imprese). Indipendentemente dalla possibile qualifica di terzo settore della CER, è importante sottolineare l'apporto che gli ETS (e più in generale gli enti *non profit* e religiosi) possono recare alla costituzione e gestione di CER. La complessità della disciplina e la limitata conoscenza del tema rendono infatti necessario un impulso iniziale alla costituzione delle CER, che può derivare da diverse categorie di soggetti più strutturati, tra cui gli ETS, eventualmente anche in raccordo con gli enti locali in prospettiva di amministrazione condivisa. La società civile organizzata nell'ente del terzo settore può così contribuire allo sviluppo di un ulteriore strumento di sua azione, la CER. L'auspicio è che questo rapporto possa offrire un contributo anche in questa specifica direzione.

PARTE I

**CASI STUDIO E
INTERVISTE**



CASI STUDIO E INTERVISTE

a cura di Nicolò Melli (Fondazione Terzjus) e Andrea Checchi (Fratello Sole)

INTRODUZIONE:

Il report che segue ha l'obiettivo di fornire, nell'ambito del più ampio progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Terzjus, un quadro dello stato di attuazione della disciplina delle CER (comunità energetiche) in Italia. Nello specifico, attraverso la realizzazione di un'analisi qualitativa su 10 casi studio, si sono indagate le scelte e le motivazioni che spingono un soggetto a dar vita ad una comunità energetica, le eventuali difficoltà in sede di costituzione ma anche gli elementi distintivi legati alla forma giuridica (modelli giuridico-organizzativi) ed in particolare, al possesso della qualifica di ETS o alla volontà di ottenimento della stessa.

I CASI STUDIO:

Questa prima fase di indagine ha previsto il coinvolgimento di dieci realtà individuate sulla base di indicazioni ricevute sia da Fratello Sole (partner di progetto) sia da Fondazione Cariplo (partner finanziatore) e dalla Fondazione Terzjus stessa. Nella scelta dei casi oggetto di approfondimento si è cercato di prediligere una eterogeneità sia in termini di tipologie giuridico-organizzative rappresentate, sia di distribuzione geografica e di aree/livelli di intervento. Si fornisce di seguito un riepilogo dei casi con una specifica indicazione della forma giuridica e dell'area geografica di intervento della realtà trattate.

Denominazione	Forma giuridica dell'ente promotore	Sede	Provincia	Territorio di intervento
Comune di Caltagirone	Ente locale	Caltagirone	Caltagirone	Locale
Fondazione Messina	Fondazione	Messina	Messina	Regionale
Istituto Salesiano di Villa Sora	Ente religioso	Frascati	Roma	Locale
Parrocchia di Sant'Antonio	Ente religioso	Porto Mantovano	Mantova	Locale
Parrocchia Sant'Angela Merici	Ente religioso	Brescia	Brescia	Locale
Comune di Persico Dosimo	Ente locale	Persico Dosimo	Cremona	Locale
Istituto figlie di Maria Ausiliatrice	Ente religioso	Roma	Roma	Nazionale
Comune di Lecco	Ente locale	Lecco	Lecco	Locale
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus	Fondazione	Cremona	Cremona	Regionale
Parrocchia S. Maria Assunta	Ente religioso	Piodena	Cremona	Locale

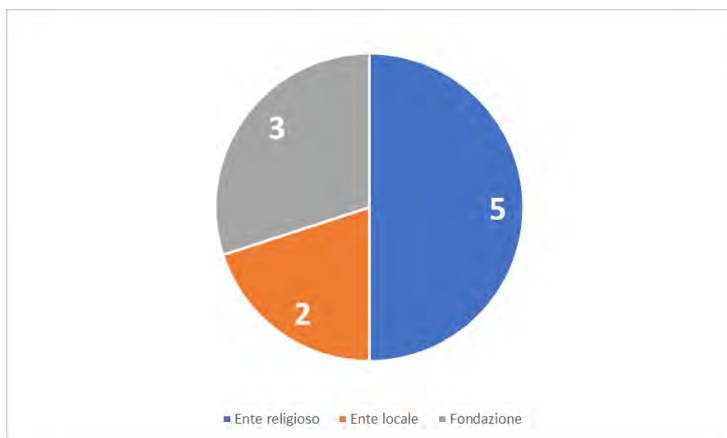


Figura 1. Suddivisione per forma giuridica

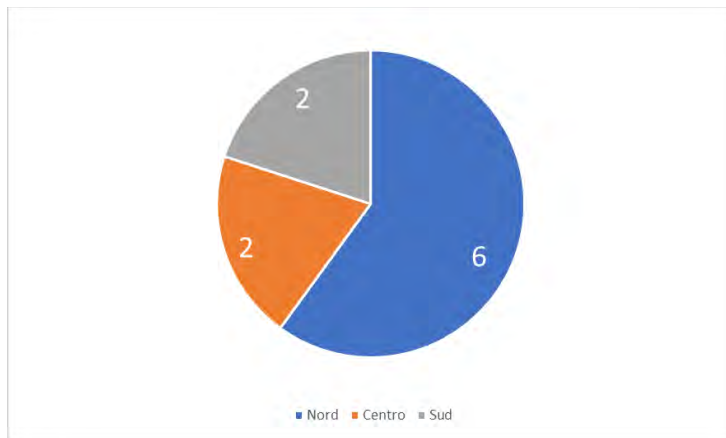


Figura 2. Suddivisione per geografia

LA METODOLOGIA UTILIZZATA:

L'indagine è stata effettuata mediante la realizzazione e somministrazione di interviste semi-strutturate della durata di circa 1h ciascuna. Le interviste sono state rivolte a figure apicali o di responsabilità specifica (connessa all'implementazione della CER) all'interno della singola organizzazione.

LA STRUTTURA DELL'INTERVISTA:

Obiettivo delle interviste è stato quello di individuare i principali modelli giuridici-organizzativi adottati per la costituzione della Comunità energetica, ed in particolare se vi fossero soggetti già in possesso della qualifica di ETS; e ancora più puntualmente, se siano state riscontrate delle problematiche in sede di costituzione della Comunità e come queste siano state risolte. Al tempo stesso si sono volute approfondire le motivazioni e le ragioni che spingono a dare vita ad una CER nonché le sfide prospettiche anche alla luce del contesto normativo in essere. Per fare ciò sono state identificate tre aree di approfondimento volte a restituire una fotografia più puntuale rispetto all'attuale panorama delle CER presenti nel nostro Paese.

Le tre dimensioni oggetto di indagine sono state le seguenti:

- **DIMENSIONE MOTIVAZIONALE E DI ASPETTATIVA:** Questa sezione ha l'obiettivo di indagare le motivazioni che hanno spinto l'ente a ragionare sulla costituzione di una CER e di conseguenza le aspettative che nutre e gli ostacoli che ha incontrato nel processo interno di definizione della comunità.
- **DIMENSIONE GIURIDICO-ORGANIZZATIVA:** Questa sezione ha l'obiettivo di indagare la consapevolezza rispetto alla forma giuridica (e dunque organizzativa) qualora questa sia già stata identificata.
- **DIMENSIONE PROSPETTICA:** Questa sezione ha l'obiettivo di indagare la proiezione verso il futuro dei soggetti promotori della CER.

I PRINCIPALI RISULTATI:

Attraverso la **prima dimensione (motivazionale e di aspettativa)** si è provato ad indagare le motivazioni che hanno spinto l'ente a ragionare sulla costituzione di una CER e di conseguenza sulle aspettative che nutre e gli ostacoli che ha incontrato nel processo interno di ideazione della comunità energetica.

Le **motivazioni**, pur variando a seconda della tipologia del soggetto intervistato possono essere riassunte nei seguenti temi chiave: tutela e salvaguardia dell'ambiente e transizione energetica, possibilità di risposta a situazioni di povertà energetica e contrasto alle disuguaglianze; risparmi economici e possibilità di generazione di introiti monetari. In questo senso la tipologia di ente e dunque gli obiettivi statutari e di mission influiscono sulla scala di valori associata alle motivazioni dove, per coloro i quali perseguono finalità strettamente sociali e solidaristiche, i temi della salvaguardia e tutela dell'ambiente, del contrasto alla povertà energetica e del rafforzamento dei legami comunitari risultano preponderanti. Parimenti, il tema del risparmio economico e della generazione di introiti è percepito come maggiormente rilevante da quei soggetti che, pur volendo conseguire obiettivi di utilità sociale, sono legati a dinamiche di equilibrio economico-finanziario. Quello che emerge chiaramente nella totalità degli intervistati è il co-esistere, seppure a gradienti differenti, delle tre dimensioni già menzionate. Si riportano di seguito alcuni passaggi estratti dalle interviste e utili a fornire una fotografia rispetto alle motivazioni che hanno spinto le realtà a ragionare sulla costituzione delle CER.

- "Siamo partiti dall'aspetto comunitario ovvero quello di creare o rafforzare le comunità che ci circondano"
- "Siamo un'impresa e come tale dobbiamo garantire un punto di equilibrio, ma la riduzione dei costi derivanti dalla creazione di una CER può tradursi in un miglioramento del nostro servizio a favore delle comunità che assistiamo"
- "La CER consente di rispondere a tre cose fondamentali: protezione dell'ambiente, coesione sociale e aiuto nelle comunità per chi fa più fatica"
- "Come Comune volevamo perseguire la transizione energetica"
- "La necessità di contrastare le disuguaglianze e il cambiamento climatico"
- "Intendiamo la sostenibilità nella sua tripartizione (economica, sociale e ambientale). La comunità energetica ingloba infatti una risposta economica ai crescenti costi dell'energia soprattutto per le categorie più fragili ma anche sociale e ambientale in ottemperanza agli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'agenda 2030"

La **percezione rispetto alle motivazioni** che spingono un soggetto a dare vita ad una CER varia poi se posta su un piano più generale ed astratto (*quale ritenete sia l'elemento principale che spinge un soggetto a dare vita ad una CER*). In questo caso le risposte tendono a condensarsi maggiormente sugli aspetti economici legati alla possibilità di generare introiti o risparmi monetari. In misura minoritaria emerge anche il tema della tutela dell'ambiente e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda **le aspettative che i soggetti intervistati nutrono nel costituire una comunità energetica**, si osserva come questo si traduca prevalentemente nel supporto al territorio, alle famiglie e alle imprese, nel rafforzamento del senso di comunità e di contrasto ai casi di povertà energetica e nella urgenza di poter contribuire positivamente alla salvaguardia dell'ambiente. In misura minoritaria emerge, anche in questo caso, il tema economico. Si

riportano di seguito alcuni passaggi estratti dalle interviste e utili a fornire una fotografia rispetto alle aspettative che hanno spinto le realtà a ragionare sulla costituzione delle CER.

- "si tratta di uno strumento aggregativo in quanto può avere la capacità di allargare la comunità che ci circonda"
- "sicuramente il rafforzamento delle comunità che ci circondano e dei legami con il territorio"
- "supportare le famiglie e le imprese del territorio da un lato e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche dall'altro"
- "essere di supporto al territorio e alle famiglie"
- "l'obiettivo è quello di poter fare la nostra parte per quello che riguarda il tema della transizione energetica e del cambiamento climatico"
- "in prospettiva un risparmio in termini economici legato ai costi dell'energia"

È interessante poi analizzare **la scelta degli intervistati rispetto al ruolo che intendono assumere** all'interno della CER. In questo caso il 100% dichiara di voler agire come "prosumer"¹ anziché semplice consumatore (*consumer*).

Passando poi all'analisi degli **ostacoli e delle difficoltà interne incontrate nel processo di ideazione della CER** è interessante notare come il tema relativo all'incompletezza della normativa (mancanza dei decreti attuativi di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199²) rappresenti l'ostacolo principale per la strutturazione e la definizione di molti aspetti della comunità energetica³. Al tempo stesso viene evidenziata, in via minoritaria, una difficoltà di comprensione generale della normativa (scambi economici, cabine primarie, vantaggi per gli aderenti, solo per citarne alcuni) soprattutto per quelle realtà meno strutturate che non possono contare sul supporto specialistico da parte di enti terzi o parimenti per gli enti locali che non sempre dispongono di risorse dedicate. In generale dunque emerge come la mancanza dei decreti attuativi e la complessità della disciplina costituiscano gli elementi di maggiore criticità per l'avvio dello strumento della CER che ad oggi resta incompleto e parzialmente inattuato.

Se, come evidenziato, il **supporto** di enti terzi nella definizione degli aspetti fondanti della CER resta un elemento critico per le organizzazioni coinvolte, soprattutto per quelle di dimensioni contenute, emerge che la quasi totalità degli intervistati ha ricevuto una qualche forma di aiuto (contributi monetari, affiancamento o supporto specialistico) da parte di enti filantropici, enti del terzo settore, enti religiosi, enti pubblici e società profit.

Il tema del supporto è, per contro, strettamente legato alle **modalità di finanziamento** delle future comunità energetiche: in questo senso 6 intervistati su 10 intendono ricorrere a modalità di finanziamento c.d. *blended*, ovvero in grado di combinare capitale proprio con risorse pubbliche o private o risorse pubbliche con capitale filantropico. I restanti, principalmente enti locali, intendono prediligere l'uso di risorse e finanziamenti di tipo pubblico (e.g. attraverso il P.O.P – Piano delle opere pubbliche)

¹ il termine è utilizzato per riferirsi all'utente che non si limita al ruolo passivo di consumatore (*consumer*), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (*producer*). In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte. La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata.

² Attuativo della Direttiva Europea n. 2001 dell'11 dicembre 2018 ("Renewable Energy Directive Recast")

³ L'Autorità per l'energia (ARERA) ha approvato la delibera 727/2022/R/eel che contiene il TIAD ("Testo integrato autoconsumo diffuso"); il testo stabilisce le modalità per la valorizzazione dell'energia derivante dall'autoconsumo diffuso, comprese le comunità energetiche. Si evidenzia che il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che determina gli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica (D.M. 414 7/12/2023 pubblicato in G.U. 07/02/2024) è stato emanato a seguito della somministrazione delle interviste contenute nel presente report.

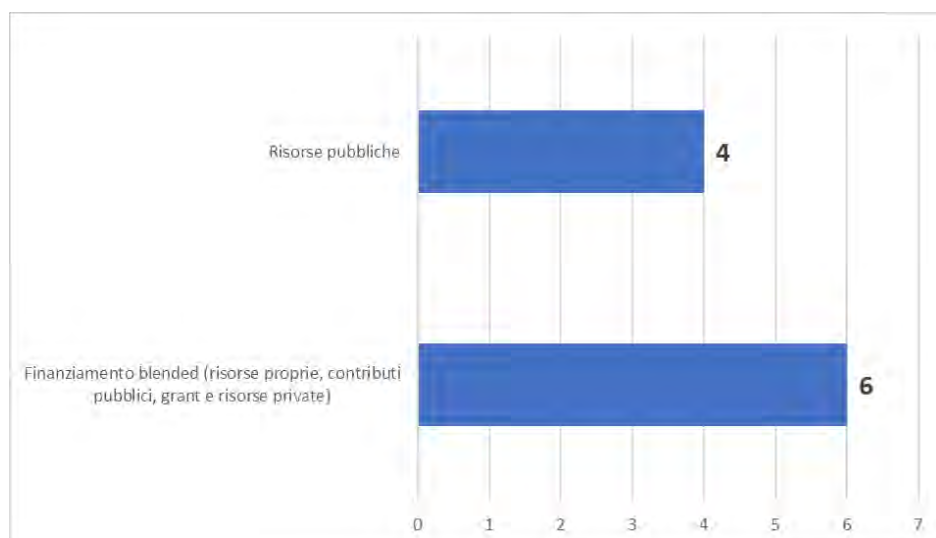


Figura 3: modalità di finanziamento individuate dai promotori delle CER

L'ultima parte di analisi di questa dimensione ha avuto l'obiettivo di approfondire **il sentiment rispetto ai punti di forza e debolezza dello strumento della CER** e all'indicazione di eventuali **modifiche o suggerimenti a livello di disciplina per il policy maker**.

Anche in questo caso, rispetto ai **punti di forza**, emerge chiaramente la portata valoriale della CER in quanto strumento in grado di combinare alla possibilità di ottenere vantaggi di tipo economico, il raggiungimento di obiettivi di tipo solidaristici (coesione sociale e costruzioni di comunità) e ambientali (transizione energetica, diversificazione delle fonti di approvvigionamento). Si riportano di seguito alcuni passaggi estratti dalle interviste e utili a fornire una fotografia rispetto ai punti di forza:

- *"la possibilità di mettere assieme soggetti diversi e creare e allargare comunità"*
- *"il fatto di fare del bene, la ripartizione degli utili può avere un impatto positivo sulle persone e sulle comunità"*
- *si tratta di uno strumento che mette tutti d'accordo perché abbraccia tre questioni fondamentali (risparmi, ambiente e sociale). Bisogna adottare strumenti nuovi per rispondere a sfide nuove e questo è uno strumento che consente di farlo.*
- *"si tratta di un'esperienza concreta che mette assieme persone e comunità".*

Rispetto ai punti di debolezza, i temi maggiormente sentiti sono quelli relativi alla gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti nella CER, ognuno portatore di interessi diversi e non sempre riconciliabili. In questo senso particolare enfasi viene messa sulla definizione delle modalità di ingresso e uscita dalle comunità energetiche (principio delle porte aperte). Al tempo stesso altri temi che emergono sono quelli relativi alla mancanza di specificità della normativa derivante dalla mancanza dei decreti attuativi (si veda a tal proposito il capitolo dedicato nel presente manuale) e alla difficoltà di operare un cambiamento culturale in grado di far comprendere i benefici dello strumento nel medio-lungo periodo. Si riportano di seguito alcuni passaggi estratti dalle interviste e utili a fornire una fotografia rispetto ai punti di debolezza:

- *"bisogna evitare che la CER diventi una sorta di "condominio" e dunque dove le regole di entrata e uscita debbano essere ben definite"*
- *"la gestione di soggetti diversi può rappresentare un ostacolo anche in termini di obiettivi diversi. Famiglie, comuni, imprese non vedono tutto nello stesso modo e bisogna porre attenzione a questo aspetto"*
- *"la vera debolezza è non avere ancora chiarito il quadro normativo"*

- "si tratta di qualcosa di nuovo che va fatto comprendere a metabolizzare. Ecco perché è importante accelerare per poter avere delle basi su cui misurare l'efficacia di questo strumento"
- "ad oggi non ci sono indicazioni su come gestire la CER in modalità partecipativo".

Infine, alla domanda "se potessi suggerire al policy maker modifiche o cambiamenti alla disciplina delle CER, cosa ti sentiresti di consigliare" la maggioranza degli intervistati insiste sulla necessità di accelerare l'emanazione dei decreti attuativi così da poter dare avvio allo strumento (e misurarne in prospettivi vantaggi e svantaggi) oltre che offrire così certezza normativa. Infine, emergono questioni in merito non solo allo snellimento della burocrazia, ma anche alla possibilità di incremento della quota destinata a finalità sociali, all'ampliamento del bacino di soggetti a cui sono destinati i finanziamenti pubblici, all'importanza dei processi di facilitazione nella creazione della CER, oltre che alla necessità di porre attenzione all'inserimento di tariffe incentivanti⁴ troppo elevate onde evitare, in prospettiva, la non sostenibilità, per le casse dello Stato, della misura.

Attraverso la **seconda dimensione (organizzativa e giuridica)** si è provato ad esplorare la consapevolezza rispetto alla **forma giuridica** (e dunque organizzativa) qualora questa sia già stata identificata da parte dei promotori. Alla domanda "avete già individuato la forma giuridica adatta per la vostra CER" sette intervistati su dieci indicano nell'associazione riconosciuta o nella cooperativa la forma giuridica più rispondente alle esigenze della loro comunità energetica. I restanti invece non hanno ancora affrontato il tema della scelta della forma giuridica in quanto in attesa di poter contare su un quadro giuridico-normativo definito.

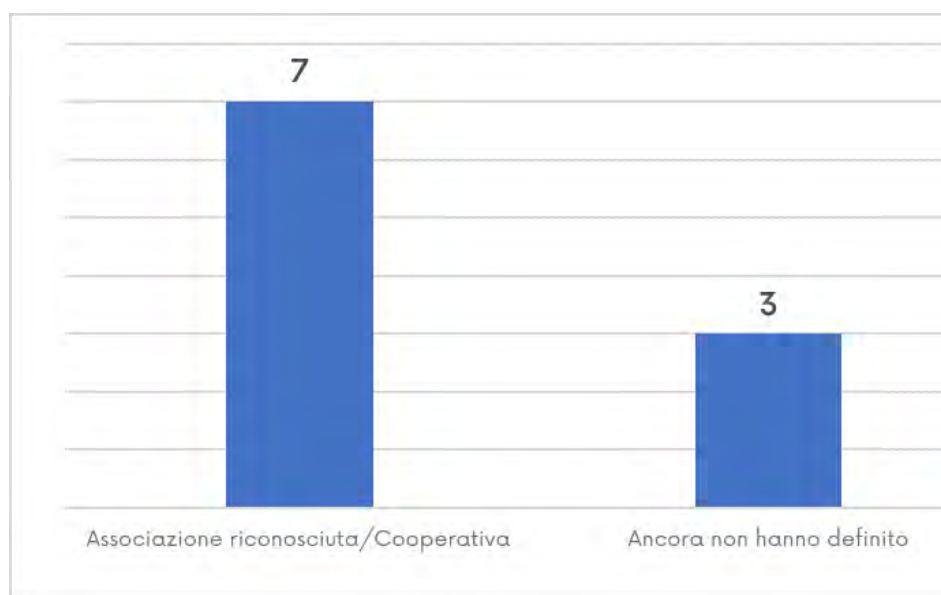


Figura 4: forma giuridica individuata dai promotori delle CER

Per coloro i quali si sono orientati verso le forme giuridiche menzionate le motivazioni principali che li hanno guidati nella scelta sono riconducibili al tema di una migliore tutela patrimoniale per i soci e gli associati (*autonomia patrimoniale c.d. perfetta*), una migliore coerenza rispetto

⁴ La disciplina delle comunità energetiche prevede l'introduzione di un incentivo, riconosciuto dal GSE, (tariffa premio/incentivante) sull'energia prodotta e autoconsumata. Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili con un risparmio sui costi dell'energia. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 gigawatt (GW), con un limite temporale fissato a fine 2027 per la richiesta dell'incentivo (che una volta ottenuto avrà durata di 20 anni).

alla finalità proprie della CER e minori costi rispetto ad altre forme giuridiche disponibili. Accanto a questo si è scelto poi di approfondire il **grado diretto di conoscenza** rispetto alla forma giuridica identificata in termini di vantaggi connessi (*quali pensi siano i vantaggi/benefici connessi a questa forma giuridica?*). Anche in questo caso la quasi totalità di coloro i quali hanno già definito la forma giuridica della CER identificano nella migliore tutela patrimoniale dei soci e degli associati l'elemento di vantaggio principale connesso alla specifica forma scelta.

Alla luce del focus della ricerca è stata poi approfondita la **propensione rispetto all'adozione della qualifica di ETS⁵** secondo la disciplina prevista dal Codice del Terzo settore (ente del Terzo settore). In generale, sebbene, emerga un diffuso interesse ad approfondire la possibilità di ottenimento della qualifica di ente del Terzo settore gli intervistati evidenziano la necessità di poter contare su un quadro normativo chiaro per poi procedere alla definizione di tutti gli aspetti organizzativi della comunità energetica. Nello specifico, solamente due realtà dichiarano di aver già discusso dell'ottenimento della qualifica di ETS mentre i restanti non hanno ancora affrontato internamente l'argomento.

Infine, per quanto attiene alla **tipologia di soggetti che i promotori delle CER intendono coinvolgere** all'interno della propria comunità energetica, le tipologie di soggetti maggiormente presenti sono famiglie e imprese, seguite da enti religiosi (parrocchie), enti locali, enti del Terzo settore e scuole.

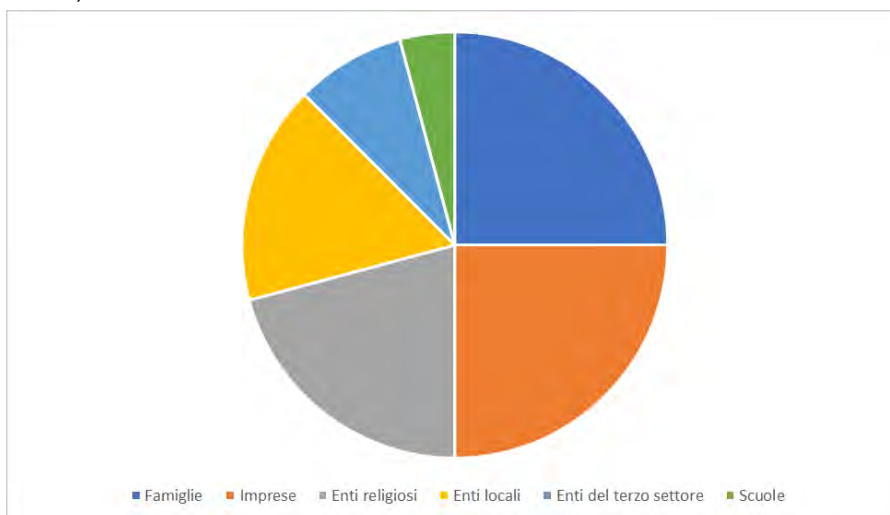


Figura 5: tipologia di soggetti che i promotori delle CER intendono coinvolgere

Attraverso la terza dimensione (prospettica) si è cercato di mettere a fuoco la proiezione verso il futuro dei soggetti promotori della CER. Nel concreto si è voluto approfondire **l'opinione dei partecipanti rispetto all'evoluzione delle CER in Italia** e più specificamente **nei confronti della propria comunità energetica**. Rispetto all'evoluzione delle comunità energetiche in Italia emerge con chiarezza la speranza che questo strumento possa trovare una reale attuazione in quanto rappresenta un'opportunità per rispondere a sfide che non sono più prorogabili. Permangono alcune criticità che andranno tenute in considerazione dal Legislatore tra cui la necessità di introdurre tariffe equilibrate per garantire la sostenibilità nel tempo delle CER, la certezza nelle regole, il rischio che l'aspetto culturale possa avere un peso nella diffusione difforme delle comunità energetiche in alcune Regioni ed in particolare nel Sud Italia e infine il rischio che venga meno l'aspetto comunitario dello strumento a fronte dell'ingresso di

⁵ Si precisa che le interviste in oggetto sono state realizzate prima della pubblicazione in G.U. della L. 26 luglio 2023, n. 95 che ha previsto l'inserimento, tra le attività di interesse generale svolte da enti del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, l'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo

grandi gruppi energetici che perseguono finalità speculative. Si riportano di seguito alcuni passaggi estratti dalle interviste e utili a fornire una fotografia rispetto alle prospettive di evoluzione delle CER in Italia:

- "in maniera positiva, ci si augura un'evoluzione dello strumento e si ritiene che ci siano buoni margini per incrociare gli interessi delle comunità"
- "c'è il rischio che i grandi colossi possano costituire comunità energetiche con uno scopo prettamente speculativo"
- "è una bellissima esperienza ma gli aspetti culturali potrebbero avere un peso nella sua diversa diffusione nel nostro Paese"
- "dipenderà se il Governo introdurrà tariffe equilibrate che permettano la sostenibilità delle CER in quanto politica industriale"
- "la vedo come la possibile soluzione al problema di autoconsumo che c'è in specifici territori, tutto questo potrà contribuire a rafforzare il senso di comunità"
- "una grande potenzialità perché potrebbero favorire una reale partecipazione su più livelli. Al tempo stesso il rischio è che in assenza di attenzione alla cura dei processi si possa lasciare tutto in mano ai grandi player energetici".

Per quanto riguarda infine la proiezione verso il futuro della propria CER (*sono passati 5 anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi⁶. Ti svegli, come immagini la tua CER?*) emerge nuovamente la forte componente valoriale e comunitaria propria dello strumento e la convinzione che questo possa rappresentare non solo un veicolo per generare ritorni o risparmi economici ma anche e soprattutto per rafforzare la coesione sociale, contrastare le disuguaglianze e il cambiamento climatico. Si riportano di seguito alcuni passaggi estratti dalle interviste e utili a fornire una fotografia rispetto al futuro della propria CER:

- *"la vedo fiorente, allargata"*
- *un proliferare di queste attività, se i progetti pilota daranno buoni risultati. Con la possibilità di costruire partnership con altre progettualità dove poter investire per realizzare risultati comunitari"*
- *"mi auguro funzionerà bene perché sono convinto che non sia solo una questione economica ma quanto più di supporto alla crescente povertà che stiamo affrontando"*
- *"come un veicolo di coesione, più grande e partecipata, con nuovi soggetti che nel mentre hanno deciso di entrare a farne parte"*
- *"immaginerei cosa potrebbe generare la nostra CER anche in termini di ricadute ambientali e sociali al di là dell'ambito energetico. La comunità riesce a creare beni pubblici. Tutto questo potrebbe essere un volano per la nascita di altre iniziative che non necessariamente hanno a che fare con il tema energia".*

⁶ d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art.8, co.1

QUADRO DI SINTESI DELLE TRE DIMENSIONI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO:

<i>Dimensione motivazione e di aspettativa</i>	<i>Dimensione organizzativa e giuridica</i>	<i>Dimensione prospettica</i>
Per quanto riguarda la dimensione motivazione e di aspettativa emerge in maniera evidente il co-esistere, a gradienti differenti a seconda della tipologia del caso studio, di tre motivazioni che spingono un soggetto a dar vita ad una CER: tutela e salvaguardia dell'ambiente, contrasto alla povertà energetica e risparmi economici. Approfondendo i principali ostacoli e difficoltà incontrate nel processo di ideazione della CER è l'incompletezza della norma (mancanza dei decreti attuativi) a rappresentare ad oggi l'ostacolo principale per la strutturazione della CER. Per quanto riguarda poi le modalità di finanziamento delle CER si sostanziano, nella maggior parte dei casi, in forme c.d. blended (risorse proprie, contributi pubblici, grant) e in via minore attraverso l'esclusivo ricorso a fondi pubblici. Infine, rispetto alle possibili modifiche o integrazioni alla disciplina viene posto l'accento sulla necessità di accelerare l'emanazione dei decreti attuativi ma anche allo snellimento della burocrazia, alla possibilità di incremento della quota destinata a finalità sociali, all'ampliamento del bacino di soggetti a cui sono destinati i finanziamenti pubblici oltre che alla necessità di porre attenzione all'inserimento di tariffe incentivanti troppo elevate per evitare la non sostenibilità della misura nel tempo.	Per quanto riguarda la dimensione organizzativa e giuridica, cooperativa e associazione riconosciuta sono le forme giuridiche su cui i promotori delle CER ripongono la propria scelta. Le motivazioni legate alla scelta di queste forme giuridiche sono da ricercare nella ridotta responsabilità degli amministratori ma anche in una migliore coerenza con gli obiettivi della CER e minori costi rispetto ad altre forme giuridiche. Rispetto all'adozione della qualifica di ETS emerge, sebbene un diffuso interesse ad approfondire la fattibilità tecnica, la necessità di poter contare su quadro normativo chiaro e definitivo Per quanto riguarda infine le tipologie di soggetti che i promotori delle CER intendono coinvolgere all'interno della propria comunità energetica troviamo famiglie e imprese, seguite da enti religiosi, enti locali, enti del Terzo settore e scuole.	Per quanto riguarda la dimensione prospettica sebbene il sentiment generale rispetto allo strumento sia positivo emergono alcune criticità tra cui la necessità di introdurre tariffe equilibrate per garantire la sostenibilità delle CER nel tempo, la certezza nelle norme e il rischio che possa venire meno l'aspetto comunitario dello strumento a fronte dell'entrata di grandi gruppi energetici in ottica puramente speculativa.

CONSIDERAZIONI FINALI:

Dalle interviste realizzate emerge un quadro, seppur di tipo qualitativo, ancora in via di definizione rispetto allo sviluppo delle comunità energetiche nel nostro Paese. I ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi e la disciplina ancora poco definita contribuiscono a generare un clima di sfiducia da parte dei soggetti interessati ad avviare questo tipo di sperimentazioni. L’indeterminatezza della norma ha un riflesso diretto nell’ancora parziale definizione da parte delle CER di molti degli aspetti definitori sotto il profilo giuridico-organizzativi (identificazione delle forme giuridiche, modalità di finanziamento, meccanismi interni di funzionamento). Nonostante questo emerge con forza la consapevolezza, da parte dei promotori, della capacità della CER di fungere da strumento trivalente in grado di generare benefici economici e favorire il perseguimento di obiettivi di tipo solidaristico (riduzione delle disuguaglianze, contrasto alla povertà energetica) oltre che ambientali (transizione energetica e diversificazione delle fonti di approvvigionamento). Parimenti, risiede nella capacità della comunità energetica di essere strumento comunitario e aggregativo un altro dei punti di forza che questa analisi di casi studio ha portato in evidenza: l’attivazione di reti larghe che mettono insieme soggetti diversi (famiglie, imprese, corpi intermedi) potrà rappresentare un modo per costruire o ricostruire comunità laddove queste sono venute meno e, in questo senso, il Terzo settore potrà avere un ruolo chiave nel facilitare l’attivazione di processi partecipativi che permettano di mettere assieme portatori di interessi diversi. Ai nastri di partenza troviamo esperienze interessanti e che in prospettiva potranno generare benefici reali per le nostre comunità non solo in termini economici e di diversificazione delle fonti energetiche ma anche di accresciuta coesione sociale e inclusione. Affinchè tutto questo sia possibile è necessario ora procedere speditamente nel completamento della normativa fornendo gli strumenti affinché queste sperimentazioni possano prendere effettivamente il via e si possa effettivamente misurare l’impatto reale di questa misura.

I CASI STUDIO

1

Organizzazione: Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco

Nome e cognome del referente: Suor Maria del Carmen Canales

Attività: L'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice si dedica ai giovani più poveri, a coloro che hanno minori possibilità di riuscita e sono più esposti al pericolo. L'istituto opera attraverso scuole, centri di formazione professionale, collegi e pensionati universitari, oratori, Associazioni del tempo libero e del volontariato, molteplici attività pastorali e culturali.

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Superiora della Visitatoria "Maria Madre della Chiesa"

Territorio di operatività dell'ente: Nazionale

Forma giuridica dell'ente: Ente religioso

Forma giuridica identificata per la CER: in fase di identificazione

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: ancora non definiti

2

Organizzazione: Comune di Caltagirone

Nome e cognome del referente: Lara Lodato

Attività: ente locale

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Assessore alla transizione ecologica e alle politiche di istruzione

Territorio di operatività dell'ente: Locale (Caltagirone)

Forma giuridica dell'ente: Ente locale

Forma giuridica identificata per la CER: in fase di identificazione

Stato di avanzamento della CER: da avviare (2 progetti: finanziati dalla Regione Sicilia)

Soggetti partner: nel progetto finanziato da Regione Sicilia si prevede il coinvolgimento di un gruppo di famiglie in situazione di povertà energetica situate all'interno di una zona a rischio della città e già individuate con il supporto degli uffici tecnici preposti oltre che un istituto scolastico e la Diocesi. La seconda CER, ancora in via di definizione, prevede il coinvolgimento di circa 70 ceramisti appartenenti al distretto locale.

3

Organizzazione: Parrocchia di Sant'Antonio

Nome e cognome del referente: Marco Pirovano – don Matteo Palazzani

Attività: Parrocchia

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Direttore ufficio di pastorale sociale e del lavoro; Parroco

Territorio di operatività dell'ente: Locale (Porto Mantovano)

Forma giuridica dell'ente: Ente religioso

Forma giuridica identificata per la CER: associazione riconosciuta

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: il progetto prevede il coinvolgimento di circa 70 famiglie di cui alcune hanno già provveduto con l'installazione dei pannelli foto-voltaici. Al tempo stesso si prevede il coinvolgimento dei comuni limitrofi (Marmirolo e Porto Mantovano). Si è inoltre già preso contatto con 2 imprese del territorio che hanno mostrato interesse all'adesione nella CER.

4

Organizzazione: Istituto Salesiano Villa Sora

Nome e cognome del referente: Mattia Ciuffreda

Attività: L'istituto salesiano "Villa Sora" è una scuola paritaria di Frascati che comprende una scuola secondaria di primo ed una di secondo grado.

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Direttore amministrativo (econo

Territorio di operatività dell'ente: Locale (Frascati)

Forma giuridica dell'ente: Istituto scolastico

Forma giuridica identificata per la CER: in fase di identificazione

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: il progetto prevede il coinvolgimento di famiglie (numero ancora da definire) e realtà commerciali limitrofe all'istituto scolastico. Con una di queste è già stata avviata una prima discussione rispetto alla possibilità di adesione alla CER.

5

Organizzazione: Fondazione Messina

Nome e cognome del referente: Gaetano Giunta

Attività: La Fondazione MeSSInA (Fondazione delle Comunità del Mediterraneo Sostenibili e Solidali per l'Inclusione e l'Accoglienza) nasce dal partenariato di alcune tra le principali reti sociali, educative, istituzionali e della ricerca scientifica del proprio territorio e importanti attori e network sociali nazionali e internazionali. Si pone l'obiettivo esplicito di promuovere giustizia sociale e sviluppo economico e umano nei luoghi in cui opera e che punta a far crescere in modo sostenibile.

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Presidente

Territorio di operatività dell'ente: Regionale (Sicilia)

Forma giuridica dell'ente: Fondazione

Forma giuridica identificata per la CER: associazione riconosciuta o cooperativa

Stato di avanzamento della CER: avviate/da avviare (5 progetti)

Soggetti partner: la Fondazione ha già avviato diverse sperimentazioni in materia di comunità energetiche (smart grid) prevedendo il coinvolgimento di soggetti diversi tra cui Comuni e strutture private dove la Fondazione ha proprie infrastrutture in comodato d'uso di lungo o di sua proprietà.

6

Organizzazione: Parrocchia S. Maria Assunta

Nome e cognome del referente: don. Antonio Pezzetti

Attività: parrocchia

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Parroco

Territorio di operatività dell'ente: Locale (Piodena)

Forma giuridica dell'ente: ente religioso

Forma giuridica identificata per la CER: associazione riconosciuta o cooperativa

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: il progetto prevede il coinvolgimento di famiglie (numero ancora da definire), del Comune di Piodena, della Parrocchia e di piccole imprese del territorio con le quali si sta vagliando la possibilità di adesione.

7

Organizzazione: Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro

Nome e cognome del referente: Fabio Bertusi, Giovanni Scotti

Attività: Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus è una realtà multiservizi senza scopo di lucro attiva dal 1897. È presente sui territori di Cremona, Brescia e Milano ed eroga servizi socio-sanitari per le fragilità: anziani, persone con Disabilità Intellettiva e Autismo adulte e minori. Inoltre offre consulenze e formazione scientifica su tutto il territorio nazionale.

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Direttore Generale, Presidente

Territorio di operatività dell'ente: Regionale (Lombardia)

Forma giuridica dell'ente: Fondazione

Forma giuridica identificata per la CER: associazione riconosciuta

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: il progetto prevede il coinvolgimento della Parrocchia di Sospiro (CR), della Fondazione oltre che del Comune di Sospiro (CR)

8

Organizzazione: Parrocchia S. Angela Merici

Nome e cognome del referente: Umberto dell'Aversana, Enzo Torri

Attività: parrocchia

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Parroco, Collaboratore Diocesi di Brescia

Territorio di operatività dell'ente: Locale (Brescia)

Forma giuridica dell'ente: ente religioso

Forma giuridica identificata per la CER: cooperativa

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: il progetto prevede il coinvolgimento della Parrocchia oltre che del circolo ACLI locale e di un gruppo di famiglie il cui numero è ancora da definire

9

Organizzazione: Comune di Persico Dosimo

Nome e cognome del referente: Giuseppe Bignardi

Attività: ente locale

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Sindaco

Territorio di operatività dell'ente: locale (Persico Dosimo)

Forma giuridica dell'ente: ente locale

Forma giuridica identificata per la CER: associazione riconosciuta

Stato di avanzamento della CER: da avviare (1 progetto)

Soggetti partner: da definire in seguito alle procedure di raccolta delle manifestazioni di interesse

10

Organizzazione: Comune di Lecco

Nome e cognome del referente: Anna Riva

Attività: ente locale

Ruolo all'interno dell'organizzazione: Responsabile Unità di Piano Strategico e Bilancio di Sostenibilità socio-ambientale - Comune di Lecco

Territorio di operatività dell'ente: locale (Lecco)

Forma giuridica dell'ente: ente locale

Forma giuridica identificata per la CER: associazione riconosciuta

Stato di avanzamento della CER: da avviare (2 progetti)

Soggetti partner: circa 30 soggetti (imprese, case di riposo, parrocchie, scuole, partecipate, asili nidi, sindacati, università) individuati attraverso un percorso di [co-programmazione](#) (manifestazione d'interesse) con il territorio iniziato a ottobre 2022 e che ha previsto la realizzazione di una serie di incontri formativi/informativi sul territorio con imprese, Terzo settore, società partecipate. Agli aderenti alla Comunità Energetica è stata offerta, da parte del Comune, un'analisi energivora dei consumi in modo da identificare le anomalie di consumo così da favorire anche un'educazione al consumo energetico a cui è seguito la predisposizione di un report, per tutti gli aderenti, sulle possibilità di installazione degli impianti fotovoltaici.

Da segnalare: Il modello proposto dal Comune di Lecco prevede che l'incentivo economico generato dalla produzione di energia all'interno della CER sia vincolato per una quota non inferiore al 70% ad un fondo comunitario amministrato e gestito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese (Fondazione Cariplo). Il Fondo comunitario sosterrà, una volta istituito, progettualità promosse e realizzate da enti del Terzo settore territoriali in diversi ambiti di intervento e principalmente sociale, ambiente, cultura. La Fondazione Comunitaria, al contempo, si impegnerà a raddoppiare la dotazione del fondo così da poter raggiungere maggiori beneficiari e fragilità.

APPENDICE

Si riporta di seguito la traccia utilizzata per la realizzazione delle interviste ai casi studio.

ANAGRAFICA: *Questa sezione ha l'obiettivo di raccogliere informazioni base sotto il profilo anagrafico e organizzativo dell'ente.*

1. Nome e cognome dell'intervistato
2. Ruolo all'interno dell'organizzazione
3. Forma giuridica dell'organizzazione
4. Territorio di operatività dell'organizzazione

DIMENSIONE MOTIVAZIONALE E DI ASPETTATIVA: *Questa sezione ha l'obiettivo di indagare le motivazioni che hanno spinto l'ente a ragionare sulla costituzione di una CER e di conseguenza le aspettative che nutre e gli ostacoli che ha incontrato nel processo interno di definizione della comunità.*

1. Cosa ti/vi ha spinto a ragionare sulla creazione di una comunità energetica?
2. Quale pensi sia l'elemento principale che spinge un soggetto a dar vita ad una CER?
3. Quali sono le aspettative che hai/avete nel costituire una comunità energetica?
4. Che ruolo intendi svolgere all'interno della CER?
5. Hai/avete incontrato difficoltà interne nel processo di creazione della CER? Se sì, di che tipo?
6. Hai ricevuto supporto da enti terzi? e da fondazioni?
7. Come intendi finanziare la tua CER?
8. In generale, quali pensi siano i punti di forza di una CER?
9. e i principali punti di debolezza?
10. Se potessi suggerire al policy maker delle modifiche/cambiamenti alla disciplina delle CER cosa ti sentiresti di consigliare?

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E GIURIDICA: *Questa sezione ha l'obiettivo di indagare la consapevolezza rispetto alla forma giuridica (e dunque organizzativa) qualora questa sia già stata identificata.*

1. Hai/avete già individuato la forma giuridica adatta?
2. Cosa vi ha spinto a orientarvi verso questa forma giuridica?
3. Quali pensi siano i benefici/vantaggi connessi a questa forma giuridica?
4. Avete scelto anche di assumere la qualifica di ETS?
5. Hai/avete già individuato i partner? Di che tipologia di soggetti si tratta?
6. Come li hai individuati?

DIMENSIONE PROSPETTICA: *Questa sezione ha l'obiettivo di indagare la proiezione verso il futuro dei soggetti promotori della CER.*

1. Come vedi l'evoluzione delle CER in Italia?
2. Sono passati 5 anni dall'entrata in vigore dei decreti istitutivi delle CER. Ti svegli, come immagini la tua comunità energetica?

PARTE II

L'ANALISI GIURIDICA



L'ANALISI GIURIDICA

a cura di Ilaria Ioannone (Fondazione Terzjus)

PREMESSA. LE COMUNITÀ ENERGETICHE COME FENOMENO EMERGENTE

Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) - nell'attuale panorama europeo – si pongono quale modello emergente che intende proporre un metodo alternativo di produrre e consumare energia basato sulla condivisione. Il modello della CER si contraddistingue per avere come **finalità precipua di quella di generare benefici sociali, ambientali ed economici ai membri e al territorio interessato, operando nel rispetto del principio di autoconsumo energetico e autosufficienza**, utilizzando impianti che producono energia pulita rinnovabile. Grazie all'autoproduzione e allo scambio di energia, in un'ottica di economia circolare, le Comunità energetiche puntano all'autonomia energetica mettendo a sistema le risorse e i mezzi di produzione di cui una comunità – presente all'interno del territorio – già dispone. Un modello, quello delle CER, che apre la strada a nuovi scenari energetici rinnovabili sperimentando ruoli innovativi in ambito sociale, etico e civico, verso uno stile di vita più sostenibile e partecipativo. Le Comunità energetiche, infatti, in quanto contraddistinte dalla cittadinanza attiva e dalla partecipazione di diversi attori sociali **possono rappresentare importanti acceleratori di una transizione ecologica sostenibile**. Nel contesto europeo, addirittura, esiste una Federazione delle cooperative energetiche che riunisce circa 1900 CER, per un totale di oltre 1,2 milioni di cittadini. Il paese UE con il maggior numero di Comunità Energetiche, secondo uno studio del Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea del 2020, è la Germania, che conta 1750 CER. Seguono la Danimarca (700) e i Paesi Bassi (500). In Gran Bretagna le Comunità Energetiche sono oltre 420.

Un fenomeno, quello appena delineato, destinato a diventare sempre più una forza promotrice di dinamiche partecipative e virtuose che tendono a coinvolgere in questo sistema anche la Pubblica amministrazione. Senza tener conto della crisi energetica che sta caratterizzando il continente europeo. Una condizione, questa, che porta le comunità energetiche a ricoprire un ruolo fondamentale per la transizione ecologica ma anche per la strategia energetica del nostro Paese.

Nel panorama italiano, la visibilità delle CER è data dal fatto che nel nostro Paese si registrano già le prime esperienze di comunità energetiche rese possibili anche da alcune normative regionali che hanno

Nel nostro Paese si stanno già registrando le prime esperienze di comunità energetiche

permesso in qualche modo di fare da "apripista" dando una prima parziale attuazione alla Direttiva Comunitaria RED II (2018/2001/UE). Senza poi tener conto del fatto siamo in presenza della disciplina che ha trasposto in maniera definitiva e completa la normativa europea (D.lgs. n. 199 del 2021), incentrato sulla promozione dell'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili, è stata arricchita dall'intervento dell'Autorità di Regolazione (ARERA) attraverso l'implementazione di un nuovo modello regolatorio denominato TIAD (Testo Integrato Autoconsumo diffuso). Peraltro, con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) pubblicato nel gennaio

2024, peraltro, accelera il passaggio dalla fase transitoria a quella a regime, caratterizzata da un ambito applicativo più ampio e una visione completa delle funzioni assegnate alle Comunità energetiche rinnovabili (CER).

D'altro canto, non può non evidenziarsi come al di là degli aspetti tecnico-giuridici, tale strumento interseca molteplici profili di interesse generale. Anzitutto, la ragione basilare di interesse delle CER legata al collegamento del tema con l'utilizzo di forme di energia pulita, diventato un obiettivo primario della politica energetica dell'Unione Europea. In particolare, la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili è cresciuta a causa dell'innalzamento dei costi energetici in seguito al conflitto russo-ucraino. In questo senso, quindi, il legislatore ha risposto a questa necessità introducendo deroghe significative alla disciplina generale, consentendo la promozione delle CER anche al di fuori dei limiti precedentemente esistenti. Un secondo motivo di interesse è correlato al carattere fisiologico delle fonti rinnovabili, che favorisce un sistema decentralizzato di produzione di energia. Le forme di autoconsumo individuale si sono moltiplicate, comprese le forme organizzate introdotte dalla RED 2. Nella prospettiva indicata, **le CER rappresentano la forma organizzativa più complessa, coinvolgendo cittadini, imprese e pubblica amministrazione**, dando vita a un sistema virtuoso che va oltre la mera questione energetica.

Infine, non può non essere menzionato il fatto che il tema delle CER presenta connessioni con il processo di trasformazione del mercato dell'energia, promosso dalla Direttiva UE 2019/944. Questa direttiva, relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (IEMD), riconosce un ruolo attivo dei consumatori finali grazie alle innovazioni tecnologiche. Nel contesto della produzione di energia da fonti rinnovabili, infatti, le CER acquisiscono un significato specifico come nuovi attori di mercato, contribuendo a ridefinire il panorama energetico, tradizionalmente dominato dalle grandi compagnie del settore. Ed è per questo, quindi, che le Comunità energetiche rappresentano un'organizzazione nata dalla cooperazione tra cittadini, imprese ed enti pubblici, assumendo un ruolo chiave nel processo di transizione energetica. Tale organizzazione dà vita a un sistema innovativo di produzione e consumo di energia rinnovabile, con rilevanti impatti su scala locale e più ampia.

LA COMUNITÀ ENERGETICA NEL CONTESTO ITALIANO E LE POSSIBILI FORME GIURIDICHE

Sotto il profilo della regolamentazione di questo nuovo modello di produzione dell'energia, in Italia le CER vengono disciplinate dal D.lgs. n. 199/2021, che ha recepito la Direttiva Europea RED II in tema di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, l'art. 31, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 199/2021, fornisce una definizione di Comunità energetica rinnovabile precisando che si tratta di **un soggetto giuridico di diritto autonomo il cui obiettivo è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità attraverso la produzione, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia anche con il suo accumulo**

L'obiettivo della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità attraverso la produzione, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia anche con il suo accumulo

suo accumulo. Dette caratteristiche che consentono di inquadrare le comunità energetiche come un sistema integrato produzione-reti-accumulo dove i fabbisogni dei membri della comunità vengono soddisfatti dall'energia prodotta e distribuita all'interno della comunità stessa.

Accanto a ciò, però, le Comunità energetiche si contraddistinguono per il carattere aperto e volontario in cui i membri possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o Autorità locali, comprese le Amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Obiettivo principale della CER, quindi, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità piuttosto che profitti finanziari. Per quanto concerne le forme giuridiche da adottare ai fini della costituzione di una Comunità energetica, la normativa interna non prescrive una precisa forma, parlando semplicemente di "soggetto giuridico di diritto privato".

A tal riguardo, l'ARERA con un primo intervento di regolazione relativo alla fase sperimentale⁷ aveva precisato che potesse trattarsi di soli enti non profit. Un orientamento su cui si sta attestando anche la dottrina sulla base del presupposto che la prevalenza degli scopi sociali, rispetto a quelli lucrativi, lascerebbe pensare che restino al di fuori dello schema della CER tutti gli schemi societari di cui al titolo V del codice civile.

Tuttavia, vi sono esperienze a livello europeo che potrebbero far propendere per forme di tipo societario. In tal senso, **si potrebbe ritenere che potrebbero essere adottate le forme giuridiche più confacenti alle esigenze di chi intende costituire la CER purché sussistano le condizioni dall'art. 31 del Dlgs. 199/2021.**

In particolare, la normativa richiede che l'ente:

- ❖ **sia di tipo "collettivo"**: dunque, dovrà trattarsi di un ente partecipato, con o senza personalità giuridica, ma con soggettività giuridica, ossia capace di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei suoi membri o componenti, nonché dotato di un'organizzazione ed organi propri;
- ❖ **non debba avere lo scopo di lucro** quale scopo principale, con l'importante precisazione che non è considerato scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.

Senza poi tener conto di alcuni elementi che devono risultare dallo Statuto della CER ovvero:

- ❖ obiettivo principale consistente nella **fornitura di benefici ambientali**, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- ❖ **oggetto sociale** corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
- ❖ **diritto di ingresso** per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o Autorità locali comprese le Amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del Terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;

⁷ Cfr. Arera, Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo e di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile.

- ❖ **mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso** in ogni momento, fatto salvo il pagamento, pre-concordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- ❖ **condizioni economiche** di ingresso e partecipazione (es. quote associative) **non eccessivamente gravose**;
- ❖ individuazione di un soggetto delegato **responsabile del riparto dell'energia** condivisa.

Requisiti CER (art. 31 del Dlgs. 199/2021)	
L'ente deve essere di tipo "collettivo"	dovrà trattarsi di un ente partecipato, con o senza personalità giuridica, ma con soggettività giuridica
Assenza di scopo di lucro	quale scopo principale

Statuto CER (art. 31 del Dlgs. 199/2021)	
Obiettivo principale	fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità
Oggetto sociale	secondo quanto prescritto dalle norme
Diritto di ingresso	per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme e sono localizzati nel perimetro rilevante
Condizione economiche di ingresso e partecipazione non particolarmente gravose	
Mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento	
Individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa	

A tal proposito, quindi, sotto il profilo delle forme giuridiche, **il modello delle Comunità energetiche risulta conforme e compatibile con quello delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, così come quello delle cooperative con qualifica di impresa**

sociale, costituite per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire ai soci beni o servizi (scopo mutualistico) o, ancora, **alle fondazioni di partecipazione**, modello "atipico" di fondazione che coniuga l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni.

il modello delle Comunità energetiche risulta conforme e compatibile con quello delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, così come quello delle cooperative sociali

È certo che dovendosi basare sulle considerazioni avanzate inizialmente da ARERA, il novero delle forme giuridiche attraverso cui costruire una CER si restringe a due ambiti ovvero:

- a) enti a struttura societaria, quello delle società cooperative, di cui al titolo VI del Libro V c.c., caratterizzate dallo scopo mutualistico;
- b) nell'ambito degli Enti a struttura non societaria gli Enti previsti dal Libro I del c.c., seguendo l'orientamento ormai prevalente secondo cui tali enti possono avere ad oggetto anche la realizzazione di scopi economici, come quelli mutualistici, a condizione che ciò avvenga senza il tramite di una ripartizione tra gli associati dei risultati dell'attività economica.

Soluzioni, tuttavia, che meritano una riflessione.

Con riferimento all'ipotesi sub a), **secondo lo Studio di Euricse⁸ è ragionevole ritenere che la forma più idonea per la costituzione di una CER sia quella della società cooperativa**. Si tratta, in effetti, di una premessa del tutto condivisibile, in quanto tale forma organizzativa permetterebbe di:

- (i) garantire la partecipazione attiva e democratica dei soci nel definire le strategie, gli impegni finanziari, la destinazione degli utili;
- (ii) avere un capitale variabile che consente di soddisfare il principio della porta aperta, ammettendo l'ingresso di nuovi soci che, con il loro apporto, contribuiscono al funzionamento della società (o più semplicemente vogliono giovare delle prestazioni societarie) o, specularmente, consentendo l'uscita di quelli non più interessati alla prestazione mutualistica;
- (iii) favorire la cooperazione tra soggetti pubblici e privati. Tra le forme più evolute, particolarmente adatte alla costituzione di una CER, si segnalano le cd. Imprese di comunità, sottoforma di Cooperative di comunità.

⁸ Le Comunità energetiche rinnovabili. Dalla teoria alle pratiche.

Con riferimento, invece, all'ipotesi sub b) **tra le forme giuridiche anche l'associazione (riconosciuta o non riconosciuta) sembrerebbe presentare una struttura idonea** a garantire il principio della porta aperta ed a perseguire le finalità proprie della CER. La prima ipotesi rappresenta una soluzione appetibile anche con riferimento ai minori costi di costituzione, che possono ben rispondere, in

lo schema dell'associazione non riconosciuta è risultato essere quello maggiormente adoperato nelle iniziative di CER di prima sperimentazione

determinate circostanze, alle specifiche esigenze di una CER. Proprio per questa ragione, **lo schema dell'associazione non sembrerebbe essere quello maggiormente adoperato nelle iniziative di CER di prima sperimentazione**, nate grazie all'impulso e all'iniziale investimento impiantistico dell'ente locale e che si caratterizzano per una dimensione medio-piccola e per un oggetto sociale incentrato sulle attività che tipicamente costituiscono l'essenza della CER, ovvero la produzione e l'autoconsumo/condivisione di energia rinnovabile.

Ma anche nel passaggio a regime, si badi, non è escluso che possano presentarsi le medesime esigenze di snellezza, **specie laddove si tratti di CER di piccole dimensioni**, che svolgono attività essenziali legate all'autoproduzione e consumo di energia rinnovabile e/o che si avvalgano di impianti messi a disposizione da un produttore che rimane esterno alla CER, responsabile anche della gestione. È più probabile, però, che anche in tali circostanze, **soprattutto se si è in presenza di CER con partecipazione pubblica**, si guardi con maggiore interesse più che al modello dell'associazione riconosciuta, alla possibilità di costituire una associazione del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), che consente di superare il problema dell'autonomia patrimoniale imperfetta, senza tuttavia abbandonare del tutto la flessibilità dello schema associativo. A tal proposito, infatti,

la Riforma del Terzo settore garantisce attraverso una procedura più snella, affidata al notaio, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con un patrimonio minimo di 15mila euro.

la Riforma del Terzo settore garantisce attraverso una procedura più snella, lasciata al notaio, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica

Ancora con riferimento agli Enti del I Libro del c.c., qualificabili come Enti del Terzo settore, va infine evidenziato

come stia prendendo piede l'idea che **tra le forme organizzative utilizzabili possa esserci anche la fondazione**, e più nello specifico quello della fondazione di partecipazione.

Si tratta, in effetti, di una soluzione che ben si presta a venire incontro alle specifiche esigenze della CER, essendo caratterizzata dalla **pluralità di fondatori** o comunque di partecipanti all'iniziativa, dal **principio di partecipazione attiva** alla gestione dell'ente ed anche dalla formazione progressiva di un patrimonio, rispetto alla sua dotazione iniziale. Certamente, nell'uno e nell'altro caso (associazione e fondazioni) rimane fermo il fatto che si tratta di enti privi di scopo di lucro e che presentano dunque il limite invalicabile della distribuzione degli utili, anche indiretti.

IL DECRETO ATTUATIVO DEGLI INCENTIVI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le considerazioni sinora esposte non possono non tener conto del fatto che recentemente è stato pubblicato il **decreto attuativo degli incentivi**. Un elemento che, a ben vedere, dovrebbe permettere uno sviluppo diffuso delle CER. Come si è avuto modo di evidenziare, con la costituzione di una CER, i soggetti partecipanti producono energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

Più in particolare, i soggetti partecipanti condividono l'energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; la condivisione dell'energia può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo "stoccaggio".

I consumatori di energia organizzati in comunità energetiche mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore. Inoltre, essi regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, che individua univocamente un delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa. I partecipanti possono, inoltre, demandare a tale medesimo delegato la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE. In attuazione di quanto previsto dalla menzionata Direttiva europea, **il D.lgs. n. 199/2021 ha previsto incentivi attuati con decreto del MISE del 16**

settembre 2020. Come già anticipato, in sostanza (i) una **tariffa incentivante**, erogata dal GSE S.p.A., per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti all'interno delle CER, (ii) **una restituzione delle componenti tariffarie** che ARERA ha riconosciuto tecnicamente non applicabili all'autoconsumo della CER, ovvero la tariffa di trasmissione (TRAS-E) e la componente variabile della tariffa di distribuzione (BTAU).

In riferimento alla **tariffa incentivante**, l'accesso è riservato a impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia, nell'ambito di (i) comunità energetiche rinnovabili, (ii) sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, (iii) sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione. I requisiti di accesso riguardano la **potenza massima del singolo impianto** (non superiore a 1 MW) e **la connessione alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria**. Inoltre, necessita assicurare una **completa, adeguata e preventiva**

**il D.lgs. n. 199/2021 ha previsto
incentivi attuati con decreto del
MISE del 16 settembre 2020.
Nella forma di una tariffa
incentivante e un contributo in
conto capitale a fondo perduto**

informativa ai consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa nonché una rendicontazione annuale dei benefici conseguenti all'applicazione della tariffa premio.

La tariffa incentivante, primo criterio di premialità, **dura per 20 anni e si compone di una parte fissa e una variabile**: la parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto (aumenta al diminuire della potenza dell'impianto) e la parte variabile si lega al prezzo di mercato dell'energia (diminuisce tanto l'energia è meno costosa); si prevedono incentivazioni in talune Regioni (Lazio incluso). La tariffa incentivante **si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027**.

Il **contributo in conto capitale a fondo perduto**, secondo criterio di premialità, copre **fino al 40 per cento dei costi ammissibili e viene destinato allo sviluppo delle comunità energetiche** (e delle configurazioni di autoconsumo collettivo) nei comuni con **popolazione inferiore ai 5.000 abitanti** attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; le disposizioni **valgono fino al 30 giugno 2026** per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno; gli **impianti devono entrare in funzione entro 18 mesi dalla richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026** e le risorse stanziare dal PNRR a tale scopo ammontano a 2,2 miliardi di euro, ovviamente cumulabili con l'incentivo tariffario.

A titolo esemplificativo, rientrano tra le spese ammissibili al fondo quelle finalizzate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, o quelle sostenute per l'acquisto di macchinari, attrezzature e collaudi tecnico-amministrativi, nonché le spese per le consulenze, gli studi di prefattibilità e le altre opere edili necessarie alla realizzazione del progetto.

In merito ai requisiti di accesso al contributo in conto capitale del PNRR, infine, le Comunità energetiche rinnovabili (i) devono essere costituite alla data di presentazione della domanda di accesso, (ii) la potenza massima del singolo impianto non deve superare 1 MW, (iii) l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo, (iv) necessita titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (ove previsto), (v) devono aver ricevuto il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva (ove previsto), (vi) deve esistere la connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria. Il riconoscimento del contributo deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR) e l'impianto deve entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR).

Proprio con riguardo alla fruizione dell'incentivo PNRR, una questione aperta riguardava la possibilità, per una CER che gestisce un impianto ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5mila abitanti, di accedere al contributo a fondo perduto anche nel caso in cui, tra i suoi partecipanti, vi fossero soggetti residenti in altri Comuni, con popolazione superiore alla soglia-limite. La domanda nasceva dal fatto che né il D. lgs. n. 199/2021, né la Direttiva RED II declinano in modo puntuale il concetto di "vicinanza", che deve caratterizzare i soggetti aderenti ad una CER rispetto all'impianto/agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sul punto, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha di recente precisato che i consumatori e produttori di una comunità energetica devono essere ubicati *"nell'area"*

geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale sono sottesi alla medesima cabina primaria” (FAQ n. 10 - comunità energetiche, disponibili sul sito del MASE). Dunque, il vicolo geografico imposto ai partecipanti di una CER appare essere quello dell’allaccio ad una medesima cabina primaria. D’altro canto, se così non fosse, ne risentirebbe la transizione energetica delle zone frazionate in tanti piccoli Comuni, tra loro adiacenti. In sintesi, stando orientamento del MASE sul punto, una comunità energetica che gestisce uno o più impianti in un Comune sotto i 5 mila abitanti potrà accedere alle risorse PNRR anche nel caso in cui, tra i suoi partecipanti, vi siano soggetti residenti in Comuni limitrofi, popolati oltre la soglia-limite prevista.

Tipologia di incentivo	Chi ne beneficia	Cosa prevede
Tariffa incentivante	L’accesso è riservato a impianti (con potenza non superiore a 1MW) inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia, nell’ambito di (i) comunità energetiche rinnovabili, (ii) sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, (iii) sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione	La tariffa incentivante dura per 20 anni e si compone di una parte fissa e una variabile: la parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto e la parte variabile si lega al prezzo di mercato dell’energia.

Tipologia di incentivo	Chi ne beneficia	Cosa prevede
Contributo in conto capitale PNRR	L’accesso è riservato a impianti ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Gli impianti devono entrare in funzione entro 18 mesi dalla richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026	- Copre fino al 40 per cento dei costi ammissibili dell’investimento - Rientrano tra le spese ammissibili al fondo, a titolo esemplificativo, quelle finalizzate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, o quelle sostenute per l’acquisto di macchinari, attrezzature e collaudi tecnico-amministrativi, nonché le spese per le consulenze, gli studi di prefattibilità e le altre opere edili necessarie alla realizzazione del progetto.

L'IMPATTO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Come si è avuto modo di precisare nei precedenti paragrafi, l'art. 31 del D.lgs. 199/2021 individua i tratti distintivi delle comunità energetiche. Queste ultime sono definite come un soggetto giuridico autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei soggetti situati nelle vicinanze dell'impianto di produzione di energia a fonti rinnovabili. Per espressa previsione normativa, i partecipanti di una CER **possono essere persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica, enti territoriali, di ricerca e formazione, religiosi, di protezione ambientale, enti del Terzo settore (ETS) o enti locali, incluse le amministrazioni comunali**. In aggiunta, viene precisato che l'obiettivo principale connesso alla costituzione di una comunità energetica non deve essere quello di conseguire profitti finanziari, bensì quello di raggiungere benefici ambientali, economici o sociali per la collettività di riferimento.

Da quanto detto emerge che una CER deve sì assumere una soggettività giuridica distinta (e autonoma) rispetto ai propri partecipanti, ma resta libera di scegliere la forma giuridica che meglio si adatta alle sue esigenze.

Ed è in questo contesto, che i **nuovi scenari per lo sviluppo e la promozione del modello delle comunità energetiche in Italia vengono proprio dalla Riforma del Terzo settore**, che ha avuto il merito di dare una precisa identità giuridica e fiscale alle organizzazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale al servizio della collettività.

Proprio con riguardo alle attività di interesse generale, è opportuno rilevare che le attività tipiche delle CER potevano astrattamente essere ricomprese - seppur con uno sforzo interpretativo - sotto la voce *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"* di cui alla lett. e) degli artt. 5 del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 o CTS) e 2 del D.lgs. n. 112/2017 (Nuova disciplina in tema di impresa sociale).

Successivamente, l'art. 3-septies del D.l. n. 57/2023, integrando i Decreti di riforma del Terzo settore, **ha inserito tra le attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. n. 117/2017) nella stessa lett. e) - anche gli "interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.lgs. n. 199/2021"**. L'intervento del legislatore è evidentemente volto promuovere e valorizzare il coinvolgimento del Terzo settore nell'adozione di iniziative in tema di energia *green*, sancendo la piena compatibilità tra le attività socialmente rilevanti svolte degli ETS e quelle esercitabili da una comunità energetica rinnovabile.

Peraltro, già la particolare qualifica di ente del Terzo settore (ETS), così come delineata CTS, risulta congeniale per la gestione e la diffusione dell'innovativo fenomeno delle CER, sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

Sotto il primo aspetto, giova rilevare che le comunità energetiche si caratterizzano - tra l'altro - per la loro dimensione territoriale, declinata nel senso di prossimità alle comunità locali e coinvolgimento attivo dei cittadini nelle attività di interesse generale. Aspetti, questi ultimi, che sono alla base del principio di "sussidiarietà orizzontale", pilastro della Riforma del Terzo settore.

Dal punto di vista fiscale, invece, è evidente che la convergenza delle disposizioni agevolative dettate dal Codice del Terzo settore e la normativa in tema comunità energetiche (D.lgs. n. 199/2021) si traduce in una **opportunità senza precedenti per azionare meccanismi virtuosi volti al perseguimento del bene comune, in un'ottica di economia circolare e di risparmio per i cittadini-consumatori**. Senza

contare che gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione tra ETS e P.A. previsti dalla Riforma del Terzo settore si adattano naturalmente al modello CER, che appunto promuove la collaborazione tra amministrazioni locali ed enti *non profit* per la costituzione di una comunità energetica.

Tuttavia, restano alcune questioni aperte in merito all'individuazione delle soluzioni più opportune per

sfruttare a pieno i profili di compatibilità tra il modello delle CER e la qualifica di ETS.

Il progetto di ricerca si propone, quindi, di analizzare le possibili soluzioni in merito al collocamento degli enti del Terzo settore nel contesto delle comunità energetiche rinnovabili.

Partendo dalla prassi dell'Agenzia delle entrate in merito alla fiscalità delle comunità energetiche strutturate in forma di enti non commerciali, seguirà una analisi della fiscalità delle CER anche in considerazione dei nuovi criteri di commercialità previsti dalla Riforma del Terzo settore. Occorrerà poi comprendere quale sia forma giuridica e/o la particolare tipologia di ETS che più si adatta alle caratteristiche delle comunità energetiche rinnovabili. Da ultimo saranno esaminate le principali implicazioni del coinvolgimento di una o più pubbliche amministrazioni nel processo di costituzione di una CER-ETS. In tal senso, particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alle ipotesi di esclusione previste all'art. 4 del CTS, secondo cui non possono essere enti del Terzo settore, oltre che le amministrazioni pubbliche, anche gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalla P.A.

Il Codice del Terzo settore e la normativa in tema di comunità energetiche si traduce in una opportunità senza precedenti per azionare meccanismi virtuosi volti al perseguimento del bene comune, in un'ottica di economia circolare e di risparmio per i cittadini-consumatori

FISCALITÀ DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE E RAFFRONTO CON LA DISCIPLINA DEGLI ETS

L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di confrontarsi con il regime fiscale proprio delle comunità energetiche rinnovabili, **differentiando il relativo trattamento a seconda che queste ultime siano costituite in forma di ente commerciale o non commerciale**. L'articolo 119, comma 16-bis, del c.d. Decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020), infatti, ha stabilito che l'esercizio di impianti fino a 200kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali (o da condomini che aderiscono alle configurazioni previste dalla normativa) *"non costituisce attività commerciale abituale"*.

Su tali presupposti l'Amministrazione finanziaria è intervenuta con diversi documenti di prassi aventi ad oggetto la fiscalità delle CER strutturate in forma enti non commerciali.

Sotto il profilo delle imposte dirette, si precisa che **la tariffa premio incentivante e le somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a titolo di restituzione delle componenti tariffarie non hanno rilevanza reddituale ai fini IRES per le CER - enti non commerciali** che svolgono esclusivamente attività

istituzionale (Risposta ad interpello n. 37/2022).

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata più volte anche in relazione ad un profilo di particolare interesse per le CER dotate della qualifica di ente del Terzo settore legato alla compatibilità della restituzione delle componenti tariffarie ai membri di una CER-ETS rispetto al generale divieto di

distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, posto in capo agli enti del Terzo settore in forza dell'art. 8, comma 2, del CTS.

Sul punto, con una risposta ad interpello non pubblicata (cfr. Interpello n. 956-1284/2023) l'Agenzia, considerato che la CER agisce in qualità di mandataria per conto dei propri partecipanti, ricevendo somme da questi ultimi e restituendo loro gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia, ha avuto modo di concludere che la "restituzione" delle componenti tariffarie ai membri della CER non integra una ipotesi di distribuzione di utili vietata dall'art. 8, comma 2, del CTS. Ciò proprio in ragione del fatto che le somme vengono "restituite" ai partecipanti della comunità energetica, che, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, agisce per loro conto nell'ambito di un rapporto di mandato.

Ad analoghe conclusioni, l'Amministrazione finanziaria è poi giunta con la Risposta n. 37 del 2024 che ha avuto modo di chiarire in modo più dettagliato come l'attribuzione degli incentivi non possa configurare una ipotesi di distribuzione indiretta, tenuto conto dell'assenza di scopo di lucro delle CER. Queste, infatti, devono fornire benefici ambientali e sociali ai membri e/o alle aree locali di riferimento, e non realizzare profitti finanziari.

Con la conseguenza che l'ipotesi di distribuzione indiretta potrebbe escludersi in quanto la CER - in qualità di mandataria dei propri membri - riceve somme e "restituisce" gli importi premiali derivanti dalla condivisione dell'energia. Ciò in ossequio al principio di cooperazione attiva di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021.

Quanto ai proventi derivanti dalla vendita di energia da parte di comunità energetiche strutturate in forma di enti non commerciali, tali ricavi sono inquadrabili come "*redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente*", ascrivibili alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. i) del TUIR. Con la precisazione che, per i soggetti diversi da quelli che producono reddito d'impresa, la rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia riguarda solo l'energia che eccede l'autoconsumo istantaneo (Circolare n. 23/E del 2022).

la tariffa premio incentivante e le somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a titolo di restituzione delle componenti tariffarie non hanno rilevanza reddituale ai fini IRES per le CER - enti non commerciali

Con specifico riguardo all’IVA, sia la tariffa premio che le componenti tariffarie restituite alle CER rappresentano contributi a fondo perduto, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 1), del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). Per i corrispettivi relativi all’energia ceduta, invece, è necessaria una ulteriore differenziazione. Cioè, se la comunità energetica è costituita in forma di ente non commerciale, anche tali somme sono fuori campo IVA. Diversamente, se l’attività della CER è svolta in un contesto di tipo commerciale, i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia sono soggetti ad IVA (Risposta n. 37/2022, Risposta n. 37/2024e Interpello n. 956-1284/2023).

In questo contesto, la disciplina fiscale delle CER così delineata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria dovrà trovare un punto di raccordo sia con l’evoluzione normativa in tema di comunità energetiche, sia con i nuovi canoni di commercialità previsti dalla Riforma del Terzo settore. Come anticipato, infatti, **il Decreto Rilancio ha previsto che l’esercizio di impianti fino a 200kW da parte di comunità energetiche rinnovabili strutturate in forma di enti non commerciali non costituisce attività commerciale abituale.**

Tuttavia, non può non tenersi conto che il D.lgs. n. 199/2021 ha introdotto una nuova soglia di potenza massima, pari a 1MW, per gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili di medie dimensioni. Su tale solco, anche i nuovi incentivi previsti dal Decreto CER (tariffa incentivante e contributo in conto capitale a fondo perduto) sono riservati alle comunità energetiche che gestiscono impianti non superiori alla soglia di 1MW, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti prescritti per l’accesso ai benefici.

il Decreto Rilancio ha previsto che l’esercizio di impianti fino a 200kW da parte di comunità energetiche rinnovabili strutturate in forma di enti non commerciali non costituisce attività commerciale abituale

Proprio in quest’ottica **sarebbe auspicabile un intervento dell’Agenzia delle entrate volto a precisare che il regime fiscale di favore previsto per le CER strutturate come enti non commerciali trovi applicazione anche in relazione alle nuove soglie di potenza** degli impianti a fonti rinnovabili (1MW) previsti dal D.lgs. n. 199/2021.

L’entrata in vigore dei nuovi criteri di commercialità previsti dalla Riforma del Terzo settore, invece, rappresenta un profilo di particolare interesse per le comunità energetiche intenzionate ad accedere al Terzo settore. Difatti, le disposizioni previste dagli art. 79 e seguenti del CTS incideranno direttamente sulla qualificazione dei diversi ETS in termini di ente “commerciale” o “non commerciale” e, di riflesso, sul trattamento fiscale di una CER che scelga di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Oggi, per determinare se una attività riveste il carattere della commercialità, valgono le disposizioni previste all’art. 143 del TUIR. Basandosi su un approccio di tipo “qualitativo”, il Testo Unico delle imposte sui redditi qualifica una determinata attività come commerciale in base alla presenza di un modello organizzativo di tipo imprenditoriale. Ciò significa che, nel caso oggetto della presente ricerca, se l’attività svolta da una CER si inserisce in un contesto di tipo produttivo, con specifica organizzazione di mezzi e personale, potrebbe essere inquadrata in termini commerciali. In assenza di tali presupposti, invece, l’attività di produzione, accumulo e condivisione di energia *green* a fini di autoconsumo sembrerebbe porsi al di fuori dell’alveo della commercialità.

La Riforma del Terzo settore adotta un differente approccio, di tipo quantitativo, basato su un puntuale raffronto tra i costi sostenuti per l'esercizio delle attività di interesse generale e le entrate di natura corrispettiva imputabili alle medesime attività. L'art. 79 CTS, cioè, individua precisi parametri per determinare se un'attività di interesse generale rientra o meno nell'alveo della commercialità. In generale, le attività istituzionali degli ETS si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79, comma 2, del CTS). Per garantire la non commercialità delle attività di interesse generale anche in presenza di lievi oscillazioni nel rapporto costi/ricavi, il successivo comma 2-bis dell'art 79 del CTS prevede un certo "margine di tolleranza". Infatti, l'attività di interesse generale continua a considerarsi svolta con modalità non commerciali se i ricavi conseguiti non superano i costi sostenuti di oltre il 6%, sempreché questo "sforamento" non si protragga per più di tre periodi d'imposta consecutivi. All'esito di questo test di commercialità, l'ente del Terzo settore sarà inquadrato in termini di "ETS non commerciale" o "ETS commerciale", seguendo il c.d. criterio della "prevalenza". Più nello specifico, si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale con modalità non commerciali. Ove invece i proventi delle attività di interesse generale (e delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle prime) svolte con modalità commerciali siano prevalenti, nel periodo di imposta, rispetto a quelli derivanti da attività di natura non commerciale, l'ETS si qualificherà come fiscalmente commerciale (art. 79, comma 5, CTS).

Ai fini della presente ricerca, **è evidente che una CER intenzionata ad assumere la qualifica di ETS dovrà porre particolare attenzione al rapporto costi/ricavi nell'esercizio dell'attività di produzione**, accumulo e condivisione di energia rinnovabile ai fini di autoconsumo.

Ciò anche con riguardo ai contributi a diverso titolo ricevuti dalla comunità energetiche per lo svolgimento delle proprie attività. Ad esempio, per espressa previsione normativa, si considerano entrate non commerciali degli ETS i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative e ogni entrata assimilabile, nonché il valore normale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con modalità non commerciali. D'altro lato, sempre ai fini del test di commercialità, devono tenersi in

Ai fini della presente ricerca, è evidente che una CER intenzionata ad assumere la qualifica di ETS dovrà porre particolare attenzione al rapporto costi/ricavi nell'esercizio dell'attività di produzione

considerazione anche gli eventuali apporti economici provenienti da amministrazioni pubbliche connessi a regimi di accreditamento, contrattualizzazione o convenzione, salvo gli importi di partecipazione alla spesa posti dalla legge a carico dell'utenza.

In sostanza, una volta operativi i nuovi regimi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo settore, **una CER iscritta al RUNTS dovrebbe procedere periodicamente ad effettuare una verifica sulla commercialità o meno delle proprie attività di interesse generale**, al pari degli altri ETS. Con la

precisazione che questo “test” di raffronto costi/ricavi dovrà tenere conto sia del margine di tolleranza del 6% che del limite temporale di sfioramento di non oltre tre periodi d’imposta consecutivi, previsti al comma 2-bis dell’art. 79 CTS.

Come anticipato, la qualificazione giuridico-tributaria dei diversi ETS come commerciali o non commerciali incide sulle modalità di tassazione di tali realtà *non profit*.

In altri termini, **nel caso in cui la CER si qualifichi come “ETS non commerciale” in base alle disposizioni dell’art. 79 CTS, il reddito**

sarà determinato sommando le singole categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi).

In linea con gli orientamenti di prassi dell’Agenzia delle entrate sopra citati, peraltro, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 79 CTS potrebbe sostenersi l’irrilevanza ai fini IVA e IRES della tariffa premio e delle componenti tariffarie restituite dal GSE ad una “CER-ETS non commerciale” che

gestisce un impianto di medie dimensioni. Per tali realtà, anche i proventi derivanti dalla vendita di energia dovrebbero porsi fuori campo IVA, stante l’assenza del requisito soggettivo. Ai fini delle imposte dirette, invece, queste ultime somme sarebbero inquadrabili come redditi diversi, con rilevanza limitata all’energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Per confermare le considerazioni sin qui esposte in merito alla fiscalità delle CER-ETS alla luce dei nuovi criteri di commercialità previsti dalla Riforma, tuttavia, sarà necessario attendere puntuali chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, come anticipato, **resta ancora da chiarire la questione relativa all’applicabilità della fiscalità di favore prevista per le CER-enti non commerciali che gestiscono impianti fino a 200 kW rispetto alle nuove soglie di potenza contemplate** dal D.lgs. n. 199/2021 (1MW).

nel caso in cui la CER si qualifichi come “ETS non commerciale” in base alle disposizioni dell’art. 79 CTS, il reddito sarà determinato sommando le singole categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi)

Ente non commerciale	Ente commerciale
Tariffa premio e somme erogate dal GSE: La tariffa premio incentivante e le somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a titolo di restituzione delle componenti tariffarie non hanno rilevanza reddituale ai fini IRES per le CER - enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale	
Proventi: I proventi derivanti dalla vendita di energia da parte di comunità energetiche strutturate in forma di enti non commerciali sono inquadrabili come “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”, ascrivibili alla categoria dei redditi diversi	
IVA: sia la tariffa premio che le componenti tariffarie restituite alle CER rappresentano contributi a fondo perduto, fuori campo IVA	IVA: sia la tariffa premio che le componenti tariffarie restituite alle CER rappresentano contributi a fondo perduto, fuori campo IVA
Corrispettivi relativi all’energia ceduta: se la comunità energetica è costituita in forma di ente non commerciale, tali somme sono fuori campo IVA.	Corrispettivi relativi all’energia ceduta: se l’attività della CER è svolta in un contesto di tipo commerciale, i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia sono soggetti ad IVA

Nel caso in cui la **CER si qualifichi come ETS commerciale, invece, il reddito prodotto verrà determinato secondo le regole ordinarie del titolo II del TUIR**, con attrazione dei relativi ricavi nel reddito d'impresa. Dunque, sia la tariffa incentivante che le componenti tariffarie oggetto di restituzione costituiranno componenti positivi di reddito, al pari del corrispettivo per la vendita di energia. Ai fini IVA, sarà rilevante esclusivamente il corrispettivo derivante dalla vendita di energia. L'inquadramento in termini commerciali dell'attività svolta, tra l'altro, **potrebbe portare la CER a valutare la possibilità di accedere al Terzo settore con il diverso status di impresa sociale o cooperativa— impresa sociale**. Tale particolare tipologia di ETS, infatti, si caratterizza per lo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale. Nel dettaglio, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli organismi privati senza scopo di lucro che esercitano, in via prevalente, una delle attività contemplate all'art. 2 del Dlgs 112/2017. A tali realtà si richiede altresì il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti, nonché di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività esercitate. Sotto tale ultimo aspetto, sono evidenti i punti di contatto tra la normativa CER e la nuova disciplina in tema di impresa sociale che in virtù delle peculiari caratteristiche che la caratterizzano, con l'autorizzazione della Commissione UE dell'art. 18 del D.lgs. n. 112/2017 potranno beneficiare della non imponibilità degli utili e degli avanzi di gestione accantonati in apposite riserve e destinati allo svolgimento di attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Con la conseguenza che vengono esclusi da tassazione gli utili effettivamente utilizzati e reinvestiti nelle attività istituzionali con la possibilità di utilizzare le riserve a copertura di eventuali perdite. In questo senso, una CER che svolge la propria attività in un contesto di tipo produttivo potrebbe comunque ottenere riconoscimento grazie al D.lgs. n. 112/2017 assumendo la qualifica di impresa sociale e, al contempo, trovare supporto grazie alle agevolazioni previste dal CTS per tutti gli enti iscritti al Registro Unico⁹.

Questioni aperte	Resta ancora da chiarire la questione relativa all'applicabilità della fiscalità di favore prevista per le CER-enti non commerciali che gestiscono impianti fino a 200 kW rispetto alle nuove soglie di potenza contemplate (1 MW) previsto dal D.lgs. n.199/2021

LA CONVENIENZA DI COSTITUIRE UNA CER DOTATA DELLA QUALIFICA DI ETS.

Sicuramente l'adozione della qualifica di ETS potrebbe consentire alle CER di beneficiare di una serie di strumenti agevolativi previsti dal Codice del Terzo settore. Ai fini della presente ricerca, ci si soffermerà esclusivamente sulle misure già operative per gli enti iscritti al RUNTS.

⁹ Con riferimento alle imprese sociali come meglio specificato nei successivi paragrafi occorre precisare che con riferimento all'art. 82 del CTS le imprese sociali costituite in forma societaria possono fruire dell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e atti, contratti e convenzioni e ogni altro documento (art. 82, comma 3, CTS), imposta di registro, ipotecaria e catastale per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati entro cinque anni dal trasferimento in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 82, comma. 4 CTS).

Anzitutto, **una CER dotata della qualifica di ETS potrebbe trovare nuove fonti di finanziamento per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali grazie alla disciplina in tema di erogazioni liberali** prevista dall'art. 83 CTS. Tali disposizioni, infatti, trovano applicazione con riguardo alle liberalità erogate da persone fisiche e giuridiche in favore degli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali e con la sola eccezione **delle imprese sociali costituite in forma societaria.**

Nello specifico, **le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da enti e società in favore del Terzo settore sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.** Per le **persone fisiche, invece, è possibile beneficiare della stessa deduzione prevista per le persone giuridiche o, in alternativa, di una detrazione pari al 30% dell'importo erogato a titolo di liberalità, entro il limite massimo di 30.000 euro annui.**

Del pari, le realtà iscritte al RUNTS possono beneficiare delle **agevolazioni in tema di imposte indirette** previste all'art. 82 CTS.

Per fare alcuni esempi, i trasferimenti a titolo gratuito disposti in favore degli ETS, incluse le cooperative sociali e ad esclusione delle sole imprese sociali strutturate in forma societaria, non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, né a quelle ipotecaria e catastale. Per i medesimi ETS, in relazione ai loro atti costitutivi, alle modifiche statutarie e alle operazioni straordinarie poste in essere, si prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali. Peraltro, qualsiasi atto o documento, cartaceo o informatico, posto in essere o richiesto da tali realtà è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

Tutti gli ETS, incluse le imprese sociali, **possono poi beneficiare dell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro per ogni atto, contratto, convenzione o documento relativo alle attività di interesse generale svolte** in base ad accreditamento, contratto o convenzione con la P.A., con l'Unione europea, nonché con amministrazioni straniere o organismi pubblici di diritto internazionale.

Anche gli atti di trasferimento a titolo oneroso disposti in favore di tutti ETS scontano l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali. In tal caso, contestualmente all'atto di trasferimento, l'ETS dovrà dichiarare di utilizzare il bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali e impiegarlo effettivamente a tali fini entro i cinque anni successivi.

Anzitutto, una CER dotata della qualifica di ETS potrebbe trovare nuove fonti di finanziamento per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali grazie alla disciplina in tema di erogazioni liberali

Tutti gli ETS, incluse le imprese sociali, possono poi beneficiare dell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro per ogni atto, contratto, convenzione o documento relativo alle attività di interesse generale svolte

Oltre alle misure fiscali appena descritte, ai fini della presente ricerca è utile notare che le realtà del Terzo settore possono fruire di particolari strumenti volti ad agevolare il dialogo e la collaborazione con le amministrazioni pubbliche (artt. 55 CTS), nonché beneficiare, al ricorrere di determinate condizioni, dei nuovi istituti introdotti dalla Riforma, come ad esempio il c.d. “Social bonus” (art. 81 CTS).

In particolare, il Social bonus è un credito di imposta garantito alle persone fisiche e giuridiche che, tramite erogazioni liberali, finanziano progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati, o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, di cui le realtà del Terzo settore siano assegnatarie.

Ciò, tuttavia, a condizione che l’ETS utilizzi i beni oggetto di *Social bonus* al solo fine di svolgere attività di interesse generale, con modalità non commerciali. In tal caso, quindi, non potranno fruire di tale agevolazione le realtà dotate della qualifica di impresa sociale seppur a queste ultime non è vietata la possibilità di essere partner del progetto con altre realtà del Terzo settore.

Il *tax credit* ammonta, per le persone fisiche, al 65% di quanto erogato e, per gli enti e le società, al 50% della donazione, nei limiti del 15% del reddito imponibile (per persone fisiche ed enti non commerciali) o del 5 per mille dei ricavi annui (per i soggetti IRES).

Aspetti, questi ultimi, che potrebbero rivelarsi particolarmente utili per una comunità energetica dotata della qualifica di ETS. In concreto, una CER iscritta al Registro unico nella sezione residuale ETS potrebbe beneficiare dell’istituto del *Social bonus* per recuperare, tramite interventi di manutenzione, protezione e restauro, un immobile pubblico inutilizzati o confiscato alla mafia, nell’ottica di destinare tale immobile all’esercizio della propria attività di produzione, accumulo e condivisione di energia a fonti rinnovabili.

Si tratta di iniziative in linea con gli obiettivi primari delle CER, che, attraverso la loro innovativa azione, contribuiscono allo sviluppo del territorio tramite la riqualificazione energetica di una determinata comunità locale.

Quanto, invece, alla disciplina dei rapporti tra realtà del Terzo settore ed enti pubblici, l’art. 55 del CTS prevede che la P.A. debba assicurare il coinvolgimento degli ETS nella realizzazione di progetti di utilità sociale. In altri termini, le realtà del Terzo settore sono invitate a partecipare attivamente sia con riguardo all’individuazione dei bisogni collettivi da soddisfare (fase di co-programmazione), sia alla definizione e realizzazione di specifici interventi (fase di co-progettazione). Per espressa previsione normativa, l’individuazione delle realtà del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. A tale scopo, la P.A. deve previamente definire gli obiettivi generali e specifici dell’intervento che si intende realizzare,

Gli ETS possono fruire di particolari strumenti volti ad agevolare il dialogo e la collaborazione con le amministrazioni pubbliche nonché beneficiare, al ricorrere di determinate condizioni, dei nuovi istituti introdotti dalla Riforma, come ad esempio il c.d. “Social bonus”

la durata e le caratteristiche essenziali dello stesso, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti partner.

In tale ottica, il corretto utilizzo degli strumenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento previsti dalla Riforma potrebbe contribuire a dare uno slancio decisivo al dialogo CER-autonomie locali nella realizzazione di progetti energetici sostenibili, snellendo l'*iter* procedimentale richiesto per attivare il partenariato e agevolando così la transizione energetica a livello locale.

MISURE FISCALI DI MAGGIOR VANTAGGIO PER GLI ETS	• Agevolazioni fiscali in tema di erogazioni liberali (art. 83 CTS)
	• Agevolazioni in tema di imposte indirette (art.82 CTS)
	• Applicazione in misura fissa dell'imposta di registro alle attività di interesse generale
	• Strumenti di co-progettazione e programmazione con la PA (art. 55 CTS)
	• Accesso al c.d. "social bonus" (art.81 CTS)

MODELLO CER- ETS: L'INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA

Smarcati tali aspetti, occorre ora soffermarsi su quale potrebbe essere la forma giuridica più adatta alle caratteristiche delle comunità energetiche rinnovabili. Una questione che, come vedremo, **è legata a doppio filo con il ruolo assunto dalle amministrazioni pubbliche nel processo di costituzione e gestione di una CER-ETS.**

Si è già detto che il legislatore del D.lgs. 199/2021 definisce la CER **come un soggetto giuridico di diritto autonomo** che, seppur con caratteristiche predefinite, resta libero di scegliere la propria forma giuridica. Negli ultimi tempi, quindi, ha preso piede l'orientamento che vede negli **enti non profit e, in particolare, nelle realtà del Terzo settore, il "veicolo" che più si adatta alle peculiarità di una comunità energetica rinnovabile.**

Tuttavia, è fondamentale notare che le organizzazioni iscritte al RUNTS, pur essendo accomunate dalla qualifica di "ETS", mantengono alcuni profili di diversità in ragione della forma giuridica adottata. Aspetti, questi, che incidono notevolmente sulla struttura di *governance* e sulle concrete modalità di gestione adottate dai diversi enti.

Ad esempio, **gli ETS strutturati in forma associativa** si caratterizzano per il rispetto del principio della "porta aperta", inteso come possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento e senza particolari formalità, e per il primato dell'assemblea, proprio in ragione della loro struttura necessariamente partecipativa. **Le fondazioni**, invece, vedono il potere decisionale dell'ente accentrato nella figura dell'organo direttivo, mentre **le fondazioni di partecipazione riprendono dalla forma tradizionale della fondazione l'elemento dell'autonomia patrimoniale perfetta garantendo altresì una maggiore apertura ai soggetti che vogliano parteciparvi attraverso un organo assembleare.**

Discorso a parte meritano **le cooperative**, fenomeno associativo che vede un gruppo di individui unirsi volontariamente per soddisfare bisogni di tipo economico, sociale o culturale attraverso la

creazione di una struttura societaria partecipativa e democraticamente controllata. Anche queste ultime sono soggette al principio della “porta aperta”, con la precisazione ulteriore che i loro soci devono assumere un ruolo attivo nelle attività esercitate dall’ente.

Quando si parla di comunità energetiche, quindi, è importante tenere in considerazione che **il panorama degli ETS sconta, a seconda della forma giuridica adottata, notevoli differenze di governance**, capaci di influenzare la capacità organizzativa della singola CER e il coinvolgimento dei propri partecipanti nei processi decisionali.

Ad esempio, una CER potrebbe scegliere di strutturarsi in forma associativa proprio al fine di favorire la partecipazione diretta dei cittadini nella gestione e nel controllo dell’energia condivisa, oppure, se del caso, optare per una struttura più accentrata.

Seguendo le considerazioni fin qui evidenziate, è chiaro che la fase di individuazione della forma giuridica rappresenta un momento di fondamentale importanza per l’effettiva riuscita del progetto di transizione energetica che si intende promuovere. Tale valutazione implica, infatti, la necessità per il soggetto c.d. “promotore” di ponderare una serie di fattori interconnessi, quali lo spazio di partecipazione attiva da riservare ai soggetti che aderiscono alla CER, le concrete modalità operativo-gestionali da adottare e, più in generale, una precisa scelta in ordine alle strategie di raggiungimento degli obiettivi della comunità stessa.

In tal senso, in sede di scelta della forma giuridica cui dotare la CER, andranno sempre tenuti in considerazione i tre requisiti indefettibili delle comunità energetiche, delineati dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021. Si tratta di:

- a) autonomia giuridica della comunità rispetto ai suoi partecipanti (requisito formale);
- b) partecipazione aperta a tutti i consumatori (requisito strutturale);
- c) obiettivo principale consistente nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri, o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari (requisito finalistico).

Ciò premesso, appare opportuno soffermarsi su alcuni casi specifici, distinti a seconda del soggetto che, nell’ottica di fornire benefici ambientali alla propria comunità di riferimento, si rende “promotore” della creazione di una comunità energetica rinnovabile.

Tipologia	Vantaggi	Svantaggi
Forma associativa	Principio della “porta aperta”	Tutela limitata per amministratori e soci dalle responsabilità e dai rischi collegati alle attività delle comunità energetiche in caso di associazioni non riconosciute
Forma cooperativa	- Principio della “porta aperta” - Partecipazione attiva e democratica dei soci nella definizione delle strategie e nella gestione dell’ente - Favorisce la cooperazione tra soggetti pubblici e privati	Costi di costituzione e di funzionamento elevati in caso di CER di dimensioni molto contenute
Forma fondazionale	Apertura lasciata all’autonomia statutaria in caso di fondazione di partecipazione e potere decisionale accentrato nell’organo direttivo	Costi di costituzione e di funzionamento elevati in caso di CER di dimensioni molto contenute

CER NATE SU IMPULSO DELLA P.A.



LE CER NATE SU IMPULSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Comune è, per definizione, il soggetto a cui è demandata la maggior parte delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio. Ai fini che interessano in questa sede, dunque, **le realtà appartenenti alla pubblica amministrazione possono ricoprire un lead role nello sviluppo di nuove comunità energetiche**. Gli enti locali, infatti, possono agevolmente coinvolgere cittadini, imprese e/o associazioni situati nell'area geografica di riferimento (i.e. nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale sono sottesi alla medesima cabina primaria) per proporre progetti di transizione energetica. Senza contare che la presenza di un ente locale "promotore" potrebbe, in un'ottica tecnico-gestionale, agevolare l'attività di monitoraggio e gestione dei percorsi autorizzativi necessari per la nascita di una comunità energetica rinnovabile.

Da un punto di vista strettamente formale, tuttavia, è opportuno ricordare che l'assunzione, da parte di un ente locale, dell'iniziativa volta alla costituzione di CER, presuppone la necessaria adozione di una delibera consiliare *ad hoc* per approvare il progetto di fattibilità; lo schema di atto costitutivo e di statuto della CER; lo schema di accordo regolatore dei rapporti tra i membri della CER, con annessa autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione dei relativi atti.

Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, è infatti competente in tema di (art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, c.d. T.U.E.L. o Testo unico enti locali):

- spese che impegnino i bilanci dell'ente locale per gli esercizi successivi;
- convenzioni tra comuni o tra comuni e provincia;
- costituzione e modificazione di forme associative;
- partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- nonché acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

D'altro lato, l'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P. o Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) descrive le cautele che un ente locale deve obbligatoriamente adottare ai fini della costituzione (o dell'acquisto di partecipazioni) di (in) una società di capitali.

In estrema sintesi, salvo il caso in cui la costituzione di una società o l'acquisto di partecipazioni sia imposto *ex lege*, la delibera di costituzione di una società a partecipazione pubblica (o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite) deve essere analiticamente motivato dall'amministrazione interessata, dando evidenza delle ragioni che giustificano tale scelta. L'atto di deliberazione, peraltro, deve anche dare atto della compatibilità dell'intervento previsto rispetto alla disciplina unionale in tema di aiuti di Stato alle imprese. Lo schema di atto deliberativo deve poi essere sottoposto a consultazione pubblica, secondo modalità disciplinate dalle medesime autorità locali. L'atto deliberativo in questione deve essere inviato dall'amministrazione locale all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) e alla Corte dei conti.

Quest'ultima è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, valutando la sostenibilità finanziaria dell'operazione e la sua compatibilità rispetto ai principi di efficienza,

efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'ultimo aspetto evidenziato si traduce in un giudizio, da parte della Corte dei conti:

- a) se il ricorso al modello societario sia strettamente (ed effettivamente) necessario per la CER promossa da un ente pubblico;
- b) inoltre, se la tipologia societaria prescelta (S.r.l., S.p.A., società cooperativa etc.) sia quella più funzionale rispetto alle esigenze del caso concreto.

Si tratta, in ogni caso, di un giudizio non vincolante. Infatti, in caso di parere negativo, l'amministrazione potrà comunque procedere con l'operazione prospettata. Tuttavia, in tale eventualità l'ente locale dovrà pubblicare sul proprio sito internet istituzionale motivate ragioni per cui ritiene di discostarsi dal parere della Corte dei conti.

In sostanza, un ente pubblico che intenda strutturare una CER in forma societaria, anziché in forma di associazione o

fondazione, sarà chiamato a motivare puntualmente le ragioni che giustificano tale scelta, tenuto conto anche dell'ampio spazio di manovra lasciato dalla Direttiva Red II e dal D.lgs. n. 199/2021 ai fini della scelta della forma giuridica della CER.

un ente pubblico che intenda strutturare una CER in forma societaria sarà chiamato a motivare puntualmente le ragioni che giustificano tale scelta

Al riguardo, è interessante notare le considerazioni espresse dalla stessa Corte dei conti in un parere avente ad oggetto la possibilità, per un ente locale, di costituire una CER in forma di società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.).

Ad avviso della Corte, per assolvere all'onere di motivazione richiesto dall'art. 5 del T.U.S.P., un ente locale che intenda costituire una società a partecipazione pubblica (o acquisire partecipazioni in società già costituite) dovrà giustificare *"l'indispensabilità dello strumento societario"* per raggiungere gli obiettivi prefissati. Obiettivi che, in ogni caso, devono essere coerenti con le finalità istituzionali di un ente pubblico.

Su tali presupposti, la Corte dei conti ha precisato che la costituzione di una CER in forma di s.c.a.r.l. soddisferebbe solo uno dei tre requisiti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021, cioè quello relativo all'autonomia del soggetto giuridico-CER rispetto ai suoi partecipanti. Al contrario, il veicolo societario della s.c.a.r.l. non sembrerebbe integrare appieno il requisito "strutturale" (partecipazione aperta e volontaria di tutti i consumatori) e finalistico (obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai partecipanti o alle aree locali di riferimento) contemplati dalla normativa primaria in tema di CER.

D'altro lato, si potrebbe ritenere che il ricorso alla forma giuridica della società cooperativa (2511 c.c.) trovi piena compatibilità sia rispetto al principio della "porta aperta", sia in virtù della finalità mutualistica che, nel caso delle CER, si traduce nell'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi partecipanti (e alla comunità di riferimento).

Anche nel caso in cui si optasse per la costituzione di una CER strutturata in forma di società cooperativa, tuttavia, resterebbe l'esigenza del Comune di motivare dinanzi alla Corte dei conti la

scelta della forma "societaria" rispetto al ventaglio di soluzioni alternative disponibili (art. 5 del T.U.S.P.).

Discorso diverso sembrerebbe valere nel caso in cui l'amministrazione locale optasse per la costituzione di una comunità energetica non strutturata in forma societaria. In tale eventualità, infatti, non dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del T.U.S.P. in tema di società a partecipazione pubblica. Ciò significherebbe sottrarre l'ente locale agli adempimenti dinanzi all'AGCOM e alla Corte dei conti, snellendo l'*iter* procedurale volto alla creazione di una CER promossa dalla pubblica amministrazione.

In questo contesto, **le alternative non profit quali l'associazione riconosciuta o le fondazioni di partecipazione emergono come soluzioni consigliabili per gli enti locali "promotori".**

La soluzione *non profit* permetterebbe, infatti, di rispettare i requisiti essenziali delle CER (art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021) quali, in primo luogo, l'assenza di scopo di lucro e il perseguimento del bene comune. In aggiunta, sia gli enti associativi che le

le alternative non profit quali l'associazione riconosciuta o le fondazioni di partecipazione emergono come soluzioni consigliabili per gli enti locali "promotori".

fondazioni di partecipazione possono agevolmente adottare gli accorgimenti necessari per garantire a tutti i consumatori una partecipazione libera e volontaria, tanto ingresso quanto in uscita. Fattore che, invece, non risulterebbe adeguatamente garantito nelle società di capitali, che potrebbero dover snaturare i loro elementi essenziali al solo scopo di rendersi *compliant* rispetto al c.d. principio della "porta aperta", caratterizzante le CER.

Altro aspetto che potrebbe incidere sulla scelta di una sola delle due soluzioni *non profit* descritte riguarda il concreto ruolo assunto dall'ente locale nei processi decisionali di una CER che scelga di dotarsi della qualifica di ETS.

Infatti, una comunità energetica che intenda iscriversi al RUNTS e che veda come "promotore" (o partecipante) un ente locale, dovrà necessariamente tenere conto delle ipotesi di esclusione previste all'art. 4, comma 2, del CTS, secondo cui non possono essere ETS, oltre che le amministrazioni pubbliche, anche gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte della P.A.

Ciò significa che, per ottenere (e mantenere) la qualifica di ETS, una comunità energetica dovrà obbligatoriamente apprestare alcune cautele con riguardo al "grado di partecipazione" della P.A. nei propri processi decisionali.

Ai fini che interessano in questa sede, è anzitutto opportuno evidenziare che nel Codice del Terzo settore non si rinviene una definizione espressa della nozione di "direzione, coordinamento e controllo". Per tale ragione, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Queste identificano un controllo di diritto (partecipazione maggioritaria, partecipazione minoritaria che consente la prevalenza in assemblea, particolari vincoli contrattuali che determinano

un'influenza dominante) e un controllo "di fatto" (es. desumibile dall'esame delle deliberazioni dell'ente).

Un eventuale "controllo esterno" potrebbe poi evincersi nel caso in cui emerga l'esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente(i) alle categorie escluse sia posto in condizione di esercitare un'influenza dominante sull'altro.

Considerazioni simili valgono anche con riferimento all'eventuale sussistenza di una situazione di "direzione e coordinamento" da parte di soggetti appartenenti alle categorie escluse dal Terzo settore ex art. 4 CTS. Peraltro, alcuni potenziali indici di una attività di "etero-direzione" potrebbero desumersi anche dalla sussistenza di una delle situazioni alle quali l'ordinamento ricollega una presunzione in tema di attività di direzione e coordinamento.

Sul punto, il Ministero del Lavoro afferma che, se la ratio della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del CTS, è quella di precludere l'adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai soggetti esclusi in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, *"per altro verso deve considerarsi ammissibile la possibilità per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione non si traduca nell'esercizio da parte dei soggetti "esclusi" di un'influenza dominante sull'ETS, né nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente."*

Riportando queste considerazioni al caso oggetto della presente ricerca, nulla osta a che una comunità energetica dotata della qualifica di ETS veda, tra i suoi partecipanti, anche amministrazioni comunali o altri enti locali. In concreto, dunque, la partecipazione degli enti locali in una CER-ETS è possibile, ma non potrà tradursi nell'esercizio di una influenza dominante sull'ente del Terzo settore, né nella disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea o in seno all'organo di direzione e amministrazione dell'ente. **Tornando, quindi, alla forma giuridica più adatta per una CER-ETS che veda la P.A. come ente "promotore", le valutazioni in merito alla costituzione di un**

veicolo non profit potranno concentrarsi – nei limiti della libera scelta lasciata alla P.A. – sull'associazione o sulla fondazione a seconda delle concrete esigenze

il ricorso alla fondazione di partecipazione appare preferibile per gli enti pubblici che intendano mantenere maggiori prerogative gestorie pur nel rispetto dell'art. 4 del CTS

del soggetto promotore. In particolare, mentre la scelta dell'associazione potrebbe rilevarsi utile in termini di garanzie di democraticità e partecipazione effettiva di ciascun partecipante alla vita della CER-ETS. Il ricorso, invece, alla fondazione di partecipazione potrebbe rivestire particolare *appeal* per quegli enti locali che, nel promuovere un progetto di transizione energetica aperto a tutti, preferiscano mantenere un certo grado di "influenza" nei processi gestionali e decisorii della comunità energetica. Ciò potrebbe tradursi, ad esempio, nella previsione di disposizioni statutarie che assicurino al fondatore un ruolo preponderante nella selezione dei membri dell'organo direttivo dell'ente. In tale eventualità, tuttavia, si correrebbe il rischio di

precludere alla CER promossa da un ente locale la possibilità di assumere la qualifica di ETS, stante il disposto dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.

CER NATE SU IMPULSO DI ENTI RELIGIOSI



CER NATE SU IMPULSO DI ENTI RELIGIOSI

L'espressione "enti religiosi" ricomprende sia gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa Cattolica, disciplinati dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense di cui alla Legge 25 marzo 1985, n. 121, sia gli enti delle confessioni religiose che hanno concluso Intese con lo Stato italiano, sia gli enti riconosciuti ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159, c.d. "legge sui culti ammessi".

Ciò premesso, è opportuno sottolineare che per gli enti religiosi legati alla Chiesa Cattolica, **il farsi promotore (o anche solo aderire) ad una CER presuppone il rispetto di specifici adempimenti di diritto canonico**. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all'Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla 54^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e pubblicata in data 1° settembre 2005. Sul punto, la CEI ha recentemente reso disponibile un apposito *vademecum* intitolato "*Le comunità energetiche rinnovabili: elementi etici, tecnici, economico-giuridici per gli enti religiosi*", suggerendo strumenti e metodologie utili ai fini della costituzione di una comunità energetica rinnovabile in seno a tali realtà. Come precisato nel documento citato, l'amministrazione di un ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica è soggetto ai controlli previsti dall'ordinamento canonico e, in particolare, ai canoni 1281 e 1291-1295 del Codice di diritto canonico.

Ai sensi del can. 1281, "*Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.*".

L'Istruzione in Materia Amministrativa del 2005 della CEI offre un elenco indicativo degli atti che dovrebbero essere considerati di amministrazione straordinaria, come:

- l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
- ogni atto di disposizione pregiudizievole del patrimonio;
- la mutazione di destinazione d'uso di immobili;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e straordinaria manutenzione di qualunque valore;
- l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
- la costituzione di un ramo di attività di Terzo Settore o di Impresa Sociale;
- e la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, o persone fisiche.

I canoni da 1291 a 1295 del Codice di diritto canonico, in estrema sintesi, prevedono che per alienare beni appartenenti al patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica della Chiesa, è necessaria una licenza specifica. Per beni di valore tra la somma minima e massima stabilita dalla Conferenza Episcopale, la licenza è concessa dall'autorità definita negli statuti o dal Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori. Se il valore dei beni supera la somma massima, sono oggetti preziosi o ex-voto, è richiesta anche la licenza della Santa Sede. L'alienazione deve avvenire per giusta causa, con una stima peritale scritta e non a prezzo inferiore a quello stimato. Il denaro ricavato deve essere investito prudentemente in

favore della Chiesa. Questi requisiti si applicano anche a negozi che intacchino il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.

Per gli enti religiosi, dunque, occorrerà anzitutto verificare se la decisione di promuovere/partecipare alla costituzione di una CER implichi l'assunzione di atti giuridici che, secondo le norme di diritto

canonico universale o particolare, appartengono al novero degli atti di amministrazione straordinaria

(can. 1281), degli atti di alienazione del patrimonio stabile (can. 1292) o degli atti potenzialmente peggiorativi del patrimonio dell'ente (can. 1295). In questi casi, per garantire la validità dell'atto, l'amministratore dell'ente dovrà

acquisire previamente l'autorizzazione dell'Ordinario o

del Superiore religioso, nel caso si tratti di atti di amministrazione straordinaria, nonché la licenza della Santa Sede qualora si tratti di un atto di alienazione (come la costituzione di un diritto reale) **oppure di un atto peggiorativo di valore superiore, per l'Italia, ad un milione di euro.**

Se l'atto o gli atti sono conclusi dal legale rappresentante dell'ente religioso senza le necessarie autorizzazioni o licenze, il diritto canonico universale prevede la sanzione della invalidità, che rileva anche agli effetti civili (art.18 della L. 222/1985), quando la necessità dei controlli canonici risulta immediatamente dal Codice

di Diritto Canonico o da un provvedimento canonico depositato nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura dove ha sede l'ente ecclesiastico.

Tutto ciò premesso, è ora opportuno soffermarsi su **quale sia la forma giuridica della costituenda CER che**

maggiormente si adatta alle esigenze di realtà come gli enti religiosi, anche in considerazione della possibilità di assumere la qualifica di ETS.

In proposito, il *vademecum* della CEI pubblicato di recente¹⁰ fornisce alcune indicazioni di massima, dalle quali è possibile trarre degli interessanti spunti di riflessione. Anzitutto, in coerenza

occorrerà verificare se la decisione di promuovere/partecipare alla costituzione di una CER implichi l'assunzione di atti giuridici che, secondo le norme di diritto canonico universale o particolare, appartengono al novero degli atti di amministrazione straordinaria

nel caso in cui l'ente religioso abbia interesse nel costituire una comunità energetica con qualifica di ETS, la forma giuridica più adatta sembra essere quella della fondazione di partecipazione

¹⁰ Sul punto vedasi, "Le comunità energetiche rinnovabili: elementi etici, tecnici, economico-giuridici per gli enti religiosi" *Vademecum* a cura del Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili della Conferenza Episcopale Italiana pubblicato in data 24 maggio 2024.

con la normativa primaria in tema di CER, si precisa che non esistono soluzioni precostituite, nonostante la forma giuridica sia un elemento cardine per la gestione della CER nel tempo. Tuttavia, *"quale che sia la forma giuridica prescelta, raccomandiamo di preferire enti con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, dotati di uno Statuto che delinei una governance chiara e che preveda la possibilità per ogni partecipante di recedere ad nutum."*

Dalle considerazioni che precedono **appare ragionevole affermare che, nel caso in cui l'ente religioso abbia interesse nel costituire una comunità energetica con qualifica di ETS, la forma giuridica più adatta potrebbe essere quella della fondazione di partecipazione.**

Infatti, tale forma giuridica rappresenta un modello che garantisce la partecipazione attiva di una pluralità di soggetti, inclusi fondatori, partecipanti e sostenitori, alla vita dell'ente. Una simile struttura offre diversi vantaggi, tra cui una governance maggiormente accentrata rispetto ad una compagine associativa. Ciò permette una gestione più centralizzata e coordinata, pur garantendo l'accesso di tutti i partecipanti intenzionati ad aderire alla CER. Con specifico riguardo agli enti religiosi, si evidenzia che il ricorso alla fondazione di partecipazione consentirebbe di mantenere una visione strategica unitaria e una maggior snellezza sul piano decisionale-operativo. Mentre da un punto di vista strettamente patrimoniale, la forma giuridica della fondazione assicura separazione e stabilità patrimoniale.

Ad ogni modo, è opportuno rilevare che, per implementare efficacemente una comunità energetica strutturata in forma di fondazione e, al contempo, mantenersi in linea con la normativa primaria in tema di CER, sarà necessario per l'ente religioso redigere uno statuto e dei regolamenti che definiscano chiaramente le modalità di partecipazione (aperta a tutti), i diritti e i doveri dei membri-partecipanti.

Analogamente alle associazioni, infatti, le CER costituite in forma di fondazione di partecipazione devono garantire il rispetto del principio della "porta aperta", consentendo:

- il diritto di ingresso degli aspiranti membri della CER;
- il diritto di recesso *ad nutum* per i soggetti già partecipanti della comunità energetica.

CER NATE SU IMPULSO DI PRIVATI



CER NATE SU IMPULSO DI PRIVATI

L'individuazione della forma giuridica più adatta per una CER nata su impulso di privati, sia persone fisiche che giuridiche, rappresenta indubbiamente una scelta aperta a diverse soluzioni che dipendono dalle modalità gestionali e strategiche che i partecipanti di una comunità energetica prevedono di adottare nel perseguimento delle proprie finalità socialmente rilevanti.

Si è già detto che le forme giuridiche compatibili con il modello-CER delineato dal D.lgs. n. 199/2021 possono spaziare tra realtà molto diverse tra loro a livello strutturale. Si pensi, in primo luogo, ad associazioni riconosciute e non riconosciute, al particolare modello della fondazione di partecipazione, o persino a quello societario/consortile.

Ogni opzione presenta caratteristiche che consentono di renderla più o meno adatta non solo agli obiettivi che ci si prefigge ma anche alle dimensioni della comunità energetica.

Le CER che il privato, sia persona fisica che giuridica (e quindi anche realtà non profit), scelgono di costituire con la forma giuridica dell'associazione offrono una struttura flessibile e meno onerosa sotto il profilo dei costi operativi che rende questa forma preferibile per CER di piccole dimensioni. Tale scelta, inoltre, garantisce una gestione democratica e partecipativa dove i membri, mediante l'organo assembleare, possono prendere decisioni strategiche per il funzionamento della CER. L'opzione della fondazione di partecipazione, invece, potrà essere valutata per le CER di medie dimensioni garantendo così maggiore stabilità a livello patrimoniale.

In tale contesto, tuttavia, non può non considerarsi il fatto che per le CER più strutturate possa essere valutata come forma più idonea per la costituzione di una CER quella di tipo cooperativo, e ciò per diverse ragioni.

La scelta della forma giuridica per le CER promosse da privati dipende dalle concrete modalità gestionali e strategiche concordate dai partecipanti

In primo luogo, una CER strutturata in forma cooperativa comporta la garanzia del libero ingresso di nuovi soci, senza che si possa stabilire per statuto un numero massimo di aderenti, e la loro fuoriuscita in qualsiasi momento.

Grazie a ciò, tutti i membri della comunità in cui la cooperativa opera sono liberi di scegliere se entrare a far parte di una CER anche in un momento successivo rispetto alla sua costituzione.

In secondo luogo, il modello cooperativo garantisce la partecipazione attiva e democratica dei soci nel definire le strategie, la tipologia di fonte rinnovabile da utilizzare (ad esempio, eolica, solare, termica, fotovoltaica, energia idraulica, energia marina, biomasse), l'impegno finanziario richiesto ad ogni socio, lo sviluppo futuro e la destinazione degli utili generati dall'attività. Peraltro, non si può non tener conto del fatto che il modello cooperativo consente di mettere in rete tutti i suoi membri, favorendo la cooperazione differenti portatori di interessi (pubblici e privati) che operano nello stesso territorio, garantendo da parte delle realtà presenti sul territorio in cui è stata costituita la CER della gestione dell'energia prodotta e un radicamento locale del capitale (economico e sociale) accumulato che resta a disposizione della comunità.

PARTE III

LA GUIDA OPERATIVA



LA GUIDA OPERATIVA

a cura di Fabio Gerosa e Santo Grammatico (Fratello Sole)

LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Una comunità energetica rinnovabile (CER) può essere molto più di un semplice gruppo di individui che condividono un interesse comune per le energie pulite e per il risparmio energetico.

Unire le persone di un territorio, attraverso la condivisione di risorse energetiche sostenibili autoprodotte, genera maggiore coesione sociale che, potenzialmente, aumenta la collaborazione, la solidarietà e permette di raggiungere obiettivi comuni – oltre che di riduzione dell'impatto ambientale e di promozione di un futuro energetico sostenibile – anche di natura propriamente sociale ed economica. **La Comunità energetica riassume la possibilità di incrementare il valore aggiunto comunitario, facendo del bene all'ambiente e alle persone.**

Proprio per la sua *"generatività implicita"* la Comunità energetica si differenzia molto da altri prodotti energetici. Questi ultimi sono infatti più dei *progetti* che hanno un inizio e una fine – pensiamo ad esempio ad un progetto di efficientamento energetico di un immobile che inizia e termina con la chiusura di un cantiere –. La Comunità energetica invece, parte da un progetto che però è, da subito, l'avvio di un *processo* che, misurandolo col tempo dell'incentivo erogato dal GSE, dura almeno 20 anni.

Ecco perché **costituire una CER richiede una serie di passaggi cruciali che siano già in linea con la prospettiva di un avvio di un processo di rinnovazione comunitaria, non solo energetica**. Il primo passo per l'avvio di questo processo è domandarsi *"cosa si vuole davvero fare"* quando vogliamo realizzare una CER, serve cioè avere una visione complessiva del cambiamento di sistema che si vuole generare¹¹. Certamente da tutti viene percepito che questo sistema di energia rinnovabile porta con sé altri cambiamenti, il citato manuale CEI si spinge a dire che le CER possono diventare *"una vera e propria pratica di 'amicizia sociale'"*¹² dove anche *"Anche coloro che vivono situazioni di fragilità sociale ed energetica possono assumere un ruolo da protagonisti"*.

Anche nel manuale ANCI si delinea con precisione quale ruolo il Comune può assumere, cioè definisce la posizione che il Comune potrà assumere (potremmo dire la *"visione"* complessiva) distinguendo tra Comune che abilita, che promuove, che aderisce ad una CER esistente o che funge da aggregatore¹³. Certamente *"La comunità energetica promossa da un Comune si caratterizza per l'impiego nella fase costitutiva di risorse prevalentemente pubbliche per l'attività di progettazione e organizzazione della CER, al fine di agevolare l'avvio dell'iniziativa. Un simile modello appare idoneo a garantire una partecipazione ampia e aperta sin dalla fase fondativa. La guida pubblica inoltre garantisce*

¹¹ Al momento esistono alcuni manuali esplicativi che aiutano a conoscere il tema complessivo delle comunità energetiche in tutte le complessità che comporta. Segnaliamo il Vademecum ANCI per i comuni e il Vademecum del Tavolo Tecnico della Conferenza episcopale Italiana. Questi due manuali, sviluppati con il contributo del Gestore dei Servizi Energetici, e lo stesso sito del GSE, possono dare indicazioni molto utili per chi vuole intraprendere il cammino verso la costituzione di una CER. I Manuali qui citati sono facilmente reperibili in rete.

¹² LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: ELEMENTI ETICI, TECNICI, ECONOMICO-GIURIDICI PER GLI ENTI RELIGIOSI. Vademecum a cura del Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili della Conferenza Episcopale Italiana. Pag. 14 (Citazione dall'enciclica *"Fratelli Tutti"*)

¹³ Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile. VADEMECUM ANCI PER I COMUNI. Pag. 22-24

spesso la più ampia partecipazione e animazione territoriale, poiché l'ente locale è garanzia di tutela degli interessi di tutti, del territorio, dei fabbisogni della comunità, e per tale ragione è spesso un elemento di fiducia per la cittadinanza, qualunque ruolo il Comune decida di assumere nel percorso.”¹⁴

Dunque, la CER assume una funzione che supera se stessa, potremmo dire, in quanto generatrice di ben altre istanze che afferiscono al tema della comunità locale e alla sua aggregazione intorno a temi di bene comune. Pare un'occasione di sviluppo di una economia civile da prendere in seria considerazione per le implicazioni positive che possono essere generate.

1. Definire la Visione e gli Obiettivi e formazione

Prima di intraprendere qualsiasi azione, è fondamentale che i membri della comunità definiscano chiaramente la loro visione e gli obiettivi principali. Questo comporta discorsi aperti per garantire che tutti i partecipanti si sentano coinvolti nel processo decisionale. La “*visione*” – ovvero il principale obiettivo che si vuole raggiungere, potrebbe indicare la riduzione delle emissioni di carbonio, l'indipendenza energetica e quindi un risparmio economico, il sostegno alla produzione locale di energia, la lotta alla povertà energetica, il sostegno a progetti di valore sociale e ambientale, l'orientamento marcatamente religioso e legato ai temi della Laudato Si.

Noi pensiamo che per iniziare a prendere “contatto” con questo mondo potenzialmente molto importante, serve un percorso di formazione e di informazione accurata perché la CER è un sistema multidisciplinare che richiede uno sguardo di insieme e competenze in differenti settori. Infatti, agli aspetti propriamente energetici e di impatto ambientale si affiancano quelli di natura giuridica, di natura sociale e relazionale e, non ultimi, quelli gestionali dato che la CER ha una durata molto ampia (l'incentivo vale per 20 anni) e che è comunque un “*organismo vivente*” nel senso che le gli appartenenti possono entrare ed uscire e la stessa potenza dell'impianto variare anche nel senso di nuove tecnologie che potrebbero essere utilizzate.

Avere una visione iniziale – ovvero un orientamento prevalente di cosa vogliamo fare – significa capire e condividere, col gruppo promotore, se si vuole realizzare una CER per ottenere principalmente dei vantaggi di natura energetica e dunque un risparmio sulle bollette; oppure se la prevalenza è quella di ottenere un vantaggio sociale, come quello del contrasto alla povertà energetica o della coesione sociale; Oppure dare un servizio alla propria comunità locale che permetta entrambe le cose anche partendo da un ente promotore pubblico (tipicamente il Comune).

I due manuali citati permettono di avere tutte le prospettive e di far riflessioni di partenza importanti e capire a quale operatore di supporto ci si deve rivolgere.

Una volta capito il valore della Comunità Energetica e la propria visione, allora la costituzione della stessa CER potrà partire con meno fraintendimenti ed anche lo statuto e il regolamento ad essa connessa, potranno essere definiti con meno difficoltà perché la visione strategica è stata condivisa.

¹⁴ IVI pag. 25

2. Identificare le Risorse e le Competenze. Sviluppare un Piano Strategico

Una volta definita la visione, è essenziale identificare le risorse e le competenze disponibili all'interno della comunità. La ricerca delle risorse può essere fatta o attraverso un censimento delle risorse interne o affidandosi ad un'agenzia esterna esperta che possa aiutare a capire bene come tenere le fila e avanzare nella realizzazione concreta.

La nostra esperienza di avvio di comunità energetiche presso i promotori parte dalla raccolta delle energie (umane in questo caso). Queste energie costituiscono il nucleo portante che va conservato e sostenuto e devono essere incanalate in una complessità che poi si traduce in azioni concrete. Spesso questi passaggi richiedono tempo e il tempo non sempre aiuta a tenere alto il desiderio del progetto da costruire.

La presenza di un mediatore che sappia semplificare la complessità e dare fiducia al gruppo iniziale è essenziale per l'avvio del processo della CER, meglio se una persona che ha la fiducia degli altri e che segue i vari passaggi e ne traduce via via le parti articolate.

Ogni comunità ha degli attori interni, alcuni sono entusiasti, altri dubitano, altri ancora sono ascoltatori in attesa di decidere, alcuni hanno competenze, altri hanno "notizie" altri sono curiosi ma interessati. Queste composizioni di gruppi sono naturali per questa ragione serve mantenere la comunicazione e il flusso informativo costante al fine di non spaventarsi delle articolazioni molteplici che la Cer porta con sé e che bisogna considerare.

3. Il piano strategico

Il piano strategico dunque diventa essenziale. Per **Piano strategico intendiamo una road map di azioni che si possono misurare nel tempo in modo da poter verificare se "il sogno" di partenza ha poi la capacità di realizzarsi nel progetto sperato.**

BOX PRATICO: IMPOSTARE LA STRATEGIA

Analisi del Contesto e delle Risorse energetiche:

- **Valutare il potenziale delle risorse rinnovabili disponibili** (solare, eolico, biomasse, ecc.) che si possono installare sulle superfici degli appartenenti alla costituenda comunità energetica. Lo si può fare attraverso diversi portali, che mettono a disposizione strumenti specializzati come PVGIS per il fotovoltaico promosso dalla Comunità Europea <https://pvgis.com/pvgis> PVGIS analizza i dati GPS, meteorologici e di altro tipo per determinare il profilo di un dispositivo solare, quindi stima la produzione fotovoltaica. Utilizzando i dati di Google Maps, questo software è preciso e facile da usare.
- **Identificare le esigenze energetiche**, cioè i consumi, della comunità e le potenziali aree di intervento. Lo si può fare attraverso l'analisi delle bollette energetiche di un anno solare, recuperano i dati da quelle cartacee, dai siti internet dei fornitori di energia o dal "Portale consumi" di Arera-Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente. Con una semplice identificazione attraverso lo SPID o la Carta di identità elettronica, ogni utente intestatario di bolletta, potrà scaricare dati precisi sui propri consumi energetici. <https://www.arera.it/consumatori/il-portale-consumi>

- **Analizzare la normativa vigente e le opportunità di finanziamento disponibili.**
Specialmente attraverso i bandi regionali e, se il comune è sotto i 5000 abitanti, con la linea di finanziamento del PNRR che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili senza che questo comporti. È interessante notare che, per la tariffa incentivante, la *decurtazione* dovuta all'incentivo a fondo perduto erogato, non si applica all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale. <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/comunit%C3%A0-energetiche-5000abitanti>
- **Coinvolgimento della Comunità e degli Stakeholder:**
- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, delle imprese locali e delle istituzioni. Lo si può fare attraverso incontri pubblici di conoscenza, workshop e approfondimenti, che potranno avvenire con la distribuzione e l'analisi di vademecum come quello dell'Anci, della CEI o di diverse Fondazioni protagoniste della promozione dello sviluppo delle CER
<https://tavoloenergia.chiesacattolica.it/2024/05/22/il-vademecum-per-le-comunita-energetiche-rinnovabili/>
- <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/cer-pubblicato-il-vademecum-anci-con-il-supporto-del-gse>

Analisi tecnica: Dunque per prima cosa è necessario sapere quale sia la capacità produttiva e di assorbimento elettrico del proprio gruppo di partenza. Quanto sono in grado di produrre (di energia rinnovabile) con le mie risorse?¹⁵ Quanto consumo dal punto di vista elettrico? E le due quantità in che relazione sono tra loro rispetto al potenziale di energia da condividere? Mi servono altri tetti per aumentare la produzione o mi servono altri consumi per aumentare la percentuale di energia condivisa? Questo bilanciamento energetico è il primo passo di analisi: necessario ma non sufficiente.

BOX PRATICO: REALIZZARE L'ANALISI TECNICA

Valutazione del Potenziale Energetico:

- Analizzare il perimetro della cabina primaria del proprio territorio entro il quale si può configurare la propria comunità energetica. <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>
- Analizzare le risorse energetiche rinnovabili disponibili nell'area (solare, eolico, biomasse, etc.)
- Effettuare studi di fattibilità tecnica, considerando aspetti come l'irraggiamento solare, la velocità del vento, la disponibilità di biomasse, ecc.
- Utilizzare strumenti di simulazione e modellazione per stimare la produzione energetica potenziale.

Pianificazione e Progettazione Tecnica:

- Sviluppare un piano tecnico dettagliato che includa la progettazione degli impianti, la scelta delle tecnologie e l'integrazione con la rete elettrica esistente.
- Valutare la fattibilità economica e ambientale dei progetti proposti.
- Predisporre un piano di gestione e manutenzione degli impianti.

Implementazione e Monitoraggio:

- Avviare la realizzazione dei progetti seguendo il piano tecnico stabilito, assicurando il rispetto delle tempistiche e del budget.
- Monitorare costantemente le performance degli impianti e l'efficacia della comunità energetica.
- Adattare la strategia e gli interventi in base ai risultati ottenuti e alle eventuali nuove esigenze della comunità.

Progettazione degli Impianti:

- Definire le specifiche tecniche degli impianti da installare (pannelli solari, turbine eoliche, impianti a biomassa, ecc.).
- Determinare la dimensione ottimale degli impianti in base alla domanda energetica della comunità e alle risorse disponibili.
- Progettare l'integrazione degli impianti con la rete elettrica locale e con eventuali sistemi di accumulo energetico.

Analisi economica finanziaria: questo passo si rende necessario per poter avere un quadro degli investimenti e del tempo di rientro degli stessi attraverso gli incentivi che il sistema, una volta avviato, genera per un tempo di 20 anni. Naturalmente questa analisi ha molte complessità perché si devono considerare sia tutte le entrate (gli incentivi) che tutte le uscite e queste non sempre sono di facile reperimento e quantificazione. Si devono considerare, ad esempio, i costi di progettazione, di installazione, di manutenzione (anche nel tempo dei 20 anni col decadimento di tecnologie previsto), di assicurazione, di gestione della parte amministrativa e giuridica.

BOX PRATICO: REALIZZARE L'ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA

Analisi Economica e Finanziaria:

- Valutare i costi di investimento, operativi e di manutenzione degli impianti come ad esempio queste macro voci:
 - Costi operativi: costo al Kw per produzione fotovoltaica
 - Costo installazione e installazione/manutenzione ordinaria e straordinaria
 - Costo affitti/acquisto superfici
 - Costi finanziari correlati ai finanziamenti a medio e lungo termine
 - Costi societari relativi alla configurazione giuridica della CER
 - Costi di gestione operativa negli anni
- Analizzare le opportunità di finanziamento, incentivi e agevolazioni disponibili per progetti di energia rinnovabile.
- Eseguire un'analisi costi-benefici e calcolare il tempo di ritorno dell'investimento.

Analisi sociale: Se lo scopo della creazione di una Comunità energetica non si limita al risparmio energetico e alla diminuzione della propria impronta ambientale, ma vuole creare, o rafforzare, un sistema di relazioni tra persone che sia orientato ad un bene comune, allora diventa necessario pensare alla cura di questo obiettivo, non solo nella parte iniziale e creativa, ma anche nella parte successiva all'avvio. Dobbiamo infatti considerare che la comunità energetica è una "*comunità*" di persone, enti e attività del territorio (nella cabina primaria) per cui il *mantenere* lo scopo (la visione necessaria di cui parlavamo prima) è il legame che potrà e dovrà essere ribadito e curato nel tempo. Uno dei punti fondamentali è il prendere coscienza che la CER è *un processo* che si apre e che vive in un tempo successivo, e non un *progetto* che si apre e si chiude in un tempo determinato. La natura delle CER permette un cambiamento di sistema verso una inclinazione di natura generativa dallo stare insieme. Serve perciò prevedere una "*manutenzione*" dei legami tra le persone più forte o semplicemente più curata nei dettagli. Ci preoccupiamo, ad esempio, di mantenere la tecnologia con contratti con i fornitori, e dimentichiamo che serve avere anche uno spazio per i legami con chi partecipa al processo della CER.

Per questa ragione è davvero importante, nella fase iniziale, capire gli orientamenti di chi partecipa, chiarire il più possibile cosa si vuole fare e come lo si vuole realizzare: questa analisi sociale avrà poi delle fasi di naturale selezione, alcuni parteciperanno con maggiore entusiasmo, altri se ne distaccheranno perché non corrisponderà alle proprie aspettative. Ma più coesione ideale ci sarà, e maggiormente saranno superate le difficoltà che si incontreranno nel cammino successivo.

Si tratta anche di capire quale mappa degli Stakeholder è possibile coinvolgere affinché si possa avere una visione di sviluppo simile e stabilire un perimetro di potenziale ampliamento in fase successiva.

BOX PRATICO: REALIZZARE L'ANALISI SOCIALE

In base al tipo di comunità energetica che si vuole avviare (maggiormente orientata al valore sociale, a quello di ritorno energetico, o a un modello misto) serve capire che ampiezza di partecipanti coinvolgere e quali. Ecco un elenco di potenziali partner da coinvolgere per le CER orientate ad un approccio più sociale:

- Parrocchie e associazioni, imprese sociali e ETS in genere
- Aziende che hanno volontà di investire nel proprio territorio con valore di responsabilità sociale
- Enti pubblici
- Famiglie o persone con approccio sociale evidente

In generale la prossimità tra le persone permette di raggiungere un target omogeneo che evita la fatica di dover conciliare tra esigenze e spinte diverse.

Analisi giuridica: un aspetto di rilievo è la parte giuridica ampiamente tratta in questo manuale. Si tratta di scegliere quale forma è maggiormente coerente con la visione che voglio promuovere della mia CER.

BOX PRATICO: REALIZZARE L'ANALISI GIURIDICA

In base al tipo di comunità energetica che si vuole avviare è fondamentale individuare la forma giuridica che maggiormente si adatta alle necessità e alla struttura della nostra CER. Come confermato dalla dottrina le forme non profit – fermo restando la possibilità a determinate condizioni di costituzione in forma societaria - sembrano essere quelle maggiormente idonee a rispondere alle esigenze di governo e gestione delle comunità energetiche. A tal riguardo, come approfondito nel capitolo dedicato del presente rapporto l'analisi giuridica dovrebbe dunque concentrarsi sui seguenti aspetti:

TIPOLOGIA DI GOVERNANCE: un primo aspetto da prendere in considerazione è, anche alla luce della composizione della nostra CER, la forma di governance che si vuole imprimere prediligendo forme associative e cooperative nel caso in cui si voglia garantire un governo aperto e condiviso (principio della porta aperta) in luogo di forme fondazionali nel caso in cui la volontà dei costituenti sia quella di rendere la futura governance maggiormente circoscritta.

RESPONSABILITA' E COSTI: Analogamente l'analisi giuridica dovrebbe tenere in considerazione, alla luce delle diverse forme giuridiche, considerazioni in merito alla diversa responsabilità degli amministratori e soci in caso di scelta di forme associative non riconosciute oltre che dei costi di costituzione e funzionamento più elevati nel caso si scelga di optare per le forme cooperative e fondazionali.

Ricerca dei fornitori: Indubbiamente è utile capire le risorse interne al soggetto promotore per capire se serve un fornitore generale o solo fornitori parziali. Ad esempio, il manuale ANCI suggerisce ai comuni di appoggiarsi ad un Energy Manager, figura specializzata e in grado di avere uno sguardo complessivo sulla parte energetica ed anche sui fornitori. Questa figura potrà essere in grado di seguire tutti i processi e quindi di selezionare i fornitori di ogni singolo servizio. Ma il suggerimento è di trovare un fornitore generale che raggruppa in sé già la capacità di analisi completa che permette lo sguardo strategico e dunque semplifica e accorcia i tempi di avvio del progetto. Tra i fornitori vanno considerati anche quelli della parte giuridica e quindi gli esperti di statuti e regolamenti oltre che il notaio per la costituzione formale della CER.

Dal nostro punto di vista, l'impatto sociale che una CER può generare si concretizza anche attraverso una scelta dei fornitori. Fratello Sole sta costruendo una filiera di installatori sociali (imprese sociali) che portano valore aggiunto a tutto il processo e che potranno incrementare il valore soprattutto verso quelle CER che vogliono incrementare il loro impatto globale.

BOX PRATICO: I FORNITORI

La selezione a dei fornitori va fatta in coerenza con le risorse interne alla comunità: se ci sono persone in grado di fare analisi tecniche o di capirle, allora i può immaginare di selezionare fornitori a step o per ogni passaggio, altrimenti serve un fornitore globale che sia contrattualizzato per le varie fasi fino alla costituzione formale dal notaio.

- Selezionare un fornitore per la configurazione della propria CER e per la stesura del Business plan
- Selezionare un notaio che abbia confidenza anche con gli statuti approvati dal GSE
- Selezionare fornitori di tecnologie che siano affidabili e con un curriculum aziendale solido

Implementare le Soluzioni Tecnologiche e richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso: Una volta completati i passaggi precedenti, con la costituzione del soggetto giuridico, la comunità può iniziare l'implementazione delle soluzioni tecnologiche necessarie per la produzione e la distribuzione di energia rinnovabile e, ad esempio, connettere gli impianti fotovoltaici. Tramite il proprio referente la CER potrà presentare l'istanza per l'incentivazione attraverso il portale delle richieste aperto dall'8 aprile 2024. Al portale si accede attraverso l'Area Clienti del GSE.

BOX PRATICO: COME ISCRIVERSI AL GSE

Per presentare la richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso come Comunità Energetica Rinnovabile è necessario essere registrati all'Area Clienti GSE e aver sottoscritto il servizio SPC-Comunità energetiche e autoconsumo (consultare per dettagli il Manuale Utente Area Clienti GSE)

Dopo aver effettuato l'accesso al portale SPC può avere inizio la compilazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso selezionando **"Nuova richiesta"** e successivamente **"Richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso"**

Le fasi in cui è articolata la presentazione della richiesta sono sei:

1. **SELEZIONA TIPO DI CONFIGURAZIONE** > Comunità energetica rinnovabile
 2. **PREREQUISITI** > In questa fase è necessario confermare il rispetto dei requisiti previsti dalle Regole operative e inserire la data di entrata in esercizio del primo impianto e la data di costituzione della CER. Una volta generata la richiesta verrà mostrato un codice identificativo.
 3. **COMPILAZIONE RICHIESTA** > La compilazione della richiesta è soggetta alla compilazione di nove schede, risulterà utile in questa fase produrre e avere a disposizione tutte le informazioni necessarie alla compilazione, prima di procedere. L'elenco delle schede è il seguente ed è consigliabile compilarle nell'ordine mostrato: 3.1 SOGGETTO REFERENTE, 3.2 PRODUTTORI E COMUNITÀ, 3.3 DATI GENERALI, 3.4 IMPIANTI DI PRODUZIONE, 3.5 POD CLIENTI ASSOCIATI, 3.6 DATI ECONOMICI, 3.7 DATI AMMINISTRATIVI, 3.8 CORRISPONDENZA, 3.9 DOCUMENTI
- Conclusa la compilazione delle schede si "conferma" quanto inserito. Eventuali errori saranno messi in evidenza e, in loro assenza, si procederà alla fase n. 4.
4. **CONFERMA DATI** > Verificare la congruità dei dati e sottoscrivere la presa visione che abilita la possibilità di "congelare i dati" e procedere al punto successivo.
 5. **INVIO RICHIESTA** > Scaricare la richiesta generata dal portale con la lista dei punti di connessione, stamparla e firmarla. Ricaricarla nel portale insieme ad un documento di riconoscimento del soggetto referente e inviare la richiesta.
 6. **RICHIESTA INVIATA** > L'atto di "Invio richiesta" della fase 5 genera un codice contratto che identifica la configurazione generata con la corretta compilazione della richiesta.

Per maggiori dettagli si consiglia di fare riferimento alla **GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA SUL PORTALE SPC - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE -** Versione 1.0 – 8 aprile 2024 del GSE

Monitorare e Valutare i Risultati: è fondamentale monitorare e valutare costantemente i risultati ottenuti dalla CER rispetto agli obiettivi stabiliti. Questo permette di apportare eventuali aggiustamenti al piano strategico e di assicurarsi che la comunità stia progredendo nella direzione desiderata, si ben bilanciata energeticamente e ottimizzi la condivisione dell'energia che contribuisce alla creazione dell'incentivo economico. Se gli obiettivi iniziali della costituzione della CER erano relativi ai tempi della solidarietà, non possiamo elidere la misurazione dell'impatto sociale generato intenzionalmente dalle azioni e il loro riflesso concreto nell'aiuto, ad esempio, alla lotta non solo all'impatto climatico, ma anche a quello dell'inclusione sociale. Questa misurazione, più avverrà in termini scientifici e riconosciuti, e maggiormente sarà fonte di "mantenimento" dell'idea iniziale di bellezza richiesta a questo progetto.

BOX PRATICO: COME VALUTARE I RISULTATI DI PRODUZIONE ENERGETICA E DI VALORE SOCIALE

I risultati del progetto di Comunità energetica si possono valorizzare anche attraverso tre indicatori generali.

Il primo è l'impatto ambientale prodotto: si misura in Co2 evitata e, generalmente si accompagna con l'equivalente piantumazione virtuale di alberi. Questo dato viene fornito dall'analisi tecnica.

Il secondo è l'impatto sociale generato: la sua misura è più complessa dato che esistono più modalità di misurazione dell'impatto che necessitano di questionari di analisi monte e a valle del processo.

[Sia il primo impatto che il secondo sono prodotti da enti specializzati che sono anche in grado di certificare i risultati. Entrambi, e specialmente la misurazione dell'impatto sociale, necessitano di competenze specifiche.]

Il terzo è l'impatto economico che si deduce dai tempi di rientro dell'investimento correlati alle entrate dovute all'incentivo, alla produzione di energia rinnovabile e al risparmio generato (energia non consumata dalla rete)

In sintesi, costituire una comunità energetica rinnovabile richiede impegno, collaborazione e una visione condivisa per un futuro sostenibile. **Con un approccio strategico e inclusivo, le comunità possono diventare leader nel settore dell'energia pulita e ispirare cambiamenti positivi a livello locale e globale.** Il modello solidale introduce una potenzialità di grande valore che andrà verificata negli anni e mantenuta nella sua valenza di coesione sociale. Ad oggi questi modelli sono molto generativi: si rende necessario perciò passare dalla fase dell'immaginazione e della progettazione a quella della realizzazione e del mantenimento.

BOX PRATICO: I SIMULATORI PER LE CER

Esistono diversi simulatori e strumenti software progettati da Aziende private o da Enti Pubblici, per dimensionare e ottimizzare le comunità energetiche rinnovabili. Questi strumenti aiutano a pianificare la produzione e il consumo di energia rinnovabile all'interno di una comunità, considerando vari fattori come la domanda di energia, le risorse disponibili, e le politiche energetiche locali. Questi strumenti possono essere utilizzati singolarmente o combinati per ottenere una visione completa delle potenzialità e delle sfide legate alla creazione di una comunità energetica rinnovabile.

Tra i simulatori prodotti da Enti pubblici e utilizzabili gratuitamente online segnaliamo Recon di ENEA e il Portale dell'autoconsumo del GSE. Descriviamo, in modo non esaustivo ma indicativo delle potenzialità offerte da entrambi gli strumenti facilmente reperibili in rete.

Recon di ENEA

Descrizione: Recon è un software sviluppato da ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) progettato per aiutare nel dimensionamento e nell'ottimizzazione delle comunità energetiche rinnovabili.

Funzionalità:

Dimensionamento degli Impianti: Permette di dimensionare impianti di produzione di energia rinnovabile, come fotovoltaico, in base alle esigenze energetiche della comunità.

Simulazione e Ottimizzazione: Consente di simulare diverse configurazioni di impianti e di ottimizzare la produzione e il consumo di energia per massimizzare l'efficienza e la sostenibilità.

Analisi Economica: Fornisce strumenti per l'analisi economica dei progetti, valutando costi e benefici delle diverse soluzioni proposte.

Integrazione con Sistemi di Accumulo: Permette di valutare l'integrazione di sistemi di accumulo dell'energia, come le batterie, per migliorare l'autoconsumo e la stabilità della rete.

Interfaccia Utente: Ha un'interfaccia user-friendly che consente agli utenti di inserire dati, eseguire simulazioni e visualizzare i risultati in modo chiaro e intuitivo.

Vantaggi:

Supporto alla Pianificazione: Utile per pianificare progetti di comunità energetiche rinnovabili, considerando vari scenari e configurazioni.

Affidabilità dei Dati: Basato su metodologie e dati affidabili forniti da ENEA, una delle principali agenzie italiane nel settore energetico.

BOX PRATICO: I SIMULATORI PER LE CER

Portale dell'autoconsumo del GSE

Descrizione: Il Portale dell'autoconsumo è una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per facilitare e supportare l'autoconsumo di energia rinnovabile in Italia.

Funzionalità:

Valutazione dell'Autoconsumo: Permette agli utenti di valutare le potenzialità di autoconsumo energetico attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e altre tecnologie rinnovabili.

Simulazione del Risparmio: Consente di simulare il risparmio economico derivante dall'autoconsumo di energia prodotta da impianti rinnovabili.

Analisi di Fattibilità: Fornisce strumenti per analizzare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti di autoconsumo, considerando le specifiche condizioni locali e le normative vigenti.

Monitoraggio e Reporting: Offre funzionalità di monitoraggio e reportistica per tenere traccia della produzione di energia, del consumo e del risparmio ottenuto.

Supporto Normativo: Fornisce informazioni aggiornate sulle normative e sugli incentivi disponibili per l'autoconsumo di energia rinnovabile in Italia.

Vantaggi:

Facilità d'Uso: Progettato per essere accessibile e facile da usare per cittadini, aziende e amministrazioni locali.

Accesso agli Incentivi: Aiuta gli utenti a comprendere e accedere agli incentivi disponibili per l'autoconsumo, migliorando la redditività dei progetti.

Trasparenza: Promuove la trasparenza nei processi di autoconsumo, offrendo dati chiari e accessibili sulle prestazioni degli impianti e sui benefici economici.

Entrambi questi strumenti sono cruciali per sostenere la transizione energetica verso modelli più sostenibili e autonomi, favorendo l'adozione delle energie rinnovabili e ottimizzando l'uso delle risorse disponibili.

CONCLUSIONI

a cura di Gabriele Sepio

Segretario Generale Fondazione Terzjus ETS

La ricerca della Fondazione Terzjus *“Gli ETS come veicolo di sviluppo delle CER”* rappresenta l’occasione per svolgere un’analisi più ampia in merito al crescente ruolo del Terzo settore nello sviluppo di alcuni comparti particolarmente rilevanti per il futuro dell’economia sociale ispirati ad una dimensione dove la cultura economica si lega in modo sempre più intenso alla valorizzazione dell’interesse generale. La produzione di energia attraverso fonti alternative diventa così un contesto in cui sperimentare nuovi modelli economici e produttivi di valore sociale e ambientale finora rimasti in disparte rispetto all’utilizzo dei tradizionali strumenti, forme e qualifiche giuridiche messe a disposizione dal mercato.

Le CER che scelgono di adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) diventano così veicolo per promuovere un deciso cambio di rotta in cui gli obiettivi che accompagnano le iniziative nel comparto energia non si risolvono solamente in una dimensione economica, legata alla produzione e redistribuzione di energia alternativa, ma vengono strutturate e rese funzionali in base alla dimensione sociale e alla valorizzazione del sostegno mutualistico tra i membri di una comunità. Obiettivi, dunque, che finiscono per guidare le azioni ponendo quasi in secondo piano i profili meramente economici. Per questa ragione la riflessione che ha portato la Fondazione Terzjus ad avviare questa ricerca parte dalla capacità attrattiva delle CER – ETS come veicoli che si ispirano al “perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” ma anche allo sviluppo di forme di collaborazione che implicano il coinvolgimento virtuoso della pubblica amministrazione ma anche di soggetti privati.

La decisione di costituire una CER che abbia la qualifica di ETS diventa dunque un luogo di condivisione dove la scelta degli strumenti giuridici è servente rispetto all’obiettivo primario che è quello di mettere la produzione e il consumo di energia al servizio degli obiettivi solidaristici.

Diverse i tratti qualificanti per una CER che sia anche ETS dal momento che finisce per coinvolgere molte attività di interesse generale elencate dal codice del terzo settore e dal decreto legislativo 112 del 2017 in tema di impresa sociale. Pensiamo, soltanto per richiamarne alcuni, alla riduzione della povertà energetica, l’inclusione sociale, la promozione della sostenibilità ambientale e il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle imprese locali in un processo di co-creazione di valore per la comunità nonché la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati e molto altro. Attraverso l’ETS, i partecipanti non sono meri consumatori o produttori di energia, ma attori attivi che co-determinano le scelte strategiche ed operative della comunità. Questo modello partecipativo permette una maggiore inclusione sociale, soprattutto per quei soggetti che, altrimenti, sarebbero esclusi dal mercato energetico, come i cittadini vulnerabili o le piccole realtà produttive locali. La gestione condivisa delle risorse energetiche consente di redistribuire i benefici economici e ambientali in modo equo, rafforzando la coesione sociale e il benessere collettivo.

Inoltre, l’adozione di un modello CER-ETS risulta fondamentale per lo sviluppo del territorio, in quanto favorisce l’autosufficienza energetica e la resilienza locale. Le CER,

soprattutto se integrate nel Terzo Settore, non solo promuovono la produzione e il consumo locale di energia rinnovabile, riducendo la dipendenza da fonti energetiche esterne, ma creano anche nuove opportunità occupazionali e di sviluppo economico. Attraverso il reinvestimento dei proventi generati dalla produzione energetica in progetti comunitari, si incentivano iniziative locali in ambito sociale, ambientale e culturale, promuovendo un circolo virtuoso che sostiene il territorio e i suoi abitanti.

In questo scenario la scelta delle forme e delle qualifiche giuridiche non è certo secondaria e va effettuata tenendo conto degli strumenti introdotti dalla riforma del terzo settore, spesso inediti per il mercato, la cui applicazione in alcuni comparti richiede spirito di iniziativa e capacità di adattamento. Pensiamo al partenariato con gli enti pubblici e alla valorizzazione delle forme di coprogettazione e co-programmazione tra PA ed ETS oppure agli incentivi fiscali che consentono di agevolare il recupero di beni immobili pubblici per destinarli ad attività di interesse generale. È il caso dello strumento del *social bonus* (art. 81 CTS) che potrebbe essere utilizzato da una CER-ETS per promuovere un processo di autosufficienza energetica sviluppando soluzioni innovative per rispondere alle sfide della sostenibilità ambientale, con un impatto positivo e duraturo all'interno delle comunità locali.

Dalla ricerca emergono tre sfide intorno alle quali costruire schemi stabili e buone prassi mettendo a sistema le peculiarità delle CER con le caratteristiche degli ETS.

La prima riguarda l'individuazione delle forme giuridiche più adatte per perseguire gli obiettivi delle CER. Potremmo dire che non esiste una risposta che vale per tutte le circostanze né sussiste la convenienza a standardizzare modelli giuridici su cui potrebbero incidere diverse variabili legate, ad esempio, alla tipologia dei soggetti coinvolti, alle priorità individuate oppure alle risorse a disposizione.

Una diversa valutazione di prevalenza o valorizzazione dei profili economici, sociali e ambientali potrebbe di volta in volta spostare l'attenzione verso modelli imprenditoriali (pensiamo alla forma cooperativa) oppure non imprenditoriali (associazione con o senza personalità giuridica). Evidentemente le forme mutualistiche offerte dal sistema sono una destinazione quasi naturale per le CER e per rispondere alle esigenze di cui si fanno portatrici. Ma all'interno di questo schema è altrettanto evidente che occorrerà selezionare le qualifiche giuridiche più adatte (dall'impresa sociale all'ente filantropico per arrivare alla qualifica generica di ETS) unitamente al trattamento fiscale in grado di ottimizzare le risorse raccolte. È questa la seconda sfida del comparto CER che inizia a prendere forma anche grazie agli interventi di prassi sul punto. Due i chiarimenti di interesse per le CER con qualifica di ETS o inquadrati come enti non commerciali. Il primo – valevole in linea generale per le comunità energetiche – è la valorizzazione del ruolo trasparente delle CER attraverso l'istituto del mandato senza rappresentanza. È la CER stessa che, assumendo il ruolo di referente, gestisce per conto dei partecipanti le partite di incasso e di riparto con il GSE, comportando dei riflessi reddituali sugli associati e sulla CER stessa. La tariffa premio, infatti, non assume per la comunità energetica rilevanza ai fini IRES, avendo natura di componente tariffaria restituita alla comunità energetica (Ris. n. 37/2022) e qualificabili come contributi a fondo perduto. Il secondo, invece, ha rilevanza per le CER ETS in quanto la "restituzione" delle componenti premiali ai propri aderenti non costituisce aggiramento del divieto di distribuzione degli utili sancito dall'art. 8 del CTS (Ris. 37/2024). Due punti fermi intorno ai quali iniziano a maturare le

buone pratiche analizzate nello studio in esame ma che necessitano di un inquadramento di sistema a partire, ad esempio, dall'abito di applicazione delle nuove soglie di potenza degli impianti a fonti rinnovabili (1MW) previsti dal D.lgs. n. 199/2021.

Vi è una ultima sfida da raccogliere e riguarda il messaggio culturale che è in grado di emergere dallo sviluppo delle CER-ETS. La maggioranza degli intervistati dichiara, infatti, di non voler agire nell'ambito della comunità energetica come semplice "consumer" bensì come "prosumer". Quindi come soggetto promotore e non semplice consumatore, segno evidente del fatto che si tratta di un modello dove il mutualismo si esprime attraverso una partecipazione diretta dei soggetti coinvolti. Il prosumer detiene un proprio impianto di produzione di energia, ne consuma una parte mettendo a disposizione l'eccedenza secondo un criterio di prossimità o di solidarietà mirata ai soggetti più fragili. Insomma con le CER ETS si crea un diverso livello di consapevolezza dove intervengono fattori in grado di valorizzare il tema del dono e della solidarietà con modelli finora inediti.

PARTE IV

MODELLI DI STATUTO



FONDAZIONE ETS



FONDAZIONE - ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

DENOMINAZIONE E FONDATORI

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "CTS") e del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative, nonché del Codice civile, è costituita la Fondazione denominata "_____ETS" (di seguito, anche la "Fondazione") o in breve "ETS".
- 1.2 La Fondazione assume nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".
- 1.3 Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Articolo 2

SEDE E DURATA

- 2.1 La Fondazione ha sede in _____ (____), all'indirizzo _____. Con delibera del Consiglio di amministrazione, potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici territoriali.
- 2.2 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 3.1 La Fondazione è un ente di carattere privato che svolge, senza scopo di lucro, attività di interesse generale finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 La Fondazione ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, con esclusione della realizzazione di profitti finanziari.
- 3.3 La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative. A tal fine, la Fondazione potrà realizzare o acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o acquisirne la disponibilità da produttori terzi.
- 3.4 L'energia prodotta dagli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica facente capo alla Fondazione, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 31/2021. I proventi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra partecipanti per l'apporto della capacità di autoconsumo, nonché per il perseguimento di finalità socialmente rilevanti.
- 3.5 L'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata o venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione e fermo restando il rispetto dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.
- 3.6 Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5, comma 1, lett. e) dlgs. n. 117 del 2017)[E' possibile prevedere lo svolgimento di ulteriori attività di interesse generale come declinate dall'art. 5 del dlgs. n. 117/2017]

- 3.7 La Fondazione può altresì svolgere attività finalizzate alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e/o dei membri Partecipanti, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, il tutto nel rispetto delle sue finalità istituzionali e dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.
- 3.8 Nell'ambito dell'attività istituzionale, la Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

- 4.1 Oltre alle attività di interesse generale, la Fondazione può svolgere anche attività diverse, purché in via secondaria e strumentale rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del CTS e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.
- 4.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Articolo 5

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 del CTS.

Articolo 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- 6.1 Il Patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione dell'ente, dal patrimonio vincolato, dal patrimonio libero, dagli avanzi (disavanzi) di esercizio.
- 6.2 Il Fondo di dotazione è pari euro _____ (_____/00) [la dotazione di euro 30.000 rappresenta la soglia minima richiesta alle fondazioni che intendano qualificarsi come ETS].
- 6.3 Il Patrimonio vincolato della Fondazione è composto dalle (a) Riserve statutarie; (b) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; (c) Riserve vincolate destinate da terzi.
- 6.4 Il Patrimonio libero della Fondazione è composto dalle (a) Riserve di utili o avanzi di gestione e da (b) Altre Riserve.
- 6.5 Contribuiscono alla formazione del Patrimonio della Fondazione le attribuzioni in denaro o in natura effettuati anche in un momento successivo alla costituzione della Fondazione, tra cui ad esempio:
- a) beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - b) elargizioni fatte da enti o da privati;
 - c) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o altri enti pubblici.

Articolo 7

ESERCIZIO SOCIALE

- 7.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

- 7.2 Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del CTS, nonché il bilancio sociale, se necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE E POTERI DI CONTROLLO

- 8.1 La partecipazione è volontaria e aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ad esclusione delle grandi imprese, situati nel territorio del Comune di ubicazione degli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative.
- 8.2 La partecipazione da parte di imprese non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
- 8.3 I partecipanti devono disporre di un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria della comunità energetica rinnovabile di proprietà o gestita dalla Fondazione.
- 8.4 I poteri di gestione devono essere attribuiti alle persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali ricomprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili; la partecipazione di enti esclusi dal perimetro normativo del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CTS è soggetta alle limitazioni ivi indicate.

Articolo 9

AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

- 9.1 L'ammissione dei Partecipanti è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione, su richiesta del soggetto interessato indirizzata mediante _____, da effettuarsi entro ____giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9.2 L'ammissione o il diniego motivato sono comunicati all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione.
- 9.3 L'aspirante Partecipante può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei partecipanti, che delibererà in via definitiva sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

Articolo 10

RECESSO E ESCLUSIONE

- 10.1 I Partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione:
- a) per recesso, diritto esercitabile in ogni momento e fermo restando il dovere di adempiere ad eventuali obbligazioni assunte e comunque di corrispondere eventuali corrispettivi, ritenuti equi e proporzionati dal Consiglio di

amministrazione, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso sarà efficace trascorsi_giorni dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione;

- b) per esclusione, deliberata a maggioranza_____del Consiglio di amministrazione, nel caso di azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento della Fondazione ovvero per morosità con il pagamento dei contributi, in denaro o in natura, stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Avverso il provvedimento di esclusione, il partecipante può presentare istanza motivata al Collegio dei Partecipanti, che si pronuncerà in via definitiva entro_giorni dalla presentazione dell'istanza.

10.2 Nel caso di enti o imprese, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo;
- c) apertura di procedure di liquidazione;
- d) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

Articolo 11 DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

- 11.1 La qualifica di Partecipante dà diritto a partecipare alle attività della Fondazione, alla configurazione di riferimento di proprietà e/o gestita dalla Fondazione, nonché di accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative.
- 11.2 Ciascun membro della Fondazione mantiene i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore di energia.
- 11.3 La qualifica di Partecipante comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto ed eventuali successive modifiche nonché dei Regolamenti della Fondazione.
- 11.4 I Partecipanti hanno il dovere di osservare le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei Partecipanti.

Articolo 12 REFERENTE

- 12.1 La Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, agisce come Referente della comunità energetica rinnovabile.
- 12.2 Al Referente è dato mandato, da parte dei membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 13 ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 13.1 Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Collegio dei partecipanti;

- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo;
- e) Il Revisore legale dei conti, quando necessario ai sensi delle disposizioni di legge;
- f) (eventuali) Vicepresidente, Direttore Generale, Segretario, etc.

Articolo 14

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

- 14.1 Il Collegio dei partecipanti si compone di tutti i partecipanti alla Fondazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (se nominato). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Partecipante più anziano per età.
- 14.2 Il Collegio dei partecipanti è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.
- 14.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di giorni. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di _giorni.
- 14.4 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno.
- 14.5 Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun componente esprime un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle riunioni i Partecipanti possono intervenire e votare anche attraverso delega.
- 14.6 Al Collegio dei partecipanti sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) delibera in merito alle modifiche statutarie e all'estinzione della Fondazione;
 - b) elegge, per la durata di tre esercizi, i componenti del Consiglio di amministrazione, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 8.4 del presente Statuto, determinandone altresì l'eventuale compenso, che il Consiglio di amministrazione provvederà a ripartire al suo interno; la maggioranza dei Consiglieri sarà nominata su indicazione vincolante dei Fondatori;
 - c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti dei Consiglieri di amministrazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera in merito alla revoca dei Consiglieri di amministrazione;
 - e) nomina l'Organo di controllo, determinandone il compenso, nonché il Revisore legale dei conti, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - f) delibera in merito ad eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti partecipanti la cui istanza di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio di amministrazione;
 - g) senza natura vincolante, esprime parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di amministrazione, nonché sul bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - h) formula proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

- 14.7 Il Collegio dei partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 14.8 Il Collegio dei partecipanti delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per le delibere di cui all'art. 14.6 lett. a) del presente Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto e che la maggioranza dei Fondatori esprima voto favorevole.
- 14.9 Delle delibere del Collegio dei partecipanti è redatto apposito verbale, firmato dal presidente della riunione e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo

15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1 Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei partecipanti. La maggioranza dei Consiglieri sarà nominata secondo i criteri indicati all'art. 14.6 lett. b) del presente Statuto.
- 15.2 Il Consiglio di amministrazione è composto da tre Consiglieri qualora il numero dei partecipanti non sia superiore a ____ ovvero da cinque Consiglieri qualora il numero dei partecipanti sia superiore a ____.
- 15.3 I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I Consiglieri decadono in caso di dimissioni, morte, revoca o esclusione dalla Fondazione.
- 15.4 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto all'art. 14.1 del presente Statuto. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.
- 15.5 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.
- 15.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di giorni. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di _giorni.
- 15.7 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.
- 15.8 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (se nominato). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Consigliere più anziano per età.
- 15.9 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.
- 15.10 Delle delibere del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio stesso e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 15.11 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
- b) predispone e approva gli obiettivi e i programmi strategici della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione;
- c) predispone e approva il Regolamento relativo ai rapporti tra partecipanti per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021;
- d) predispone e approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- e) vigila in merito all'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- g) approva eventuali proposte avanzate dal Collegio dei partecipanti;
- h) delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei partecipanti della Fondazione;
- i) individua le attività diverse esercitabili dalla Fondazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 del CTS e relative disposizioni attuative;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

15.12 Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 16

PRESIDENTE

- 16.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
- 16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
- 16.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 16.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

- 17.1 Il Collegio dei partecipanti nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- 17.2 L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla nomina.

- 17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, nonché di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 17.4 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio in ordine al corretto perseguimento delle finalità della Fondazione; attesta che il bilancio sia stato redatto secondo le relative linee guida ministeriali e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo a tal fine ai Consiglieri notizie sull'andamento gestionale della Fondazione.
- 17.5 Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il Collegio dei partecipanti nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che il Sindaco unico sia iscritto nel Registro dei revisori legali. In caso contrario, il Collegio dei partecipanti affida l'incarico ad un soggetto iscritto nell'apposito Registro o ad una società di revisione esterna.

Articolo 18

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 18.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di amministrazione, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 18.2 Il Consiglio di amministrazione che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

Articolo 19

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

- 19.1 È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile, sempre purché la forma giuridica adottata all'esito di tali operazioni risulti coerente rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021.

Articolo 20

CLAUSOLA DI RINVIO

- 20.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del d.lgs. n. 117/2017, del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative, nonché le disposizioni del Codice civile.

FONDAZIONE IMPRESA SOCIALE



MODELLO STATUTO FONDAZIONE - IMPRESA SOCIALE

Articolo 1

DENOMINAZIONE E FONDATORI

- 1.4 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative, nonché del Codice civile, è costituita la Fondazione denominata "_____impresa sociale" (di seguito, anche la "Fondazione").
- 1.5 La Fondazione assume nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "impresa sociale".
- 1.6 Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Articolo 2

SEDE E DURATA

- 2.1 La Fondazione ha sede in _____ (____), all'indirizzo _____. Con delibera del Consiglio di amministrazione, potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici territoriali.
- 2.2 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 3.1 La Fondazione è un ente di carattere privato che svolge, senza scopo di lucro, attività di interesse generale finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 La Fondazione ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, con esclusione della realizzazione di profitti finanziari.
- 3.3 La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative. A tal fine, la Fondazione potrà realizzare o acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o acquisirne la disponibilità da produttori terzi.
- 3.4 L'energia prodotta dagli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica facente capo alla Fondazione, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 31/2021. I proventi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra partecipanti per l'apporto della capacità di autoconsumo, nonché per il perseguimento di finalità socialmente rilevanti.
- 3.5 L'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata o venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione e fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 112 del 2017.
- 3.6 Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017:
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 2, comma 1, lett. e) dlgs. n. 112/201)

[E' possibile prevedere lo svolgimento di ulteriori attività di interesse generale come declinate dall'art. 2 del dlgs. n. 117/2017]

- 3.7 La Fondazione può altresì svolgere attività finalizzate alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e/o dei membri Partecipanti, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, il tutto nel rispetto delle sue finalità istituzionali e del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.
- 3.8 Nell'ambito dell'attività istituzionale, la Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- 6.1 Il Patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione dell'ente, dal patrimonio vincolato, dal patrimonio libero, dagli avanzi (disavanzi) di esercizio.
- 6.2 Il Fondo di dotazione è pari euro _____ (_____/00) [la dotazione di euro 30.000 rappresenta la soglia minima richiesta alle fondazioni che intendano qualificarsi come ETS].
- 6.3 Il Patrimonio vincolato della Fondazione è composto dalle (a) Riserve statutarie; (b) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; (c) Riserve vincolate destinate da terzi.
- 6.4 Il Patrimonio libero della Fondazione è composto dalle (a) Riserve di utili o avanzi di gestione e da (b) Altre Riserve.
- 6.5 Contribuiscono alla formazione del Patrimonio della Fondazione le attribuzioni in denaro o in natura effettuati anche in un momento successivo alla costituzione della Fondazione, tra cui ad esempio:
 - d) beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - e) elargizioni fatte da enti o da privati;
 - f) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o altri enti pubblici.

Articolo 7

DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 7.1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 16 del decreto legislativo 112/2017, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, la Fondazione destinerà eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali o ad incremento del proprio patrimonio.
- 7.2. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a Fondatori, Partecipanti, Sostenitori, lavoratori, collaboratori, agli amministratori, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano, in ogni caso,

distribuzione indiretta degli utili, tutte le ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 112/2017.

Articolo 8 ESERCIZIO SOCIALE

- 8.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 8.2 Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio predisposto in conformità a quanto previsto nell'art. 9 co. 1 del D. Lgs. n. 112/2017, nonché il bilancio sociale.

Articolo 9 PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE E POTERI DI CONTROLLO

- 9.1 La partecipazione è volontaria e aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ad esclusione delle grandi imprese, situati nel territorio del Comune di ubicazione degli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative.
- 9.2 La partecipazione da parte di imprese non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
- 9.3 I partecipanti devono disporre di un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria della comunità energetica rinnovabile di proprietà o gestita dalla Fondazione.
- 9.4 I poteri di gestione devono essere attribuiti alle persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali ricomprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili; la partecipazione di enti esclusi dal perimetro normativo del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CTS è soggetta alle limitazioni ivi indicate.

Articolo 10 AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

- 10.1 L'ammissione dei Partecipanti è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione, su richiesta del soggetto interessato indirizzata mediante _____, da effettuarsi entro ____giorni dal ricevimento della richiesta.
- 10.2 L'ammissione o il diniego motivato sono comunicati all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione.
- 10.3 L'aspirante Partecipante può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei partecipanti, che delibererà in via definitiva sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

Articolo 11 RECESSO E ESCLUSIONE

11.1 I Partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione:

- c) per recesso, diritto esercitabile in ogni momento e fermo restando il dovere di adempiere ad eventuali obbligazioni assunte e comunque di corrispondere eventuali corrispettivi, ritenuti equi e proporzionati dal Consiglio di amministrazione, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso sarà efficace trascorsi_giorni dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione;
- d) per esclusione, deliberata a maggioranza_____del Consiglio di amministrazione, nel caso di azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento della Fondazione ovvero per morosità con il pagamento dei contributi, in denaro o in natura, stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Avverso il provvedimento di esclusione, il partecipante può presentare istanza motivata al Collegio dei Partecipanti, che si pronuncerà in via definitiva entro_giorni dalla presentazione dell'istanza.

11.2 Nel caso di enti o imprese, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- e) trasformazione, fusione e scissione;
- f) trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo;
- g) apertura di procedure di liquidazione;
- h) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

Articolo 12 DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

- 12.1 La qualifica di Partecipante dà diritto a partecipare alle attività della Fondazione, alla configurazione di riferimento di proprietà e/o gestita dalla Fondazione, nonché di accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative.
- 12.2 Ciascun membro della Fondazione mantiene i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore di energia.
- 12.3 La qualifica di Partecipante comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto ed eventuali successive modifiche nonché dei Regolamenti della Fondazione.
- 12.4 I Partecipanti hanno il dovere di osservare le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei Partecipanti.

Articolo 13 REFERENTE

- 13.1 La Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, agisce come Referente della comunità energetica rinnovabile.
- 13.2 Al Referente è dato mandato, da parte dei membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori

e il GSE, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 14 ORGANI DELLA FONDAZIONE

14.1 Sono organi della Fondazione:

- g) Il Collegio dei partecipanti;
- h) Il Consiglio di amministrazione;
- i) Il Presidente;
- j) L'Organo di controllo;
- k) Il Revisore legale dei conti, quando necessario ai sensi delle disposizioni di legge;
- l) (eventuali) Vicepresidente, Direttore Generale, Segretario,

Articolo 15 COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

- 15.1 Il Collegio dei partecipanti si compone di tutti i partecipanti alla Fondazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (se nominato). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Partecipante più anziano per età.
- 15.2 Il Collegio dei partecipanti è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.
- 15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di giorni. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di_giorni.
- 15.4 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno.
- 15.5 Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun componente esprime un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle riunioni i Partecipanti possono intervenire e votare anche attraverso delega.
- 15.6 Al Collegio dei partecipanti sono attribuite le seguenti funzioni:
 - i) delibera in merito alle modifiche statutarie e all'estinzione della Fondazione;
 - j) elegge, per la durata di tre esercizi, i componenti del Consiglio di amministrazione, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 8.4 del presente Statuto, determinandone altresì l'eventuale compenso, che il Consiglio di amministrazione provvederà a ripartire al suo interno; la maggioranza dei Consiglieri sarà nominata su indicazione vincolante dei Fondatori;
 - k) delibera in merito alla responsabilità dei componenti dei Consiglieri di amministrazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) delibera in merito alla revoca dei Consiglieri di amministrazione;
 - m) nomina l'Organo di controllo, determinandone il compenso, nonché il Revisore legale dei conti, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - n) delibera in merito ad eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti partecipanti la cui istanza di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio di amministrazione;

- o) senza natura vincolante, esprime parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di amministrazione, nonché sul bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - p) formula proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
- 15.7 Il Collegio dei partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 15.8 Il Collegio dei partecipanti delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per le delibere di cui all'art. 15.6 lett. a) del presente Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto e che la maggioranza dei Fondatori esprima voto favorevole.
- 15.9 Delle delibere del Collegio dei partecipanti è redatto apposito verbale, firmato dal presidente della riunione e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1 Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei partecipanti. La maggioranza dei Consiglieri sarà nominata secondo i criteri indicati all'art. 15.6 lett. b) del presente Statuto.
- 16.2 Il Consiglio di amministrazione è composto da tre Consiglieri qualora il numero dei partecipanti non sia superiore a ____ ovvero da cinque Consiglieri qualora il numero dei partecipanti sia superiore a ____.
- 16.3 I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I Consiglieri decadono in caso di dimissioni, morte, revoca o esclusione dalla Fondazione.
- 16.4 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto all'art. 15.1 del presente Statuto. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.
- 16.5 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.
- 16.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di giorni. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di _giorni.
- 16.7 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.
- 16.8 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (se nominato). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Consigliere più anziano per età.
- 16.9 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

- 16.10 Delle delibere del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio stesso e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 16.11 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- k) nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
 - l) predispone e approva gli obiettivi e i programmi strategici della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione;
 - m) predispone e approva il Regolamento relativo ai rapporti tra partecipanti per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021;
 - n) predispone e approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - o) vigila in merito all'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
 - p) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
 - q) approva eventuali proposte avanzate dal Collegio dei partecipanti;
 - r) delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei partecipanti della Fondazione;
 - s) individua le attività diverse esercitabili dalla Fondazione ai sensi e nei limiti di del Dlgs. n. 112 del 2017 e relative disposizioni attuative;
 - t) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
- 16.12 Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 17

PRESIDENTE

- 17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
- 17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
- 17.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 17.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

- 18.1 Il Collegio dei partecipanti nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- 18.2 L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla nomina.
- 18.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, nonché di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 18.4 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio in ordine al corretto perseguimento delle finalità della Fondazione; attesta che il bilancio sia stato redatto secondo le relative linee guida ministeriali e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo a tal fine ai Consiglieri notizie sull'andamento gestionale della Fondazione.
- 18.5 Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il Collegio dei partecipanti nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che il Sindaco unico sia iscritto nel Registro dei revisori legali. In caso contrario, il Collegio dei partecipanti affida l'incarico ad un soggetto iscritto nell'apposito Registro o ad una società di revisione esterna.
- 18.6 Si applica quanto previsto nell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017.
- 18.7 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
- 18.8 L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:
- a) provvedere, ove necessario, a richiedere al Presidente la convocazione o a convocare, in caso di inerzia di questo, il Consiglio di Amministrazione;
 - b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.112/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
 - c) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle specifiche linee guida ministeriali;
 - d) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 19
COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI E UTENTI

19.1 Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017, i lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Fondazione, i volontari, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima. L'organo amministrativo, attraverso apposito regolamento, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Fondazione. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

19.2 Nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 11 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 112/2017, i lavoratori nominano un componente del Consiglio di Amministrazione e un componente dell'organo di Controllo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, le modalità e i contenuti minimi del coinvolgimento devono essere conformi a quanto previsto nelle Linee Guida richiamate nel D. Lgs. n. 112/2017.

Articolo 20
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 20.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di amministrazione, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 20.2 Il Consiglio di amministrazione che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

Articolo 21
TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

- 21.1 È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile, sempre purché la forma giuridica adottata all'esito di tali operazioni risulti coerente rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021.

Articolo 22
CLAUSOLA DI RINVIO

- 22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del d.lgs. n. 112/2017, del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative, nonché le disposizioni del Codice civile.

ASSOCIAZIONE ETS



**MODELLO DI STATUTO
ASSOCIAZIONE
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE - ENTE DEL TERZO SETTORE**

Articolo 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1. Ai sensi e per gli effetti dei decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 117 e 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative, nonché del Libro I, Titolo II del Codice civile, è costituita l'Associazione denominata "_____ETS" (di seguito, anche "l'Associazione").
- 1.2. L'Associazione assume nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".
- 1.3. L'Associazione ha sede in _____ (____), all'indirizzo _____. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici territoriali, sia in Italia che all'estero.
- 1.4. L'Associazione ha durata illimitata / L'Associazione ha durata _____ (se la durata è limitata nel tempo).

Articolo 2
FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 2.1 L'Associazione è un ente di carattere privato che svolge, senza scopo di lucro, attività di interesse generale finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 L'Associazione ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e/o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.
- 2.3 L'Associazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative. A tal fine, l'Associazione potrà realizzare o acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi.
- 2.4 L'energia prodotta dagli impianti di proprietà dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica facente capo all'Associazione, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 31/2021. L'energia prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fermo restando il rispetto delle dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.
- 2.5 Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:
 - c) interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del CTS;
 - d) [...]
 - e) [...]
- 2.6 Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere attività finalizzate alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Soci, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza

enegetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri Soci, il tutto nel rispetto delle sue finalità istituzionali e dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative

Articolo 3

ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

3.1 Oltre alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché in via secondaria e strumentale rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

3.2 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) *(per le associazioni riconosciute)* un Fondo comune, pari ad euro _____
- b) quote associative e contributi dei Soci;
- c) entrate da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- d) entrate da attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017;
- e) entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017;
- f) erogazioni liberali provenienti dai Soci e da soggetti terzi;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- i) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- j) contributi da enti privati;
- k) rendite patrimoniali;
- l) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi;
- m) nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Articolo 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale, se necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 SOCI

7.1 Possono essere Soci dell'Associazione:

a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali ricomprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili;

b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

7.2 Tutti i Soci devono disporre di un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria della comunità energetica rinnovabile di proprietà o gestita dall'Associazione.

7.3 Possono essere Soci anche le imprese, a condizione che tale partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale.

7.4 La partecipazione di soggetti riconducibili tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o, comunque, di soggetti sottoposti a direzione, controllo e/o coordinamento dai suddetti enti è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

7.5 Ciascun Socio mantiene i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore.

Articolo 8 PARTECIPAZIONE E POTERI DI CONTROLLO

8.1 Possono assumere la qualifica di Socio i soggetti elencati alle lettere a) e b) di cui al comma 7.1 dell'articolo 7 del presente Statuto, che scelgono volontariamente di aderire all'Associazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante la corresponsione dei contributi, consistenti in un dare o in fare, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 La qualifica di Socio dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

8.3 La partecipazione alla comunità energetica è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo può essere attribuito esclusivamente ai soggetti di cui alla lett a) del comma 7.1 dell'articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 9 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

9.1 L'ammissione dei Soci è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci, su richiesta scritta presentata dal soggetto interessato tramite_____.

9.2 La deliberazione è comunicata all'interessato entro e non oltre_____dalla ricezione della richiesta di adesione all'Associazione.

9.3 Ai fini dell'ammissione di nuovi Soci, l'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

9.4 L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il Socio provvede all'effettivo versamento della quota associativa ed il relativo importo entra nella disponibilità dell'Associazione.

9.5 L'Assemblea dei Soci deve, entro_____, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

9.6 L'aspirante Socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

9.7 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso;
- b) per morosità, qualora il Socio non sia in regola con il pagamento corrisponsione dei contributi, in denaro o in natura, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza_____;
- c) per esclusione, contro il Socio che abbia commesso azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza_____dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere comunicata al Socio dichiarato escluso, che, entro_____giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci che delibera nella prima adunanza utile;

9.8 Nel caso di enti o imprese, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- d) apertura di procedure di liquidazione;
- e) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

9.9 I Soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempiere ad eventuali obbligazioni assunte o comunque di corrispondere eventuali corrispettivi, ritenuti equi e proporzionati dal Consiglio di Amministrazione, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso deve essere comunicato all'Assemblea dei Soci almeno_____.

Articolo 10

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

10.1 Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

10.2 Hanno diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa e che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci. In caso di Soci persone giuridiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante o da persona delegata.

10.3 Tutti i Soci hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro _____giorni dalla richiesta.

10.4 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, alla configurazione di riferimento di proprietà e/o gestita dall'Associazione, nonché di accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 199/2021.

10.5 La qualifica di Socio comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto ed eventuali successive modifiche.

10.6 I Soci hanno il dovere di osservare le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 11 REFERENTE

11.1 L'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, agisce come Referente della comunità energetica rinnovabile.

11.2 Al Referente è dato mandato, da parte dei membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge;
- e) *(eventuali) Vicepresidente, Direttore Generale, Segretario, etc.*

12.2 Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali sono ammesse deleghe. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di tre Soci.

12.3 I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

Articolo 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

13.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i Soci.

13.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di _____. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di _____.

13.4 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

13.5 Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (*se nominato*). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Socio più anziano per età.

13.6 Delle delibere dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio stesso e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 14
POTERI DELL'ASSEMBLEA

14.1 Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Presidente dell'Associazione;
- c) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo e deliberare circa il relativo compenso;
- d) eleggere e revocare il Revisore legale dei conti ove previsto;
- e) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva il Regolamento dell'Associazione contenente gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021;
- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.2 petta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

14.3 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

14.4 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

14.5. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi¹⁶ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

¹⁶Sul punto, vale la pena segnalare che rt. 21 c.c. prevede per le deliberazioni di modifica dello statuto la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Secondo le indicazioni del Ministero del lavoro (Circolare n. 20 del 2018) è possibile prevedere un quorum diverso (come da proposta evidenziata in giallo), purché rafforzato rispetto alle maggioranze ordinarie (sia in prima sia in seconda convocazione).

Non è invece derogabile il quorum per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto ogni _____ anni dai Soci ed è composto:

- a) dal Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci;
- b) da un numero pari a _____ Consiglieri / da un numero variabile da _____ a _____ Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Detti componenti dovranno essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 7.1, lett. a) del presente Statuto.

15.2 Al Consiglio di Amministrazione si applicano le norme sul funzionamento dell'Assemblea ordinaria dei Soci, in quanto compatibili.

15.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- u) predisporre e approvare gli obiettivi e i programmi strategici dell'Associazione e verificare i risultati complessivi della gestione;
- v) predisporre il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- w) vigilare in merito all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione e dei suoi obiettivi programmatici;
- x) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- y) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
- z) predisporre il Regolamento dell'Associazione contenente gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021.

15.4 Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 16

PRESIDENTE

16.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica _____.

16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale ed è considerato soggetto Referente della comunità energetica rinnovabile, salvo che non sia stato individuato un soggetto terzo ai sensi della normativa applicabile.

16.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

16.4 Il Presidente può nominare un Vicepresidente con funzione vicaria, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

17.1 L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo, se in forma collegiale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Se al registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.2 Il componente / i componenti l'Organo di controllo dura/no in carica tre anni ed è/sono rieleggibile/i.

17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

17.4 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio in ordine al corretto perseguimento delle finalità dell'Associazione; attesta che il bilancio sia stato redatto secondo le relative linee guida ministeriali e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo a tal fine ai Consiglieri notizie sull'andamento gestionale dell'Associazione.

17.5 Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

17.6 Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea dei Soci nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo a condizione che quest'ultimo sia composto da un soggetto / da soggetti iscritto/i nel Registro dei revisori legali. In caso contrario, l'Assemblea dei Soci affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito Registro o ad una società di revisione legale esterna.

Articolo 18 RETRIBUZIONI

18.1 Il compenso corrisposto ad eventuali lavoratori subordinati o autonomi non può essere superiore del quaranta per cento dei compensi previsti, per le medesime qualifiche, dalla contrattazione collettiva nazionale più rappresentativa sul piano nazionale e aziendale, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

18.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto eventualmente incaricato della Revisione legale dei conti.

18.3 Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, è possibile riconoscere un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 19 VOLONTARI

19.1 L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi di quanto previsto dall'artt. 17 d.lgs. n. 117/2017.

19.2 Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. È vietata la corresponsione ai volontari di rimborsi di tipo forfettario.

19.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

19.4 L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

19.5 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel Registro anche i volontari che prestano la loro attività occasionalmente.

Articolo 20

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20.2 L'Assemblea dei Soci che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

Articolo 21

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

21.1 È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice civile, sempre purché la forma giuridica adottata all'esito di tali operazioni straordinarie risulti coerente rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021.

Articolo 22

LIBRI SOCIALI

22.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

22.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- presenza fisica del Segretario dell'Associazione;
- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI RINVIO

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice civile, nonché quelle previste dai decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 117 e 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative.

ASSOCIAZIONE IMPRESA SOCIALE



**MODELLO DI STATUTO
ASSOCIAZIONE
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE – IMPRESA SOCIALE**

Articolo 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti dei decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 112 e 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative, nonché del Libro I, Titolo II del Codice civile, è costituita l'Associazione denominata "_____impresa sociale" (di seguito, anche "l'Associazione").
- 1.2 L'Associazione assume nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "impresa sociale".
- 1.3 L'Associazione ha sede in _____ (____), all'indirizzo _____. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici territoriali, sia in Italia che all'estero.
- 1.4 L'Associazione ha durata illimitata / L'Associazione ha durata _____ (se la durata è limitata nel tempo).

Articolo 2
FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 2.1 L'Associazione è un ente di carattere privato che svolge, senza scopo di lucro, attività di impresa di interesse generale finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 L'Associazione ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e/o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.
- 2.3 L'Associazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative. A tal fine, l'Associazione potrà realizzare o acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi.
- 2.4 L'energia prodotta dagli impianti di proprietà dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica facente capo all'Associazione, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 31/2021. L'energia prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. disposizioni attuative.
- 2.5 Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:
- f) interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del CTS;
 - g) [...]
 - h) [...]
- 2.6 Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere attività finalizzate alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Soci, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza

enegetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri Soci, il tutto nel rispetto delle sue finalità istituzionali e dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative

Articolo 3 PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- n) *(per le associazioni riconosciute)* un Fondo comune, pari ad euro _____
- o) quote associative e contributi dei Soci;
- p) entrate da attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 117/2017;
- q) entrate da attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017;
- r) entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 d.lgs. n. 117/2017;
- s) erogazioni liberali provenienti dai Soci e da soggetti terzi;
- t) donazioni e lasciti testamentari;
- u) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- v) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- w) contributi da enti privati;
- x) rendite patrimoniali;
- y) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi;
- z) nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 112/2017 e della normativa vigente.

Articolo 4 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 4.1. L'associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
- 4.2. Si considera distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del dlgs. n. 112/2017.

Articolo 5 ESERCIZIO FINANZIARIO

5.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio, redatto, nonché il bilancio sociale, se necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6 SOCI

6.1 Possono essere Soci dell'Associazione:

- a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e gli enti di protezione

ambientale, nonché le amministrazioni locali ricomprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili;

b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

6.2 Tutti i Soci devono disporre di un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria della comunità energetica rinnovabile di proprietà o gestita dall'Associazione.

6.3 Possono essere Soci anche le imprese, a condizione che tale partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale.

6.4 La partecipazione di soggetti riconducibili tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o, comunque, di soggetti sottoposti a direzione, controllo e/o coordinamento dai suddetti enti è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

6.5 Ciascun Socio mantiene i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore.

Articolo 7

PARTECIPAZIONE E POTERI DI CONTROLLO

7.1 Possono assumere la qualifica di Socio i soggetti elencati alle lettere a) e b) di cui al comma 7.1 dell'articolo 7 del presente Statuto, che scelgono volontariamente di aderire all'Associazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante la corresponsione dei contributi, consistenti in un dare o in fare, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 La qualifica di Socio dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

7.3 La partecipazione alla comunità energetica è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo può essere attribuito esclusivamente ai soggetti di cui alla lett a) del comma 6.1 dell'articolo 6 del presente Statuto.

Articolo 8

AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

8.1 L'ammissione dei Soci è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci, su richiesta scritta presentata del soggetto interessato tramite_____.

8.2 La deliberazione è comunicata all'interessato entro e non oltre_____dalla ricezione della richiesta di adesione all'Associazione.

8.3 Ai fini dell'ammissione di nuovi Soci, l'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

8.4 L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il Socio provvede all'effettivo versamento della quota associativa ed il relativo importo entra nella disponibilità dell'Associazione.

8.5 L'Assemblea dei Soci deve, entro_____, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

8.6 L'aspirante Socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

8.7 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

d) per recesso;

e) per morosità, qualora il Socio non sia in regola con il pagamento corresponsione dei contributi, in denaro o in natura, stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione. La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza_____;

- f) per esclusione, contro il Socio che abbia commesso azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza_____dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere comunicata al Socio dichiarato escluso, che, entro_____giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci che delibera nella prima adunanza utile;

8.8 Nel caso di enti o imprese, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- f) trasformazione, fusione e scissione;
g) trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
h) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
i) apertura di procedure di liquidazione;
j) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

8.9 I Soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempiere ad eventuali obbligazioni assunte o comunque di corrispondere eventuali corrispettivi, ritenuti equi e proporzionati dal Consiglio di Amministrazione, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso deve essere comunicato all'Assemblea dei Soci almeno_____.

Articolo 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

9.1 Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

9.2 Hanno diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa e che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci. In caso di Soci persone giuridiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante o da persona delegata.

9.3 Tutti i Soci hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro _____giorni dalla richiesta.

9.4 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, alla configurazione di riferimento di proprietà e/o gestita dall'Associazione, nonché di accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 199/2021.

9.5 La qualifica di Socio comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto ed eventuali successive modifiche.

9.6 I Soci hanno il dovere di osservare le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 10

REFERENTE

10.1 L'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, agisce come Referente della comunità energetica rinnovabile.

10.2 Al Referente è dato mandato, da parte dei membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 11
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Sono Organi dell'Associazione:

- f) l'Assemblea dei soci;
- g) il Consiglio di Amministrazione;
- h) il Presidente;
- i) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge;
- j) (eventuali) *Vicepresidente, Direttore Generale, Segretario, etc.*

11.2 Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali sono ammesse deleghe. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di tre Soci.

11.3 I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

Articolo 12
ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

12.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i Soci.

12.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di _____. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di _____.

12.4 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

12.5 Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (*se nominato*). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Socio più anziano per età.

12.6 Delle delibere dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio stesso e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 13
POTERI DELL'ASSEMBLEA

13.1 Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Presidente dell'Associazione;
- c) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo e deliberare circa il relativo compenso;
- d) eleggere e revocare il Revisore legale dei conti ove previsto;
- e) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- g) approva il Regolamento dell'Associazione contenente gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021;
- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13.2 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

13.3 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

13.4 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

13.5. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi¹⁷ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto ogni _____ anni dai Soci ed è composto:

- c) dal Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci;
- d) da un numero pari a _____ Consiglieri / da un numero variabile da _____ a _____ Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Detti componenti dovranno essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 7.1, lett. a) del presente Statuto.

14.2 Al Consiglio di Amministrazione si applicano le norme sul funzionamento dell'Assemblea ordinaria dei Soci, in quanto compatibili.

14.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione:

¹⁷Sul punto, vale la pena segnalare che l'art. 21 c.c. prevede per le deliberazioni di modifica dello statuto la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Secondo le indicazioni del Ministero del lavoro (Circolare n. 20 del 2018) è possibile prevedere un quorum diverso (come da proposta evidenziata in giallo), purché rafforzato rispetto alle maggioranze ordinarie (sia in prima sia in seconda convocazione). Non è invece derogabile il quorum per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio.

- aa) predisporre e approvare gli obiettivi e i programmi strategici dell'Associazione e verificare i risultati complessivi della gestione;
- bb) predisporre il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- cc) vigilare in merito all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione e dei suoi obiettivi programmatici;
- dd) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- ee) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
- ff) predisporre il Regolamento dell'Associazione contenente gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021.

14.4 Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

14.5. Non possono essere nominati componenti del consiglio direttivo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 112 del 2017.

Articolo 15 PRESIDENTE

15.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica_____.

15.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale ed è considerato soggetto Referente della comunità energetica rinnovabile, salvo che non sia stato individuato un soggetto terzo ai sensi della normativa applicabile.

15.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

15.4 Il Presidente può nominare un Vicepresidente con funzione vicaria, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

17.1 Il controllo dell'associazione è affidato ad un organo monocratico composto da un Sindaco avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001 D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 qualora applicabili.

Vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo è anche affidato il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, attestando che il bilancio è redatto in conformità alle norme di legge in materia.

In qualsiasi momento l'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 18 RETRIBUZIONI

18.1 Il compenso corrisposto ad eventuali lavoratori subordinati o autonomi non può essere superiore del quaranta per cento dei compensi previsti, per le medesime qualifiche, dalla contrattazione collettiva nazionale più rappresentativa sul piano nazionale

e aziendale, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del Dlgs n. 112 del 2017.

18.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto eventualmente incaricato della Revisione legale dei conti.

18.3 Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, è possibile riconoscere un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 19 VOLONTARI

19.1 L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi di quanto previsto dall'artt. 17 d.lgs. n. 117/2017.

19.2 Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. È vietata la corresponsione ai volontari di rimborsi di tipo forfettario.

19.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

19.4 L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

19.5 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel Registro anche i volontari che prestano la loro attività occasionalmente.

Articolo 20 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20.2 L'Assemblea dei Soci che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

Articolo 21 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

21.1 È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione sempre purché la forma giuridica adottata all'esito di tali operazioni straordinarie risulti coerente rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e in linea con quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 22 CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice civile, nonché quelle previste dai decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 112 e 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative.

COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE



MODELLO STATUTO COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

È costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione "_____IMPRESA SOCIALE".

La Società Cooperativa ha sede in_____.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi operative, secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza anche altrove.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci, degli amministratori è quello risultante dal libro soci.

Società Cooperativa ha la durata_____e potrà essere prorogata da delibera a norma di legge.

ART.2

SCOPO -FINALITA' ED OGGETTO

2.1. La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

2.2 La Cooperativa ha scopo mutualistico e opera senza fine di lucro con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi Soci e ai loro familiari conviventi e/o alle aree locali in cui opera. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

2.3 La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi che svolgano attività e servizi integrativi, a fini prioritari di aggregazione di organismi mutualistici e associativi, che concorrano, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità della Cooperativa. Il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge. La Cooperativa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3.6 Con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, la Cooperativa svolge le seguenti attività d'impresa di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 112/2017;
- b) [...]
- c) [...]

3.7 La Cooperativa ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative. A tal fine, la Cooperativa potrà realizzare o acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi.

3.5 L'energia prodotta dagli impianti di proprietà della Cooperativa è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica facente capo alla Cooperativa, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 31/2021. L'energia prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3.8 La Cooperativa può altresì svolgere attività volte alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Soci, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri Soci

ART. 3 ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione, di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 112/2017.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, nonché Enti o Società aventi i requisiti di legge. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale, ed il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare un'attività concorrente con quella della Società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche, i cui requisiti saranno stabiliti da un regolamento interno che verrà predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea. I soci possono essere:

- a) soci cooperatori o lavoratori, che concorrano alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipino alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda sociale; contribuiscano alla formazione del capitale sociale e partecipino ai risultati ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettano a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;
- b) soci finanziatori e soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, di cui al successivo Titolo VI;
- c) soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) denominazione, sede, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente statuto.

ART. 4 AMMISSIONE ASSOCIATI

Sull'accoglimento della domanda decide entro sessanta giorni l'organo di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione e l'inesistenza delle cause di incompatibilità; stabilendo le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, una ulteriore somma da determinarsi dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, e di quanto previsto dal comma a) dell'art. 22.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva Convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale, della tassa di ammissione e del sovrapprezzo, secondo quanto previsto dall'articolo precedente;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- d) a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione di indirizzo.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

ART. 6

RECESSO – ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte, e trasferimento delle quote nominative da parte di soci sovventori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata all'organo di amministrazione a mano o a mezzo posta elettronica certificata. Spetta all'organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 39.

Il recesso viene annotato nel libro soci e ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nella ipotesi di cui al successivo punto f);
 - b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
 - d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - e) che contravvenga ad alcuno dei divieti all'art. 9;
 - f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutati quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1453 e seg. c.c.
 - h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperative.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo posta elettronica certificata, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 39.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

- Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati. I quali, possono attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 39.

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale delle azioni quote stesse.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della legge 59/92.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei entro 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria legale. I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza indicate negli art. 14 e 15. Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva legale.

In caso di recesso, d esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 7

SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 26,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla eventuale quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 27 e ss. del presente Statuto.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione,
- il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

ART. 8
AMMISSIONE SOCI FINANZIATORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che

quelle giuridiche. Il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione è pari a 26,00 (ventisei virgola zero zero) euro. I conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. L'assemblea Ordinaria dei Soci con propria deliberazione determina l'importo complessivo delle azioni destinate ai soci sovventori.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti secondo le disposizioni dell'art. 2342 e seguenti c.c.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare, insieme ai voti degli altri soci finanziatori, un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, intesa come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

Qualora - per qualunque motivo - si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di questo Statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati Amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci sovventori da esercitarsi con le modalità indicate nei successivi articoli ed in ogni caso è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento dell'acquirente indicato dal sovventore, si dà facoltà al Consiglio di Amministrazione di acconsentire il recesso del socio sovventore nei limiti fissati dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le seguenti modalità:
 - a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
 - b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI RISTORNI - PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – ART.9

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

- L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono, considerare in relazione all'esercizio di riferimento l'apporto lavorativo, in termini di qualità e natura dell'attività lavorativa prestata, e/o di quantità di ore lavorate da ogni singolo socio ai fini di erogare un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge.

PATRIMONIO – ART. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote dei soci cooperatori rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- eventuali azioni nominative trasferibili dei soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- eventuali azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero);

- a) dalla riserva legale, formata con gli utili annuali e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- b) da eventuali riserve straordinarie;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

- La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né essere cedute ad altri soci con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione. Le modalità per il trasferimento avvengono secondo quanto previsto dall'articolo 1530 c.c.

Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della Società nei confronti dell'acquirente.

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

BILANCIO DI ESERCIZIO – ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrativo in conformità delle norme di legge, la sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Con l'adozione della qualifica di impresa sociale, l'organo amministrativo provvederà, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., entro il 30 giugno di ogni anno.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla eventuale ripartizione dei ristorni e sulla destinazione dell'eventuale utile annuale destinandolo:

- 1) una quota non inferiore alla misura prevista dalla legge al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari alla misura stabilita dalla legge alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 art. 11;
- 3) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 4) una eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 5) una eventuale quota da distribuire ai soci finanziatori e sovventori nel rispetto della misura massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, legge 904/77 destinato ai fini mutualistici.

In caso di perdite l'assemblea potrà deliberare per la loro copertura, secondo i modi previsti dalla legge.

ORGANI SOCIALI – ART. 12

Sono organi sociali della Società Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale, se nominato;

ASSEMBLEA DEI SOCI -ART. 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono convocate dall'organo di amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, ed occorrendo, della seconda convocazione che potrà aver luogo a partire dal giorno successivo alla prima convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale e nei principali luoghi di lavoro, almeno dieci giorni otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso è affisso nei locali della sede e/o inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a mezzo posta elettronica a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori (quando previsti) e dei sindaci effettivi, se nominati. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non sia sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, che potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale. L'assemblea ordinaria:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- c) conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca, a meno che il controllo contabile non si affidato al Collegio sindacale stesso;
- d) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai competenti dell'organo di amministrazione, ove ammessi, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) e del soggetto incaricato del controllo contabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- e) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di amministrazione;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- h) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale; il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa; gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della Società Cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina e suoi poteri dei liquidatori;
- e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare di capitale sociale posseduto.

Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

L'assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente e il segretario dell'assemblea. Il segretario può anche essere un dipendente della cooperativa o, ove previsto, un notaio.

Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ART. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti dall'assemblea ordinaria e scelti fra i soci da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata, ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.Lgs.n. 112/2017, al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di precedenti penali e di carichi pendenti;
- assenza di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;

- possesso di pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società, ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;
- non essere coniugi, parenti o affini dei componenti dell'organo di controllo e/o revisione o degli amministratori.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori, e in ogni caso ai soci sovventori, non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo dell'organo amministrativo.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il presidente e il vice presidente.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il consiglio.

I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, oppure il collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti i soci, gli amministratori o i sindaci o quando un quinto dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Le riunioni del consiglio dei consiglieri e dei sindaci. Se nominati, verranno convocate mediante avviso diramato dal presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da inviata a mezzo posta elettronica spedire al domicilio dei consiglieri e ai sindaci, se nominati, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservata all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e delle sue attività e formula i regolamenti interni.

Inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redige i bilanci preventivo e consuntivo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventive, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- e) conferisce procure generali e speciali ferme restando le facoltà attribuite al presidente quale legale rappresentante;
- f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) dà l'adesione della Società Cooperativa agli enti ed organismi previsti dall'art. 4;
- h) istituisce succursali, agenzie ed uffici ove necessarie per migliorare l'attività consortile in favore dei soci, se consentito dalla legge;
- i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, la loro decadenza o esclusione;
- l) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
- m) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni;
- n) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi;
- o) delibera su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4.

Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere pgni, fidejussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza l'estinzione del relativo credito garantito o intimato a qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare a ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti Conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

IL PRESIDENTE -ART. 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società Cooperativa, pagamenti di ogni altra natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, anche temporanei, accertati dall'assemblea dei soci e verbalizzati nel corso di una riunione, tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente, designato unitamente al presidente.

Il presidente ha facoltà di nominare, avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

L'eventuale compenso da attribuire al presidente sarà deliberato dall'assemblea dei soci.

COLLEGIO SINDACALE – ART. 16

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all' articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci sovventori.

L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui al precedente art. 22.

L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 2,3,4,11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Su incarico dell'assemblea il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

Qualora, in alternativa all'incarico al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La durata dell'incarico è fissata in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – ART. 17

In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge e dal presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società Cooperativa l'intero capitale sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato ai sensi del precedente articolo 22, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'art. 26 D.Lgs. C.P.S.1577/47, primo comma, lett. c) come attuato all'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59, tenuto conto anche di quanto stabilito all'art. 12, comma 54, del D.Lgs. n. 112/2017.

- Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE -ART. 18

Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni.

I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di amministrazione e approvati dall'assemblea.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e quanto previsto dal D.lgs. n. 112 del 2017

Fondazione Terzjus ETS
Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell'impresa sociale
Sede legale: Roma - via dei Redentoristi 9 – C.A.P. 00186 – Tel. +39.0689131373
Cod. Fisc. 96442080584 - P. IVA 170G6561000
Iscritta al RUNTS con determina n. G12274 del 16/09/2022
www.terzjus.it – segreteria@terzjus.it – terzjus@legalmail.it

Nel contesto della crescente transizione verso un futuro sostenibile, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano **una risposta innovativa alle sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità**.

In questa guida operativa, la Fondazione Terzjus esplora il ruolo cruciale che gli **Enti del Terzo Settore (ETS) possono giocare nel promuovere e favorire lo sviluppo di modelli efficaci di comunità energetica** nel nostro Paese.

Attraverso un'attenta analisi della normativa e l'approfondimento di dieci casi studio di comunità già operative o in fase di avvio, **il manuale fornisce una guida dettagliata alla costituzione di una CER**.

Offre strumenti concreti per affrontare le sfide organizzative, tecniche, economiche e giuridiche, con un focus particolare sugli incentivi e le opportunità offerti dalla legislazione sul Terzo Settore.

Scritto per dirigenti e quadri del Terzo Settore, professionisti, amministratori pubblici, membri di enti religiosi e cittadini attivi, questo volume è una risorsa per chi desidera avviare progetti di autoconsumo energetico, contribuendo al tempo stesso all'inclusione sociale e alla transizione ecologica.